Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 625
Resoconti
Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 6 ottobre 2021

# I N D I C E

## Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 5
*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 20)* . . . . . » 26

## Commissioni congiunte

3ª (Affari esteri, emigrazione-Senato), e III (Affari esteri e comunitari-Camera):

*Uffici di Presidenza (Riunione n. 6)* . . . . . *Pag.* 27

5ª (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera):

*Plenaria* . . . . . » 28

## Commissioni riunite

2ª (Giustizia) e 10ª (Industria, commercio, turismo):

*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . *Pag.* 30
*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . » 68

## Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 165)* . . . . . *Pag.* 78
*Comitato ristretto ddl n. 2310 e connessi (Riunione n. 2)* . . . . . » 78

2ª - Giustizia:

*Plenaria* . . . . . » 80

5ª - Bilancio:

*Plenaria* . . . . . » 81

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italexit-Partito Valore Umano: Misto-I-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.*

6ª - Finanze e tesoro:

*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . *Pag.* 91
*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . » 94

7ª - Istruzione pubblica, beni culturali:

*Plenaria* . . . . . » 102

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:

*Plenaria* . . . . . » 155

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 314)* . . . . . » 161
*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 315)* . . . . . » 161
*Plenaria* . . . . . » 162

11ª - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:

*Plenaria* . . . . . » 170

12ª - Igiene e sanità:

*Plenaria* . . . . . » 177

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 84)* . . . . . » 184
*Plenaria* . . . . . » 184

14ª - Politiche dell'Unione europea:

*Plenaria* . . . . . » 190

**Commissioni bicamerali**

Questioni regionali:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 198
*Ufficio di Presidenza* . . . . . » 207

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

*Comitato XV aspetti e problematiche connessi alla criminalità organizzata nella regione Puglia (Riunione n. 18)* . . . . . » 212

Vigilanza sull'anagrafe tributaria:

*Plenaria* . . . . . » 213
*Ufficio di Presidenza* . . . . . » 214

Per la sicurezza della Repubblica:

*Plenaria* . . . . . » 215

Per la semplificazione:

*Plenaria (1ª antimeridiana)* . . . . . » 216
*Plenaria (2ª antimeridiana)* . . . . . » 217

Per l'attuazione del federalismo fiscale:

*Ufficio di Presidenza* . . . . . *Pag.* 219
*Plenaria* . . . . . » 219

Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:

*Ufficio di Presidenza* . . . . . » 221

Inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori:

*Plenaria* . . . . . » 222

# GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 6 ottobre 2021

## Plenaria

**101ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
GASPARRI

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

**Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Gabriele Lanzi, in relazione ad un atto di citazione pendente presso la XVIIIª Sezione civile del Tribunale di Roma**
(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore PAROLI *(FIBP-UDC)*, fa preliminarmente presente che con lettera del 16 luglio 2021 il Presidente del Senato ha trasmesso al Presidente della Giunta copia della missiva con la quale il senatore Gabriele Lanzi ha chiesto, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140, che sia sottoposta al Senato la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in relazione ad un atto di citazione pendente presso la XVIIIª Sezione civile del Tribunale di Roma (n. R.G. 32914/2021).

Dalla documentazione agli atti della Giunta si evince che la vicenda ha preso avvio da un *post* pubblicato su *Facebook* in data 7 dicembre 2018 con cui il senatore Lanzi ha criticato la scelta dell'onorevole Matteo Dall'Osso di abbandonare, nel dicembre 2018, il gruppo dei deputati del MoVimento 5 Stelle (con cui era stato eletto e che in quel momento si trovava tra le forze di maggioranza) per aderire al Gruppo dei deputati di Forza Italia (partito politico in quel momento all'opposizione). Si precisa peraltro che, a decorrere dalla fine di maggio 2021, l'onorevole Dall'Osso si è successivamente iscritto al Gruppo parlamentare Coraggio Italia.

Riferisce il senatore Lanzi che il contenuto integrale del citato *post* è il seguente: *«Ci sono delle cose che riescono ancora a sorprendermi! Sono dispiaciuto per la sua salute ed è un fardello molto pesante da portarsi dietro, ma non posso restare in silenzio di fronte a questo cambio di campo, e che campo per la miseria, che come dicevo all'inizio mi ha sorpreso e non poco. La motivazione (non mi hanno approvato un emendamento sui disabili) non sta in piedi. Ogni parlamentare nelle sue prerogative può presentare tutto lo scibile umano ma se non è concordato muore nella culla. Si deve avere l'approvazione del proprio capogruppo di Commissione, del Capogruppo e l'accordo con il Governo. È giusto così o non si concluderebbe nulla. Ci vuole pazienza tanto più che questa è la nostra prima legge di stabilità che si perfeziona avendo avuto un'estate dedicata principalmente alla tragedia di Genova. Dell'Osso ha deciso di aderire a Forza Italia avvalendosi del suo libero arbitrio. Pur nella »tragicità« di questa decisione mi conforta il fatto che forse le sue condizioni di salute non lo sostengono più di tanto facendogli fare questa ca*[...]*ta. Cosa devo dire? C'è poco da dire. Evidenzio questa notizia, oramai di dominio pubblico ma vi chiedo di non utilizzare insulti o male parole. Aggiunge male al suo male e questo basta e avanza. Mi raccomando, moderazione, presa atto senza indecenze oppure cancello il post. Con educazione si può scrivere tutto ma se scadiamo nel mero insulto si passa dalla parte del torto».*

L'onorevole Dall'Osso, portatore di disabilità in quanto malato di sclerosi multipla, ha ritenuto che nella condotta del senatore Lanzi si scorgessero gli estremi della diffamazione, commessa a mezzo *social network*, aggravata dal dileggio nei confronti di una persona portatrice di disabilità. A suo avviso infatti, il giudizio espresso nei propri confronti, poi ripreso da alcune testate giornalistiche telematiche e anche dalla stampa, avrebbe violato il suo onore, reputazione ed immagine.

Al di là degli estremi del reato, l'onorevole Dall'Osso, con atto di citazione notificato il 18 maggio 2021, ha quindi convenuto in giudizio il senatore Lanzi chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale-esistenziale a lui causato. In tal sede, in particolare, da un lato ha stigmatizzato la «connessione arbitraria e perniciosa» tra il proprio stato di salute e l'opzione del ricollocamento all'interno dei gruppi parlamentari, dall'altro ha evidenziato la «viralità» della dichiarazione lesiva ed il suo carattere di diffusività, evincibile dai successivi *post* degli utenti della rete, della quale il senatore Lanzi si sarebbe servito intenzionalmente al fine di attaccare e screditare il collega dissenziente; l'onorevole Dall'Osso ritiene infatti di essere divenuto il «bersaglio» da delegittimare al fine di evitare altre fuoriuscite dal MoVimento 5 Stelle e l'indebolimento ulteriore della forza politica.

Il senatore Lanzi, nella propria istanza, dopo aver rammentato come tra gli obiettivi del MoVimento 5 Stelle si sia sempre iscritto quello di modificare l'articolo 67 della Costituzione introducendo il vincolo di mandato, ha evidenziato in particolare il proprio ruolo di Segretario del Gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle, nei cui compiti rientra quello di svolgere attività di coordinamento e di supervisione del rispetto

del regolamento interno del Gruppo; ha peraltro richiamato le proprie critiche alla decisione dell'onorevole Dall'Osso esternate in occasione della riunione del Consiglio Direttivo del Gruppo Parlamentare tenutasi il 10 dicembre 2018, nella quale si è discusso di sanzioni disciplinari con riguardo all'articolo 21 dello Statuto del Movimento, nonché un proprio intervento sulla medesima materia nel corso della seduta del Consiglio direttivo dell'8 ottobre 2018.

Il senatore ritiene che il *post* in esame si collochi in più ampio contesto di comunicazione all'esterno delle prerogative già da lui esercitate all'interno della propria Camera di appartenenza, in particolare in quanto membro del Direttivo del Gruppo politico del MoVimento 5 Stelle; le espressioni da lui utilizzate – le quali sarebbero prive di alcun intento denigratorio della persona dell'onorevole Dall'Osso e finalizzate esclusivamente ad addurre il caso *de quo* quale fattispecie esemplificativa dell'importanza della battaglia politica per l'introduzione del vincolo di mandato – costituirebbero a suo avviso manifestazioni *extra moenia* del proprio pensiero politico già esplicitato in precedenza nell'esercizio delle funzioni di parlamentare.

Il relatore propone di fissare un termine di quindici giorni all'interessato per presentare memorie scritte – riconoscendo altresì allo stesso di chiedere di essere audito – ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

Conviene la Giunta su tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(*Doc.* IV-*ter*, n. 14) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal signor Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 110, 326, 338, 61, n. 2 e n. 9, del codice penale (rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio e violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 4 marzo 2021 e proseguito nelle sedute del 31 marzo, 27 aprile, 5, 12 e 26 maggio 2021.

Il relatore, senatore DURNWALDER *(Aut (SVP-PATT, UV))* illustra la propria proposta conclusiva ricordando preliminarmente che, in data 26 maggio 2021, la Giunta aveva deliberato una richiesta di integrazione istruttoria volta a rinnovare la richiesta (già formulata nell'ambito dell'atto assegnato n. 4 e per la quale era pervenuta una risposta interlocutoria) al Tribunale di Modena di fornire un chiarimento definitivo riguardo all'uti-

lizzo o meno, nei confronti dell'onorevole Giovanardi, della videoripresa privata effettuata dal signor Alessandro Bianchini.

In data 14 settembre 2021 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta il decreto del 9 settembre 2021 con cui il Presidente del Tribunale di Modena ha confermato che il processo, a seguito dell'invio degli atti al Senato, è stato ritualmente sospeso a norma dell'articolo 3, commi 4 e 5, della legge n. 140 del 2003, nel rispetto dei termini di legge per la preliminare delibazione del Senato. È stato inoltre ribadito dall'autorità giudiziaria che il processo è ancora nella fase di ammissione delle prove, cosicché nessuna pronuncia risulta intervenuta su quanto indicato dalla Giunta, precisando altresì che è preclusa al Tribunale ogni facoltà di anticipazione del giudizio in merito alle prove dedotte ed articolate dalle parti.

Si fa presente peraltro che, in data 13 settembre 2021, sono pervenuti alla Giunta da parte dello stesso onorevole Giovanardi alcuni stralci della sentenza della Corte d'Appello di Bologna sul processo *Aemilia* riguardanti il signor Alessandro Bianchini; detti stralci sono stati già inviati ai componenti della Giunta. Occorre tuttavia rilevare che tale documentazione risulta essere non rilevante in quanto, avendo il procedimento in esame ad oggetto l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Giovanardi, la Giunta non è chiamata ad effettuare valutazioni in merito alla sussistenza di un eventuale *fumus persecutionis*, ma a verificare la corrispondenza tra le dichiarazioni *extra moenia* e quelle *intra moenia* effettuate nell'esercizio delle funzioni parlamentari.

Alla luce di quanto fin qui evidenziato, si rende pertanto necessario che il relatore ribadisca la propria proposta definitiva.

Si ricorda preliminarmente che il Tribunale di Modena, con lettera pervenuta il 25 gennaio 2021, ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 e ai fini di un'eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione – copia degli atti del procedimento penale n. 1640/2020 R.G.N.R. – 1851/2020 R.G. Trib. nei confronti del dottor Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all'epoca dei fatti.

In data 26 gennaio 2021 il Presidente del Senato ha deferito la questione all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento del Senato. Tale deferimento è stato annunciato in Assemblea in pari data.

Si rileva preliminarmente che la vicenda nella quale si inserisce la richiesta *de qua* è già stata oggetto di esame da parte della Giunta in relazione alla richiesta di autorizzazione all'utilizzo di tabulati e di intercettazioni di conversazioni telefoniche da parte del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna (*Doc.* IV, n. 3); in data 1° luglio 2020 la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea, con riguardo al profilo inerente all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche, di accogliere la richiesta per la prima telefonata (del 30 marzo 2013) e di respingerla per tutte le successive telefonate, ossia quelle dell'8 giugno, 27 giugno e 10 luglio 2013; per ciò che concerne l'utilizzo dei tabulati, di accogliere la richiesta dell'autorità giudiziaria. Tale propo-

sta è stata accolta dall'Assemblea del Senato nella seduta n. 328 del 19 maggio 2021.

Gli stessi fatti hanno inoltre riguardato anche la richiesta di chiarimenti all'autorità giudiziaria deliberata dalla Giunta in data 25 novembre 2020, all'esito dell'esame della documentazione fatta pervenire dello stesso onorevole Giovanardi (Affare assegnato n. 4), ed inerente all'utilizzo, da parte della medesima autorità giudiziaria, delle videoriprese effettuate dal signor Alessandro Bianchini.

In estrema sintesi, la domanda del Tribunale di Modena rammenta che l'onorevole Giovanardi è accusato di aver posto in essere una serie di attività volte ad ottenere, a favore delle imprese Bianchini Costruzioni S.r.l. e IOS di Bianchini Alessandro, la revoca dell'esclusione dalla cosiddetta *white list* - e cioè l'elenco degli imprenditori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, rilevante nel contesto dei pubblici appalti – operata dal Prefetto, con nuovo inserimento e ripristino delle facoltà previste per le imprese iscritte.

Secondo il Pubblico ministero, per perseguire tali finalità l'allora senatore Giovanardi avrebbe perpetrato, oltre a comportamenti pressori, vere e proprie minacce finalizzate a turbare le attività di un Corpo amministrativo (nella fattispecie il Prefetto di Modena ed il Gruppo Interforze), nonché a costringere i pubblici ufficiali destinatari di tale condotta illecita, nell'occasione anche oltraggiati, a compiere atti contrari all'ufficio. Al fine di meglio esercitare tale attività di minaccia, l'*ex* senatore Giovanardi avrebbe adoperato informazioni precise e circostanziate, ancora coperte da segreto, inerenti ai relativi procedimenti amministrativi, a lui fornite in particolare dal coimputato dottor Ventura, Capo di Gabinetto della Prefettura, nonché di volta in volta in misura minore da altri soggetti, integrando in tal modo anche il delitto di cui all'articolo 326 del codice penale.

Dall'esame della domanda si evince che, all'udienza del 15 dicembre 2020, la difesa dell'onorevole Giovanardi ha eccepito l'applicazione al caso in esame dell'esimente prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il Collegio procedente ha ritenuto che i comportamenti contestati all'imputato non ricadessero nell'alveo applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 68 della Costituzione, come esplicitato dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003, dovendo conseguentemente escludersi la sussistenza della scriminante costituzionale. Ha pertanto sospeso il processo trasmettendo gli atti al Senato della Repubblica per la relativa deliberazione.

Nel motivare il rigetto dell'eccezione, è stato in primo luogo evidenziato che, trattandosi di attività *extra moenia*, sussisterebbe la necessità del nesso funzionale con l'attività parlamentare, canone introdotto dalla Corte costituzionale che si traduce in una copertura della scriminante limitata alle opinioni del parlamentare e agli atti che, fuori dal Parlamento, sono destinati alla riproduzione espressiva e alla divulgazione delle opinioni stesse.

Sul punto viene richiamata la pronuncia della Corte costituzionale n. 137 del 2001 la quale, in tema di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, risolvendo un conflitto di attribuzione nel senso di censurare la delibera parlamentare di insindacabilità, ha rimarcato che la prerogativa parlamentare non può essere estesa sino a comprendere gli insulti e non può essere riferita ai comportamenti materiali qualificati come resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo l'autorità giudiziaria quanto argomentato dalla Consulta varrebbe a maggior ragione per le minacce, come contestate nel capo di imputazione, che esulerebbero dalla prospettiva di «critica e denuncia politica» non presentando un nesso funzionale con l'attività parlamentare svolta, in quanto rivolte direttamente agli organi competenti o a loro componenti al fine specifico di ottenere la modifica di alcuni provvedimenti amministrativi in senso favorevole alle imprese citate.

Si fa presente che la lettera di trasmissione della domanda del Tribunale di Modena di cui al presente procedimento indicava l'onorevole Giovanardi imputato *«per il reato di cui all'art. 110, 326, 338, 61, n. 2 e n. 9 del codice penale»*, con riferimento quindi al concorso nei reati di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio e violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti, aggravati.

Tuttavia, nella narrativa dei fatti riportata nel corpo dell'ordinanza, risultava un riferimento anche al reato di oltraggio che, peraltro, nel precedente *Doc.* IV, n. 3 emergeva in un autonomo capo di imputazione.

Alla luce di tale notazione, la Giunta ha deliberato un'integrazione istruttoria volta a chiedere all'autorità giudiziaria, tramite la Presidenza del Senato, se la richiesta *de qua* fosse relativa solo al capo di imputazione di cui all'articolo 110, 326, 338, 61, n. 2 e n. 9 del codice penale (emergente dalla lettera di trasmissione della presente domanda), oggetto del primo capo di imputazione a carico dell'onorevole Giovanardi nel precedente *Doc.* IV, n. 3, o se essa riguardasse anche l'ulteriore capo di imputazione che nel precedente documento esaminato dalla Giunta risultava a carico dello stesso onorevole Giovanardi, inerente al reato previsto e punito dagli articoli 81, 341-*bis* e 336 del codice penale (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale ed oltraggio a pubblico ufficiale).

Con provvedimento emesso il 16 marzo 2021 e pervenuto alla Giunta il 23 marzo 2021, il Tribunale di Modena ha fornito riscontro all'istanza di integrazione istruttoria deliberata dalla Giunta in data 4 marzo 2021.

Il Tribunale ha in particolare chiarito che la richiesta di deliberazione in esame riguarda sia il capo di imputazione di cui agli articoli 110, 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio), 338 (violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti), 61, n. 2 e n. 9 del codice penale (Capo A) e sia il capo di imputazione di cui agli articoli 81, 341-*bis* (oltraggio a pubblico ufficiale) e 336 (violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale) del codice penale (Capo B).

In data 15 aprile 2021 l'onorevole Giovanardi ha inviato alla Giunta una memoria. Nella parte iniziale ripercorre le tappe della vicenda che lo vede interessato e passa poi a illustrare gli atti *intra moenia* che dimostrerebbero un nesso funzionale tra le condotte che gli vengono contestate e la sua attività di parlamentare. Risulterebbe evidente il nesso funzionale tra la sua attività parlamentare dal 2008 al 2018, comprendente atti di sindacato ispettivo, interpellanze e interventi, e i contatti avuti con la Questura di Modena, il Gruppo Interforze, il Ministero dell'Interno e le interviste rilasciate alla stampa.

In particolare, in riferimento alle imprese Baraldi e Ge.Co., segnala varie interpellanze, presentate tra il 16 gennaio e il 6 giugno 2013 volte a sollecitare al Governo risposte in merito alle interdittive antimafia che avevano colpito tali aziende e alle conseguenze sulla situazione dei dipendenti.

Di contenuto simile sarebbero anche le interpellanze presentate tra il 26 febbraio e il 21 ottobre 2014 relativamente all'impresa Bianchini, a cui fa riferimento anche un intervento in Aula del 29 ottobre 2014 nell'ambito della discussione congiunta su tre relazioni presentate dalla Commissione antimafia (*Doc.* XXXIII n. 2, n. 3 e n. 4).

Infine, vengono segnalate altre due interpellanze presentate il 14 luglio 2015 e il 16 gennaio 2016 in riferimento all'azienda Lo Bello S.n.c.

La memoria prosegue soffermandosi sull'accusa di oltraggio a pubblico ufficiale. La conversazione con i due ufficiali dei Carabinieri, nella quale il senatore non avrebbe fatto altro che esporre le argomentazioni sulle interdittive antimafia più volte affrontate nella sua attività parlamentare, si sarebbe svolta in pubblico nei limiti di una civile discussione e sarebbe evidente la sussistenza di un *fumus persecutionis* nei suoi confronti.

Relativamente alla notizia di sedicenti agenti dei servizi segreti che avrebbero promesso alle aziende un interessamento ai fini del reintegro nella *white list* in cambio di denaro, l'onorevole Giovanardi ricorda di aver tempestivamente avvisato l'Autorità giudiziaria e di aver presentato un atto di sindacato ispettivo sulla vicenda.

In risposta alla tesi della Procura secondo cui l'attività parlamentare fin qui ricordata sarebbe «un paravento per poter svolgere attività all'esterno del Parlamento», il senatore richiama brevemente i principi di funzionalità e temporalità del nesso tra attività *extra* e *intra moenia* sanciti dalla Corte costituzionale la cui giurisprudenza gli è ampiamente nota in virtù della sua esperienza in qualità Presidente della Giunta per le autorizzazioni della Camera prima e componente della Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato poi.

Conclude quindi la sua memoria rammentando che l'accusa si è concentrata sull'episodio relativo all'azienda Bianchini che nell'ambito del procedimento relativo ai titolari sarebbe «drasticamente ridimensionato» e sottolineando l'importanza che sia il Senato a giudicare della «legalità» delle sue azioni affinché «l'unico atteggiamento di un parlamentare di fronte a macroscopici errori della pubblica amministrazione» non sia quello di «un omertoso silenzio».

L'onorevole Giovanardi è stato ascoltato dalla Giunta ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 27 aprile 2021, nella quale ha svolto le proprie argomentazioni difensive.

Si osserva preliminarmente che la giurisprudenza della Corte costituzionale (di cui, ad esempio, alle sentenze della Consulta n. 55 del 25 febbraio 2014, n. 305 del 20 novembre 2013 e n. 81 dell'8 febbraio 2011) richiede che le dichiarazioni rese *extra moenia* da un parlamentare possano essere coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, solo a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio dei compiti parlamentari, incentrato su due requisiti.

Il primo requisito, enucleato dalla Corte costituzionale, si basa sulla sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nelle aule parlamentari che – come precisa la Consulta – non deve necessariamente connotarsi come una pedissequa riproduzione letterale del contenuto.

Il secondo requisito richiesto per la configurabilità della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, si basa sul cosiddetto «legame temporale» fra l'attività parlamentare e l'attività esterna, in modo che questa venga ad assumere, in relazione ad un contesto temporale circoscritto, una finalità divulgativa rispetto a quella *intra moenia*.

Prima di procedere alla verifica della sussistenza dei due predetti requisiti, la Giunta deve verificare preliminarmente se sia configurabile o meno una *opinio* rispetto ai fatti contestati, atteso che la prerogativa dell'insindacabilità viene riferita dal primo comma dell'articolo 68 alle «opinioni espresse» (o in alternativa ai «voti dati»). Senza la concreta sussistenza dell'*opinio* manca il substrato ontologico della prerogativa, che nei casi in cui i fatti contestati non si sostanziassero in opinioni espresse dal parlamentare, non potrebbe in alcun modo sussistere. A titolo meramente esemplificativo, si rileva che ad un parlamentare a cui venga contestato un reato di omicidio, non potrebbe mai essere riconosciuta la prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse.

Nel caso di specie il procedimento ha ad oggetto le imputazioni di cui agli articoli 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio), 338 (violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti), del codice penale (Capo A) e sia il capo di imputazione di cui agli articoli 341-*bis* (oltraggio a pubblico ufficiale) e 336 (violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale) del codice penale (Capo B).

Per quel concerne la fattispecie penale di cui all'articolo 326 del codice penale (rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio) il *Doc.* IV, n. 3 – relativo alle intercettazioni telefoniche, il cui esame è già concluso in Giunta – a pagina 7 precisa che i fatti contestati si sostanziano nell'acquisizione, da parte dell'onorevole Giovanardi (prevalentemente mediante le comunicazioni del dottor Ventura, del dottor De Stavola, dell'avvocato Moscattini ed infine del dottor Lambertucci) *«di informazioni segrete precise e circostanziate in relazione all'iter dei procedimenti relativi al rila-*

*scio di informazioni antimafia o di iscrizione alla cd. White list, nonché di copie di atti endo-procedimentali ancora segreti (es. verbali del gruppo Interforze, relazioni di intervento delle Forze di polizia delegate al compimento di atti dal prefetto di Modena, ecc.) presenti presso la Prefettura di Modena; informazioni ed atti segreti messi a disposizione di tutto il nucleo familiare Bianchini a partire dalla primavera del 2014 ...»* (brano tratto testualmente dal predetto *Doc.* IV, n. 3).

I fatti contestati all'onorevole Giovanardi risultano completamente incompatibili ed estranei rispetto alla fattispecie «dell'opinione espressa» contemplata dall'articolo 68 della Costituzione.

L'*opinio* presuppone ontologicamente l'espressione di un giudizio valutativo, di convinzioni, di idee, di critiche, elementi non presenti nei fatti predetti relativi all'articolo 326, nei quali l'indagato si limita a mettere a disposizione di tutto il nucleo familiare Bianchini informazioni ed atti segreti. L'informazione segreta e l'atto segreto sono elementi precostituiti che non presuppongono alcun giudizio valutativo del parlamentare, alcuna espressione di *opinio* quindi, atteso che lo stesso si limita – secondo la tesi accusatoria – a mettere indebitamente a disposizione dei Bianchini tali elementi informativi. Non c'è valutazione, non c'è alcuna espressione di giudizio, non vi è quindi alcuna opinione.

Per i motivi fin qui evidenziati il relatore prospetta l'opportunità che la Giunta proponga all'Assemblea di dichiarare la non sussistenza dell'insindacabilità rispetto ai fatti contestati relativi all'articolo 326 del codice penale.

Occorre ora verificare la configurabilità o meno di un'opinione espressa rispetto alle altre tre fattispecie contestate, ossia violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti (articolo 338 del codice penale), oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341-*bis* del codice penale) e violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale (articolo 336 del codice penale).

Va evidenziato preliminarmente, sul piano metodologico, che vanno tenuti distinti, ai fini dell'accertamento preliminare di competenza del Senato, la fattispecie penale astrattamente configurabile (ad esempio diffamazione nella maggior parte dei casi di insindacabilità, ma anche oltraggio a pubblico ufficiale) dall'opinione espressa che connota i fatti ascrivibili alla fattispecie penale.

Per la fattispecie di minaccia a corpo amministrativo, contestata al senatore Giovanardi, l'articolo 338 del codice penale richiede un dolo specifico, caratterizzato teleologicamente dall'intenzione di turbare o ostacolare il funzionamento dell'istituzione. Occorre quindi non solo una semplice minaccia, ma anche che la stessa abbia la specifica finalità di impedire o turbare il funzionamento dell'istituzione. Il suddetto profilo teleologico, che caratterizza il dolo specifico richiesto dalla fattispecie incriminatrice, rende incompatibile la stessa con la figura dell'opinione espressa, sulla quale l'articolo 68 della Costituzione incentra l'insindacabilità. L'alveo costituito dall'opinione espressa viene ampiamente superato dal predetto dolo specifico, che altera la natura di diritto di critica riconosciuta

all'opinione espressa dal parlamentare, trasformandola in una finalità di coartazione dell'organo stesso, del tutto estranea all'ambito della prerogativa.

Analogo ragionamento può essere prospettato riguardo all'articolo 336 del codice penale, che parimenti richiede non solo la minaccia rivolta al pubblico ufficiale, ma anche un dolo specifico costituito dalla finalità di impedire od ostacolare il compimento di un atto del suo ufficio. Anche in tal caso la coartazione costituita dalla minaccia appare teleologicamente orientata ad impedire un atto d'ufficio ed in quanto tale esula quindi dall'ambito dell'opinione espressa e del diritto di critica che caratterizza tale figura.

Per i fatti contestati all'onorevole Giovanardi relativi agli articoli 336 e 338 del codice penale il relatore prospetta l'opportunità, quindi, che la Giunta proponga all'Assemblea la dichiarazione della non sussistenza dell'insindacabilità. Si precisa che nella sede istruttoria in questione, relativa ad una richiesta di deliberazione relativa ad un'insindacabilità di opinioni espresse, la Giunta non entra nel merito dell'eventuale utilizzo nei confronti del predetto parlamentare della videoregistrazione operata dal signor Bianchini. Rispetto a tali profili la Giunta si riserva comunque la facoltà di proporre all'Assemblea del Senato il sollevamento di fronte alla Corte costituzionale di un conflitto di attribuzione nei confronti della competente autorità giudiziaria, nell'eventualità in cui la stessa utilizzi nei confronti dell'onorevole Giovanardi (senatore all'epoca dei fatti) le predette captazioni senza acquisire preventivamente l'autorizzazione del Senato all'utilizzo delle stesse.

Nel caso di oltraggio la fattispecie penale contemplata dal codice appare invece compatibile con la figura dell'opinione espressa.

La valenza fortemente critica di un'opinione espressa da un parlamentare può lambire astrattamente reati di diffamazione, ma anche reati di oltraggio a pubblico ufficiale quando l'offesa oggetto della norma incriminatrice trova un sostrato in un'*opinio* atta a radicare un diritto di critica, aspra ma pur sempre con valenza funzionale orientata nella direzione della menzionata critica.

La prerogativa dell'insindacabilità presuppone un rafforzamento per i parlamentari del diritto di libertà di manifestazione del proprio pensiero, riconosciuto a tutti i cittadini dall'articolo 21 della Costituzione, ma ampliato nella sua connotazione per i membri del Parlamento in relazione all'esigenza funzionale costituita dal ruolo che svolgono. La libertà di manifestazione del proprio pensiero assume, quindi, la valenza di diritto più ampio per questi ultimi, in ossequio all'esigenza di preservarne l'autonomia e di sottrarli alle influenze e ai ricatti di gruppi di pressione, i quali potrebbero minare il diritto di denuncia politica e di critica che costituisce un elemento fondamentale del profilo funzionale di un parlamentare. Proprio tale diritto di critica e di denuncia politica può determinare la configurabilità astratta di una fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale, che tuttavia rientra nell'ambito della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione ove si sostanzi innanzitutto in un'opinione e

poi che costituisca una divulgazione *extra moenia* di contenuti già prospettati nelle aule parlamentari o in atti tipici parlamentari.

Sul piano concreto si osserva quindi che, nel caso di specie, il senatore Giovanardi riteneva che l'esclusione dalla *white list* della ditta Bianchini fosse un'ingiustizia, riteneva che tale misura fosse del tutto infondata sulla base di un proprio convincimento, di un proprio giudizio valutativo, in definitiva sulla base di una propria opinione, fortemente critica rispetto all'operato dei pubblici ufficiali coinvolti, ma pur sempre agganciata all'alveo dell'*opinio*.

L'opinione del senatore Giovanardi si sostanziava nel fatto che, secondo un suo giudizio o convincimento personale, la ditta Bianchini avesse diritto ad essere inclusa nella *white list* e conseguentemente l'esclusione della stessa fosse un abuso del quale dovevano rispondere tutti i pubblici ufficiali che l'avevano decisa o che avevano contribuito a tale ingiusto (a suo giudizio) esito procedimentale. È un'opinione espressa dal senatore Giovanardi con locuzioni critiche molto aspre, ma pur sempre un'opinione ai fini della verifica preliminare in questione.

Alla luce di tali elementi, rispetto all'oltraggio a pubblico ufficiale può ritenersi che sussista la prerogativa in questione, consentendo i fatti posti alla base di tali imputazione la configurabilità della fattispecie dell'opinione espressa, ai fini della insindacabilità di cui all'articolo 68 della Costituzione.

In altri termini, per le fattispecie in questione delle quali si è reso protagonista il senatore Giovanardi sussiste ontologicamente un'opinione espressa, un giudizio valutativo fortemente critico, che lambisce il terreno dell'oltraggio, ma che presuppone comunque l'espressione di una «opinione», sia pure espressa in termini così aspri da consentire l'astratta configurazione di un comportamento di oltraggio.

Va tuttavia rilevato che l'elemento della configurazione ontologica dell'*opinio* è condizione necessaria, ma non sufficiente, atteso che esistono due categorie di opinioni espresse da un parlamentare, ossia quelle non collegate da alcun nesso funzionale con atti *intra moenia* – in quanto tali irrilevanti ai fini della prerogativa – e quelle invece per le quali il predetto nesso funzionale sussiste, idonee quindi a radicare l'immunità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Nel caso di specie, nell'interrogazione a risposta scritta n. 4-08933 del 16 gennaio 2013 relativa al rigetto della domanda di iscrizione alla *white list* della ditta F.lli Baraldi S.p.A., l'onorevole Giovanardi ha evidenziato i danni economici subiti dalla ditta sottolineando come «*la decisione, del tutto discrezionale, della prefettura di Modena certamente non contrasta gli interessi della criminalità organizzata, mentre mette in ginocchio una stimata impresa locale aggravando ancor più i disastrosi effetti del terremoto*».

In riferimento al respingimento della domanda della Ge.Co. S.r.l., il 15 marzo 2013 nell'interrogazione a risposta scritta n. 4-08996, il senatore nelle premesse definiva «*arbitrarie e non adeguatamente motivate*» le decisioni della Prefettura di Modena che avrebbero causato «*gravissimi*

*danni all'economia locale senza incidere minimamente nel contrasto alla criminalità organizzata*» e chiedeva conto al Ministro dell'interno delle modalità messe in atto dalla Prefettura per la gestione delle domande di iscrizione, e del loro eventuale rifiuto, alla *white list.*

In seguito, il 21 marzo 2013, nell'interpellanza n. 2-00002, sempre sulla Ge.Co. S.r.l., il senatore ritornava sulla gestione delle iscrizioni alla *white list* da parte della Prefettura di Modena e concludeva domandando se il Ministro non ritenesse «*che i provvedimenti assunti, la negazione dell'accesso agli atti e la discrezionalità a giudizio dell'interpellante assoluta delle decisioni non violino clamorosamente i princìpi di legalità contenuti nella nostra Costituzione*».

Il 15 maggio 2013 presentava l'interpellanza n. 2-00016 riferita alla Baraldi e ai provvedimenti interdittivi della Prefettura di Modena che l'avevano colpita, sosteneva che la Prefettura aveva agito «inopinatamente» e «*sulla base non di prove o di un provvedimento di un magistrato, ma di meri sospetti e indizi*». Proseguiva con le seguenti considerazioni: «*mantenendo l'interdittiva ingiusta e ingiustificata nei confronti di un'impresa sana e pulita si finisce paradossalmente per favorire negli appalti pubblici altre imprese che potrebbero essere invece affiliate o contigue alla criminalità organizzata; sotto il profilo della civile convivenza, l'aspetto a giudizio dell'interpellante più grave della vicenda consiste nel fatto che il prefetto di Modena con il suo comportamento mina alla base e rompe il rapporto di fiducia che i cittadini onesti e laboriosi hanno con le istituzioni*».

Nel suo intervento in Aula del 6 giugno 2013, illustrativo dell'interpellanza n. 2-00001 sulla cooperativa Coopsette, segnalava le conseguenze di tipo occupazionale legate ai provvedimenti di esclusione dalle *white list*, riferendosi anche alle vicende della Ge.Co. e della Baraldi e sottolineava la «discrezionalità» dei provvedimenti e il «meccanismo contorto» di gestione dei ricorsi contro le interdittive. Chiudeva con le seguenti parole: «*Non vorrei che la lotta alla mafia, alla 'ndrangheta e alla camorra, che è sacrosanta, diventasse un favore fatto alla 'ndrangheta, alla camorra e alla criminalità organizzata. [...] Ma è questo il modo di combattere la mafia, la camorra e la 'ndrangheta? Sarebbe questo? E quando queste aziende falliranno, non è che poi verrà qualcuno a prendere il loro posto? [...] io con questa interpellanza voglio sottolineare la necessità – credo che il Governo lo stia facendo in un decreto-legge – di fissare dei paletti che non mettano in capo a una sola persona – cioè un prefetto – il diritto di vita e di morte rispetto a vicende che coinvolgono centinaia di persone e di lavoratori, in una procedura che è totalmente opaca e che non ha nessuna garanzia giurisdizionale. Ripeto: nessuna garanzia giurisdizionale. Tutto si basa su rapporti di polizia giudiziaria, che, come sanno i colleghi del Sud, troppe volte – quindi non vorrei che si esportasse anche al Nord – sono costruite su dicerie, sentito dire, rapporti familiari o l'essere stati visti al bar. Non è che su queste cose si possa costruire una vicenda che – poi – ha delle ripercussioni sul territorio che possono essere devastanti*».

Dopo la risposta del Vice ministro dell'interno Bubbico, concludeva dicendosi contento delle misure annunciate dal Vice ministro perché «*nel momento in cui il Governo afferma che dobbiamo intervenire con un decreto-legge mostra la consapevolezza che il problema è gigantesco*».

Relativamente all'impresa Bianchini, colpita anch'essa da interdittiva antimafia, l'onorevole Giovanardi presentava un'interpellanza il 26 febbraio 2014 che definisce «incomprensibile» l'atteggiamento dell'autorità amministrativa, la quale si sarebbe rifiutata di «*revocare le interdittive anche quando sono stati rimossi gli elementi del supposto pericolo*» e concludeva chiedendo al Ministro dell'interno quali fossero le iniziative che intendeva assumere «*per revocare l'interdittiva antimafia che ha colpito l'impresa Bianchini e più in generale per introdurre nel nostro ordinamento i correttivi a questa normativa, a giudizio dell'interpellante surreale, che ha sinora prodotto soltanto la perdita di centinaia di posti di lavoro, intralciato la ricostruzione e neppur minimamente contrastato le attività criminose così come illustrato presso la Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere dal professor Fiandaca l'11 febbraio 2014*».

Sempre sulla Bianchini, il 22 luglio 2014 presentava un'altra interpellanza, la n. 2-00182, le cui conclusioni sono le seguenti: «*A parere degli interroganti le sanzioni interdittive antimafia dovrebbero avere come scopo quello di proteggere la società e le imprese da potenziali pericoli di infiltrazioni mafiose; nel caso in questione la stessa Prefettura non mette in dubbio l'onestà dell'imprenditore che ha tempestivamente rimosso tutte le cause di sospetto indicate nell'interdittiva provvedendo ad esempio immediatamente al licenziamento dei lavoratori assunti dopo il terremoto, si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per evitare che strumenti pensati per combattere la criminalità organizzata non producano come unico effetto quello di distruggere aziende sane, provocare disoccupazione e impedire a chi ha la sfortuna di esserne vittima, e ai propri familiari, di continuare a svolgere attività imprenditoriali*».

Si segnala inoltre che il 21 ottobre 2014, poco dopo la conversazione con i due Ufficiali dei Carabinieri avuta a Modena, presentava un'ulteriore interpellanza riferita alla ditta Bianchini chiedendo «*quali iniziative il Governo intenda adottare per evitare che le interdittive antimafia comportino la distruzione delle aziende; in base a quali motivazioni, in uno stato di diritto, le supposte responsabilità dei padri coinvolgano anche i figli*».

Pochi giorni dopo, il 29 ottobre 2014, intervenendo in Aula durante la discussione congiunta di tre relazioni della Commissione antimafia (*Doc.* XXIII n. 2, n. 3 e n. 4) si esprimeva in questi termini: «*Ci troviamo di fronte ad una situazione kafkiana, specialmente al Nord, dove imprese sane e cittadini perbene vengono colpiti in modi – adesso vi leggerò come – che, secondo me, sono indegni di un Paese civile perché ci riportano alla Santa Inquisizione, visto che si tratta di situazioni nelle quali i cittadini non possono difendersi rispetto alle accuse che vengono sollevate nei loro confronti. [...] Come ho già detto in Commissione antimafia, ci sono*

*intimidazioni, ci sono minacce, ricatti e scalate societarie in galera. Queste persone vengono inquisite. Ma lo Stato, i prefetti, l'interforze non devono essere percepiti dal cittadino come dei nemici. [...] I cittadini devono essere alleati nella lotta contro la criminalità organizzata; devono avere paura della mafia, della 'ndrangheta e della camorra, non possono avere paura delle istituzioni, non possono considerare le istituzioni come loro nemici. Se ci mettiamo su questo piano di fanatismo, finirà che, invece di fare un dispetto alla mafia e di combatterla, le faremo una cortesia».*

Alla luce di tali atti *intra moenia*, tutti caratterizzati dalla sussistenza del nesso funzionale e anche del cosiddetto legame temporale (atteso che i fatti contestati risalgono all'ottobre 2014, e gli atti *intra moenia* sono stati presentati entro lo stesso mese di ottobre), il relatore propone che per l'imputazione di oltraggio (articolo 341-*bis* del codice penale) si riconosca l'esistenza della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, precisando che la fattispecie di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 137 del 2001 (citata dal Tribunale a sostegno della propria richiesta) è sicuramente diversa da quella di cui al documento in titolo atteso che, come chiarisce la Consulta, nel caso del 2001 era ravvisabile solo un *«generico collegamento con un contesto politico indeterminabile del tutto avulso dall'esercizio di funzioni parlamentari suscettibili di essere concretamente individuate»* (brano riportato testualmente dalla predetta sentenza della Corte). Nel caso in esame, invece, il collegamento non è affatto generico, ma al contrario inerisce a specifici atti e attività *intra moenia*, in grado di radicare quindi il nesso funzionale.

In conclusione il relatore prospetta l'opportunità che la Giunta proponga all'Assemblea di dichiarare l'insussistenza dell'insindacabilità per i fatti relativi alle fattispecie contestate di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (articolo 326 del codice penale), di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti (articolo 338 del codice penale) e di violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale (articolo 336 del codice penale) ed altresì che venga invece riconosciuta la prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione per i fatti relativi alla fattispecie contestata di oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341-*bis* del codice penale).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(*Doc.* IV, n. 9) Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli nei confronti del senatore Luigi Cesaro**

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 15 settembre 2021.

Il relatore, senatore CUCCA *(IV-PSI)* ricorda che in data 30 settembre 2021, nei termini stabiliti dalla Giunta nella seduta del 15 settembre, il senatore Cesaro ha presentato memoria difensiva nella quale contesta l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza nonché del pericolo di reiterazione del reato posti alla base della richiesta di autorizzazione all'applicazione della misura degli arresti domiciliari.

In estrema sintesi, quanto ai gravi indizi di colpevolezza si rileva nella suddetta memoria che l'autorità giudiziaria aveva ritenuto indispensabile come elemento di prova l'utilizzo, richiesto al Senato, di 28 conversazioni intercettate; di queste il Senato ne ha autorizzate 6 delle quali solo 2 con contenuto discorsivo e sicuramente non idonee ad integrare le condizioni di cui all'articolo 273 del codice di procedura penale. Pertanto, rileva che l'unica fonte probatoria fondamentale sarebbero le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, peraltro ritenute inattendibili in altre vicende analoghe e collegate, e che comunque, a norma dell'articolo 192 del codice di procedura penale sono valutabili solo unitamente ad altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità.

Quanto al pericolo di reiterazione del reato viene segnalato come agli atti non emergano comportamenti del senatore Cesaro che possano indurre a ritenere ancora «attuale» il pericolo di recidiva. In tutti i procedimenti precedenti è stato sempre assolto o prosciolto.

Infine, si argomenta la sussistenza nei confronti del senatore Cesaro del *fumus persecutionis*, rilevando che nel corso degli ultimi anni egli è stato oggetto di plurime iniziative giudiziarie all'esito delle quali è stata ripetutamente affermata la sua totale estraneità da collegamenti con la criminalità organizzata.

Per tutte le considerazioni esposte apparirebbe evidente l'intento persecutorio sotteso a quest'ultima iniziativa giudiziaria.

Il relatore si riserva di avanzare la propria proposta conclusiva nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*VERIFICA DEI POTERI*

**Regione Veneto**

Il relatore, senatore DURNWALDER *(Aut (SVP-PATT, UV))*, fa presente che, a seguito della scomparsa del senatore Paolo Saviane, proclamato nel collegio plurinominale 1 della regione Veneto per la lista della Lega, si è reso vacante un seggio tra gli eletti con il riparto proporzionale, per cui occorre procedere all'indicazione di subentro.

Nel caso in cui rimanga vacante un seggio si applicano, in via generale, i commi 2 e 3 dell'articolo 84 *del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,* ai quali gli articoli

17-*bis* e 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 «*Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica*» fanno riferimento.

Il predetto comma 2 dispone che, nel caso in cui una lista abbia esaurito i candidati presentati in un collegio plurinominale, il seggio debba essere assegnato alla lista negli altri collegi plurinominali della regione e nel caso in cui sia esaurito anche il numero dei candidati nei collegi plurinominali, il comma 3 prevede che il seggio sia attribuito, ai candidati, non risultati eletti, della medesima lista nei collegi uninominali.

Nel caso concreto la lista della Lega, lista di appartenenza del senatore Paolo Saviane, ha esaurito il numero dei candidati non eletti nella regione. Pertanto non è possibile applicare i commi 2 e 3 citati.

Al fine di individuare il candidato non eletto che dovrebbe subentrare al senatore Saviane, si deve far riferimento ai seguenti articoli del *Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica:*

A) Operazioni iniziali ai fini delle prime proclamazioni:

17-*bis. 1.* Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.

*2.* Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, si applica l'articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ad eccezione di quanto previsto dai commi 4, 6 e 7.

B) Operazioni successive ai fini dei subentri in corso di legislatura:

*19. 2. Nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio plurinominale si applica l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.*

Si riportano di seguito i commi rilevanti degli articoli 86 e 84 del *Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati:*

*86. 2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 2, 3, 4 e 5 (richiamato dal citato art. 19).*

*84 4. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 3 residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunica-*

*zione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2. Qualora al termine delle operazioni di cui ai precedenti periodi residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. (comma escluso espressamente dall'art. 17-*bis, *ma non anche dall'art. 19).*

*5. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 4 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista in un collegio plurinominale, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente già utilizzate, secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine delle operazioni di cui al primo periodo residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti alle liste facenti parte della medesima coalizione negli altri collegi plurinominali della circoscrizione, partendo da quello in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procedendo secondo quanto previsto dal primo periodo; si procede successivamente nei collegi plurinominali in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, secondo l'ordine decrescente.*

Potrebbero in via generale e astratta prospettarsi tre ipotesi.

In primo luogo, in applicazione dell'articolo 19, comma 2, del *Testo unico per l'elezione del Senato della Repubblica* (riguardante nello specifico i subentri in corso di legislatura), il quale rinvia *tout court* all'articolo 86 del *Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*, che rinvia a sua volta ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 84; in considerazione del fatto che il Senato – approvando nella seduta del Senato del 31 luglio 2019 la relazione della Giunta sulla proclamazione di un candidato in Umbria dato che in Sicilia il Movimento 5 Stelle aveva esaurito i candidati non eletti – ha ritenuto applicabili anche in Senato le norme della legislazione elettorale comportanti lo slittamento tra regioni delle proclamazioni in caso di necessità e quindi ha implicitamente reputato non ostativo a tal fine il dettato dell'articolo 57 della Costituzione circa l'elezione su base regionale del Senato; si procede a verificare che la lista Lega ha ottenuto il più alto quoziente, che non ha dato luogo ad attribuzione di seggi nell'ambito delle varie circoscrizioni, nella regione Calabria.

Pertanto, il seggio sarebbe da attribuire alla predetta lista nella regione Calabria. Il «primo dei non eletti» della lista Lega nella regione Calabria è la candidata Clotilde Minasi, essendo Matteo Salvini già stato proclamato nella regione Lazio in sede di prima ripartizione dei seggi (seppur

in esito alle correzioni legate ad un giudizio di contestazione di elezione, sempre approvate nella seduta del 31 luglio 2019) e quindi sotto il profilo formale non essendo un candidato «non eletto».

In secondo luogo, visto l'articolo 17-*bis*, che esclude l'applicazione per il Senato del comma 4 dell'articolo 84 del D.P.R. 361 del 1957, dovrebbe invece trovare applicazione il comma 5 dell'articolo 86 del medesimo D.P.R., secondo cui occorre considerare un'altra lista della stessa coalizione di cui faceva parte la Lega, che nello stesso collegio plurinominale abbia ottenuto la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata; considerato che comunque dalla ricordata relazione della Giunta sul caso Sicilia si potrebbero trarre argomenti relativi al fatto che in Senato, a differenza della Camera, il comma 4 (criterio dell'altra regione) troverebbe applicazione solo in caso di un infruttuoso esito del comma 5 (criterio della lista della coalizione nella stressa regione), che quindi dovrebbe essere applicato con priorità, anche perché garantirebbe una maggiore aderenza al dettato costituzionale circa l'elezione del Senato su base regionale; si procede pertanto a verificare che il più alto quoziente non utilizzato nel collegio plurinominale 1 della regione Veneto appartiene alla lista Fratelli d'Italia, facente parte, alle elezioni politiche del 2018, della medesima coalizione della lista Lega, per cui il seggio sarebbe da attribuire alla predetta lista.

Il primo dei non eletti della lista Fratelli d'Italia nel collegio plurinominale 1 della regione Veneto è il candidato Bartolomeo Amidei.

In terzo luogo, visto l'articolo 17-*bis*, che esclude l'applicazione per il Senato del comma 4 dell'articolo 84 del D.P.R. 361 del 1957, troverebbe applicazione il comma 5 dell'articolo 86 del medesimo D.P.R. (criterio della coalizione).

Tuttavia, occorre un'interpretazione della norma sostanzialistica e adeguatrice, la quale sia rispondente alla sua *ratio*, che è quella di non alterare gli equilibri politici fra gli schieramenti e nel rapporto tra maggioranza e opposizione.

Pertanto, appare opportuno applicare la disposizione tenendo conto della Lega e delle sue posizioni attuali, e quindi far riferimento ad una nozione aggiornata di coalizione «residua allo stato dei fatti», che vede nell'attuale maggioranza la presenza anche della Lega e di Forza Italia ancora insieme, ma non di Fratelli d'Italia.

Sulla base di queste premesse il seggio vacante non può essere attribuito alla lista di Fratelli d'Italia, a causa delle note divergenti posizioni rispetto alla Lega con riferimento all'attuale Governo. Ma deve essere assegnato alla lista della «attuale coalizione residua» che ha ottenuto il più alto quoziente non utilizzato nel collegio plurinominale 1 della regione Veneto, vale a dire alla lista di Forza Italia.

Avendo questa lista esaurito i candidati in quel collegio plurinominale, secondo la legge elettorale si deve passare a quelli del collegio plurinominale 2. Pertanto risulta che il primo dei non eletti della lista Forza Italia nella regione Veneto è la candidata Luigia Modonesi.

Il relatore ritiene necessario rappresentare le indicazioni derivanti dalla legge elettorale e le varie opzioni interpretative, riservandomi di sottoporre alla Giunta una proposta conclusiva al termine della discussione.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.

Il senatore GRASSO *(Misto-LeU-Eco)* avanza una proposta di integrazione istruttoria per consentire ai tre candidati potenzialmente interessati al subentro nel seggio vacante di poter fornire alla Giunta documentazione a supporto delle tesi giuridiche che sono state prospettate dal relatore. Tale acquisizione documentale potrebbe infatti consentire alla Giunta di disporre di tutti gli elementi per poter decidere sulla questione.

Il senatore BALBONI *(FdI)* chiede al relatore un chiarimento circa il concetto di «coalizione residua allo stato dei fatti».

Il relatore, senatore DURNWALDER *(Aut (SVP-PATT, UV))*, precisa che tale formula non si rinviene nella dottrina ma ha una valenza esclusivamente discorsiva, volta a prospettare in modo completo le varie opzioni interpretative in campo.

Ad avviso del senatore PAROLI *(FIBP-UDC)* la fattispecie in esame induce ad una riflessione di carattere generale sul sistema elettorale che contiene al suo interno norme spesso datate e oggetto di successive stratificazioni, con conseguente disciplina non sempre coerente. In tale senso, possono anche essere delineate delle interpretazioni adeguatrici e di tenore innovativo.

Dichiara di condividere peraltro la proposta di acquisizione documentale formulata dal senatore Grasso, dato che è indubbio che ciascuno dei candidati vanta un'aspettativa legittima. Di conseguenza, è plausibile che ciascuno di essi possa avanzare le proprie argomentazioni di carattere giuridico, purché questo avvenga in tempi brevi.

Il senatore DE FALCO *(Misto)* aderisce alla proposta avanzata dal senatore Grasso, visto che ciascuno dei candidati vanta una posizione giuridica soggettiva da tutelare. Quanto poi al concetto di coalizione, ritiene che esso debba essere interpretato in modo sostanziale e non formalistico.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI *(L-SP-PSd'Az)*, pur reputando astrattamente condivisibile la proposta di acquisizione documentale suggerita dal senatore Grasso, reputa preferibile che la Giunta valuti dapprima al proprio interno le opzioni interpretative riassunte dal relatore.

Coglie l'occasione infine per richiedere la convocazione di un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per una programmazione più funzionale delle sedute che consenta a tutti i senatori di poter partecipare ai lavori.

Il PRESIDENTE preannuncia quindi che al termine della odierna seduta è immediatamente convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

Il senatore GIARRUSSO *(Misto-I-PVU)* esprime alcune riserve sulla proposta del senatore Grasso che potrebbe comportare una dilatazione dei tempi di definizione della vicenda in esame. A suo avviso, infatti, il resoconto pubblico della seduta odierna mette nelle condizioni ciascun candidato di poter prospettare alla Giunta le proprie argomentazioni, qualora ritenuto necessario.

Il senatore BALBONI *(FdI)* esprime la propria contrarietà alla proposta avanzata dal senatore Grasso.

Il senatore URRARO *(L-SP-PSd'Az)* ritiene che la Giunta dovrebbe innanzitutto approfondire al proprio interno le opzioni interpretative descritte nella relazione introduttiva.

Il senatore BONIFAZI *(IV-PSI)* evidenzia che la possibilità di acquisire pareri esterni, sicuramente autorevoli, potrebbe limitare l'autonomia decisionale della Giunta.

Il senatore GRASSO *(Misto-LeU-Eco)* dichiara di ritirare la proposta di acquisizione documentale che aveva inizialmente formulato, atteso che sulla stessa non si registra un consenso unanime.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il senatore Grasso, che aveva certamente prospettato una proposta di carattere innovativo, avverte quindi che il seguito dell'esame proseguirà in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Circoscrizione Estero – ripartizione America meridionale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 30 gennaio 2019 e proseguito nelle sedute del 9 e 17 aprile 2019, 8 gennaio, 21 ottobre e 2 dicembre 2020, 4 e 17 marzo, 26 maggio, 9 giugno e 21 luglio 2021.

Il relatore, senatore CUCCA *(IV-PSI)*, dopo aver ricordato che nella scorsa seduta aveva riassunto i termini della vicenda in esame innescata da un esposto presentato dal candidato Fabio Porta, reputa che, a suo giudizio, sussistono le condizioni per avviare la procedura di contestazione dell'elezione del senatore Cario. Infatti, tale fase consentirebbe a tutti i soggetti interessati di poter esprimere le proprie posizioni, nel rispetto del principio del contraddittorio. D'altro canto, occorre definire tale vicenda

visto lo stato avanzato della legislatura e la condizione di incertezza nella quale versano tanto il senatore interessato quanto il presentatore dell'esposto.

Il PRESIDENTE avverte quindi che nella prossima seduta la Giunta potrà essere chiamata a pronunciarsi sulla proposta delineata dal relatore Cucca.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Comunicazioni del Presidente in materia di verifica delle elezioni**

Il PRESIDENTE, nel riservarsi ulteriori iniziative affinché l'Assemblea esamini i documenti approvati dalla Giunta sulla contestazione delle elezioni di senatori eletti nelle regioni Campania e Puglia, ricorda che risulta ancora pendente la questione della ineleggibilità del senatore Manca, prospettata nella regione Emilia-Romagna a seguito di un esposto presentato alla Giunta.

Il senatore PAROLI *(FIBP-UDC)*, nelle vesti di relatore della regione Emilia-Romagna, ricorda che nell'ultima seduta aveva fornito alla Giunta una ricostruzione complessiva dei fatti e della normativa. Reputa in ogni caso opportuna la fase della discussione per poter raccogliere valutazioni e contributi utili ai fini della presentazione della proposta conclusiva.

Il senatore BONIFAZI *(IV-PSI)*, dopo aver rilevato che la discussione era stata già avviata con l'intervento del senatore Grasso, sollecita la definizione di tale vicenda con la chiusura della discussione e la votazione della proposta finale.

Il PRESIDENTE avverte quindi che in una prossima seduta sarà inserito anche il seguito della questione richiamata per la regione Emilia-Romagna.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il PRESIDENTE avverte che è immediatamente convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Giunta.

*La seduta termina alle ore 16.*

## Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

**Riunione n. 20**

*Presidenza del Presidente*
GASPARRI

*Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,15*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

# COMMISSIONI CONGIUNTE

**3ª (Affari esteri, emigrazione)**

del Senato della Repubblica

con la Commissione

**III (Affari esteri e comunitari)**

della Camera dei deputati

Mercoledì 6 ottobre 2021

## Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

**Riunione n. 6**

*Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera*
FASSINO

*Orario: dalle ore 8,35 alle ore 10,05*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, AMBASCIATORE ETTORE SEQUI, NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 300 (SCHEMA DI DPR CONCERNENTE REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AI REGOLAMENTI DI CUI AI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 MAGGIO 2010, N. 95, E 1º FEBBRAIO 2010, N. 54)*

# COMMISSIONI CONGIUNTE

**5ª (Programmazione economica, bilancio)**

del Senato della Repubblica

con la Commissione

**V (Bilancio, tesoro e programmazione)**

della Camera dei deputati

Mercoledì 6 ottobre 2021

## Plenaria

**27ª Seduta**

*Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera*
MELILLI

*indi del Presidente della 5ª Commissione del Senato*
PESCO

*Interviene il ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco, accompagnato dal ragioniere generale dello Stato, Biagio Mazzotta, dal direttore della I Direzione, analisi economico-finanziaria, Riccardo Barbieri, dal direttore dell'Ispettorato generale di contabilità e finanza pubblica, Pierpaolo Italia, dal consigliere, Pietro Rizza, dai funzionari Maria Teresa Monteduro e Daniel Forlini e dal portavoce del Ministro, Lorenzo Salvia.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente MELILLI avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla *web-TV* e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente

conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione, ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del Regolamento del Senato e dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati, in ordine alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza per il 2021 (*Doc.* LVII, n. 4-*bis* e Allegati): audizione del Ministro dell'economia e delle finanze**

Il presidente MELILLI *(PD)* introduce l'audizione.

Il ministro dell'economia e delle finanze Daniele FRANCO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i senatori FERRO *(FIBP-UDC)*, Marco PELLEGRINI *(M5S)*, Erica RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)*, MANCA *(PD)*, Roberta FERRERO *(L-SP-PSd'Az)*, che interviene da remoto, DELL'OLIO *(M5S)*, e il presidente PESCO *(M5S)*, nonché i deputati DEL BARBA *(IV)*, PELLA *(FI)*, LOVECCHIO *(M5S)*, PETTARIN *(CI)*, GUBITOSA *(M5S)*, Ubaldo PAGANO *(PD)*, Ylenya LUCASELLI *(FDI)*, che interviene da remoto, FASSINA *(LEU)*, Andreina Silvana COMAROLI *(Lega)* e Claudio BORGHI *(Lega)*, che interviene da remoto, ai quali replica il ministro FRANCO.

Il presidente PESCO ringrazia il ministro FRANCO per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa l'audizione, nonché la procedura informativa in titolo.

*La seduta termina alle ore 10,45.*

# COMMISSIONI 2ª e 10ª RIUNITE

**2ª (Giustizia)**

**10ª (Industria, commercio e turismo)**

Mercoledì 6 ottobre 2021

## Plenaria

**10ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente della 10ª Commissione*
GIROTTO

*indi del Presidente della 2ª Commissione*
OSTELLARI

*Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini e il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2371)** ***Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GIROTTO comunica che alla scadenza del termine sono stati presentati 18 subemendamenti all'emendamento 3.100 dei relatori, nonché le seguenti riformulazioni 5.22 (testo 2), 5.29 (*già* 2.13 testo 2), 5.30 (*già* 2.14 testo 2), 5.31 (*già* 2.15 (testo 2), 3.3 (testo 2), 4.12 (testo 2), 5.23 (testo 2), 5.24 (testo 2), 5.26 (testo 2), 5.27 (testo 2), 10.2 (testo 2), 11.4 (testo 2), 11.6 (testo 2), 11.7 (testo 2), 11.8 (testo 2), 11.9 (testo 2), 17.5 (testo 2), 19.1 (testo 2), 19.2 (testo 2), 23.1 (testo 2), 23.3 (testo

2), 23.5 (testo 2), 23.0.8 (testo 2), 23.0.14 (testo 2) e 27.0.2 (testo 2), tutti *(pubblicati in allegato)*.

Comunica altresì che il senatore Dal Mas ha sottoscritto gli emendamenti 1.0.3, 1.0.10, 14.0.1, 20.0.1, 23.0.9, 23.0.10 e 23.0.11 e li ha ritirati per trasformarli, rispettivamente, negli ordini del giorno G/2371/9/2 e 10, G/2371/10/2 e 10, G/2371/11/2 e 10, G/2371/12/2 e 10, G/2371/13/2 e 10, G/2371/14/2 e 10, G/2371/14/2 e 10 e G/2371/15/2 e 10 *(pubblicati in allegato)*.

Informa infine che la Commissione bilancio nella seduta di ieri ha reso parere con un'osservazione sul testo, con riferimento all'articolo 3, nonché i pareri su molti degli emendamenti, senza tuttavia concludere l'esame.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno.

La sottosegretaria BINI non accoglie l'ordine del giorno G/2371/1/2 e 10, che è ritirato dai proponenti.

La sottosegretaria BINI accoglie invece l'ordine del giorno G/2371/2/2 e 10. Invita poi a riformulare l'ordine del giorno G/2371/3/2 e 10, il cui dispositivo dovrebbe impegnare il Governo a «valutare l'opportunità di coinvolgere le rispettive associazioni di categoria nell'elaborazione degli indici di crisi, anche mediante l'introduzione di una norma specifica».

Il senatore CUCCA *(IV-PSI)* accoglie l'invito e riformula conseguentemente l'ordine del giorno G/2371/3/2 e 10 in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene accolto dalla sottosegretaria BINI.

La sottosegretaria BINI non accoglie l'ordine del giorno G/2371/4/2 e 10, mentre si riserva l'espressione della posizione del Governo in rodine agli ordini del giorno G/2371/5/2 e 10, G/2371/6/2 e 10 e G/2371/7/2 e 10 che, non facendosi osservazioni, vengono conseguentemente accantonati.

La sottosegretaria BINI non accoglie l'ordine del giorno G/2371/8/2 e 10, che viene conseguentemente ritirato dalla senatrice GAUDIANO *(M5S)*, che lo aveva fatto proprio.

La sottosegretaria BINI si riserva infine di esprimersi sugli ordini del giorno da G/2371/9/2 e 10 a G/2371/15/2 e 10, testé presentati dal senatore Dal Mas, i quali non facendosi osservazioni, vengono conseguentemente accantonati.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, nonché su quelli volti ad aggiungere emendamenti dopo l'articolo 1.

Il relatore COLLINA *(PD)* si dichiara contrario agli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, di contenuto identico. I predetti emendamenti sono ritirati dai proponenti, ad eccezione del senatore BALBONI *(FdI)*, che insiste per la votazione dell'emendamento 1.3.

Dopo un intervento del senatore MARTELLI *(Misto-I-PVU)*, il relatore COLLINA *(PD)* esprime parere contrario sugli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.11 e 1.0.12: su questi ultimi tre invita i proponenti alla trasformazione in ordine del giorno. Sugli identici emendamenti 1.0.13, 1.0.14, 1.0.15, 1.0.16, 1.0.17 e 1.0.18, il parere è favorevole esclusivamente al comma 1.

La sottosegretaria BINI esprime pareri conformi a quelli già espressi dal relatore.

Il senatore CALIENDO *(FIBP-UDC)* contesta il parere contrario espresso sugli emendamenti 1.8 e 1.9, alla luce del parere favorevole espresso sul comma 1 degli emendamenti da 1.0.13 a 1.0.18.

Il presidente GIROTTO prende atto della preferenza espressa da relatore e Governo sulla formulazione degli emendamenti da 1.0.13 a 1.0.18, ricordando che la loro approvazione provocherà l'assorbimento degli emendamenti 1.8 e 1.9.

Il senatore GIACOBBE *(PD)* ritira l'emendamento 1.0.12 e aggiunge la firma all'ordine del giorno G/2371/10/2 e 10. Ritira altresì l'emendamento 1.0.6. Quanto al suo emendamento 1.0.1, prende atto della presentazione dell'ordine del giorno G/2371/9/2 e 10 e lo sottoscrive, caldeggiandone l'accoglimento.

Il relatore COLLINA *(PD)* fa notare che la definizione di insolvenza incolpevole è difficilmente applicabile ad una procedura incentrata sulla valutazione di un esperto.

La relatrice MODENA *(FIBP-UDC)* ricorda l'esigenza di non rendere il giudizio in materia di insolvenza troppo discrezionale, motivo per il quale si è preferito incidere sul nesso causale. Concorda che la soluzione possa non apparire adeguata, ma una pronuncia del 2013 della Corte di cassazione è già abbastanza univoca sui criteri di colpevolezza dell'imprenditore e inserire in questa sede una definizione nuova potrebbe essere improprio. L'obiezione sistematica – accolta dai relatori dopo lungo dibattito con il Governo – è che la questione non va affrontata in una disciplina transitoria di apertura della crisi, ma deve entrare a regime nei codici civile e penale.

Il senatore GIACOBBE *(PD)* si augura che venga quanto meno accolto il relativo ordine del giorno, proprio alla luce degli argomenti testé utilizzati.

Il senatore MOLLAME *(L-SP-PSd'Az)* si unisce alla richiesta, dichiarandosi disponibile a ritirare il proprio emendamento 1.0.2 per sottoscrivere l'ordine del giorno G/2371/9/2 e 10, che potrebbe escludere la negligenza dell'amministratore dalla definizione di insolvenza incolpevole.

Anche il senatore CALIENDO *(FIBP-UDC)* chiede uno sforzo da parte del Governo, ricordando che la legge sulle crisi da sovraindebitamento rappresenta un precedente utile: già allora si individuò un'area di non responsabilità per le condotte incolpevoli.

Il senatore DAL MAS *(FIBP-UDC)* invoca la giurisprudenza (in cui la Cassazione ha valorizzato il principio di effettività per l'apertura delle procedure concorsuali) e la dottrina (che anche in ragione della pandemia ha individuato la forza maggiore per gli eventi estranei al concetto di colpevolezza). L'ordine del giorno G/2371/9/2 e 10 nel quale è trasformato l'emendamento 1.0.3, anche a sua firma, va in questa direzione.

Su invito del relatore COLLINA *(PD)*, la sottosegretaria BINI si impegna ad un'ulteriore consultazione con il Dicastero della giustizia, in proposito.

Stante il concomitante inizio dei lavori d'Assembla il PRESIDENTE sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 11,05.*

Il presidente GIROTTO rende noto di aver appena avuto, insieme al presidente Ostellari, un confronto con la Presidente del Senato sulle improponibilità per estraneità di materia degli emendamenti presentati al provvedimento, come preannunciato nella seduta di ieri. Dichiara quindi improponibili per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1 del Regolamento, i seguenti emendamenti: 6.6, 6.7, 6.8, 10.4, 10.5, 13.0.1, 20.0.1, 21.0.1, 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3, 23.0.4, 23.0.5, 23.0.40 (*già* 26.0.4), 23.0.50 (*già* 26.0.5), 23.0.6, 23.0.7, 23.0.8, 23.0.9, 23.0.10, 23.0.11, 23.0.12, 23.0.13, 23.0.14, 23.0.15, 23.0.17, 25.0.1, 26.0.2, 26.0.3, 26.0.8, 27.0.1, 27.0.2, 27.0.3, x1.1 (*già* 26.0.6). Tale declaratoria si estende anche alle riformulazioni finora presentate di emendamenti dichiarati improponibili.

Il senatore CALIENDO *(FIBP-UDC)* si dichiara stupito per le dichiarazioni di improponibilità riferite in particolare agli emendamenti 26.0.2 e 26.0.3 dei relatori, tenuto conto che già nel titolo del decreto-legge si fa riferimento a misure urgenti in materia di giustizia. Ritiene dunque che

in tale ambito non possano essere escluse proposte riferite all'organico dei magistrati, peraltro a suo avviso non sufficiente.

Il senatore MIRABELLI *(PD)* prende atto delle improponibilità dichiarate con riferimento all'usura, su cui sollecita il Governo ad impegnarsi affinché si provveda nel primo provvedimento utile.

Al riguardo, il presidente GIROTTO tiene a precisare che si è tentato di includere gli emendamenti in materia di usura all'interno del provvedimento, ma non è stato individuato un criterio tale da distinguere le proposte emendative in base all'attinenza più o meno marcata rispetto al contenuto del decreto-legge.

Dopo un breve intervento del senatore CALIENDO *(FIBP-UDC)* – secondo il quale, dato il titolo del decreto-legge, in materia di giustizia l'unico criterio sarebbe dovuto essere quello dell'urgenza – il presidente OSTELLARI fa notare che tutte le proposte emendative presentate sono ritenute urgenti dai rispettivi proponenti, ma occorrono gli strumenti normativi adatti.

Sui lavori delle Commissioni riunite prende brevemente la parola il senatore RIPAMONTI *(L-SP-PSd'Az)* per domandare come saranno organizzati i lavori nella giornata odierna.

Dopo interventi dei senatori CALIENDO *(FIBP-UDC)* e PILLON *(L-SP-PSd'Az)*, il presidente OSTELLARI si riserva di valutare l'andamento dei lavori, fermo restando che questa mattina si potrà proseguire fino alle ore 13, dopo una breve pausa per consentire alla Commissione giustizia di posticipare la propria seduta già convocata.

*La seduta, sospesa alle ore 11,30, riprende alle ore 11,35.*

Si procede con l'esame degli emendamenti all'articolo 1.

Gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.5 (fatto proprio dalla senatrice Gaudiano), 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.0.5 (fatto proprio dalla senatrice Gaudiano) e 1.0.6 sono ritirati dai proponenti.

Si procede con la votazione degli emendamenti 1.3 e 1.4, di contenuto identico: con dichiarazione di voto favorevole del senatore BALBONI, previa verifica del numero legale, gli emendamenti, messi ai voti congiuntamente, sono respinti.

L'emendamento 1.0.2 viene ritirato dal senatore RIPAMONTI *(L-SP-PSd'Az)* che sottoscrive l'ordine del giorno G/2371/9/2 e 10, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 1.0.3.

Viene messo ai voti l'emendamento 1.0.4: il senatore BALBONI *(FdI)* rilascia una dichiarazione di voto favorevole spiegando in sintesi le ragioni che lo hanno spinto alla formulazione di tale emendamento e che lo inducono a ritenere non soddisfacente la semplice conversione del medesimo in un ordine del giorno.

Il senatore CALIENDO *(FIBP-UDC)* invita il senatore Balboni a ritirare l'emendamento per poi ripresentarlo per l'aula.

La relatrice MODENA *(FIBP-UDC)* chiede al Sottosegretario se vi sia stata un'ulteriore riflessione sul punto da parte del Governo.

La sottosegretaria BINI afferma che non vi è stata la possibilità di ritornare sull'argomento.

Poiché l'invito al ritiro dell'emendamento non è accolto dal proponente, l'emendamento 1.0.4, con parere contrario del GOVERNO e del RELATORE, messo ai voti è respinto.

Gli emendamenti 1.0.7 e 1.0.8, con parere contrario del RELATORE e del GOVERNO e con la dichiarazione di voto favorevole del senatore BALBONI *(FdI)* (sull'emendamento 1.0.7 perché identico al successivo a sua firma), vengono messi ai voti congiuntamente e respinti.

L'emendamento 1.0.9, con parere contrario del RELATORE e del GOVERNO e con dichiarazione di voto favorevole del senatore BALBONI *(FdI)*, messo ai voti è respinto.

Il senatore MOLLAME *(L-SP-PSd'Az)* ritira l'emendamento 1.0.11 e aggiunge la firma all'ordine del giorno G/2371/10/2 e 10.

Su richiesta del senatore BALBONI *(FdI)* gli emendamenti 1.0.13, 1.0.14, 1.0.15, 1.0.16, 1.0.17 e 1.0.18, di identico tenore, vengono messi ai voti per parti separate, in ragione del parere espresso in guisa differenziata dal relatore per ciascuno dei due commi di cui tutti si compongono.

Il senatore CUCCA *(IV-PSI)*, in sede di dichiarazione di voto illustra il contenuto dell'emendamento a sua firma ed esprime condivisione per l'orientamento positivo del relatore e del Governo sul comma 1; tuttavia auspica una riflessione in merito all'esito del comma 2.

Dichiara voto favorevole il senatore BALBONI *(FdI)*, che condivide l'opinione espressa dal senatore Cucca circa la necessità che vi possa essere un'ulteriore riflessione sul contenuto del comma 2; preannuncia una dichiarazione di voto favorevole anche relativamente al comma 2.

Gli identici emendamenti 1.0.13, 1.0.14, 1.0.15, 1.0.16, 1.0.17, 1.0.18, limitatamente al comma 1, sono posti congiuntamente in votazione e approvati.

Si procede poi alla votazione della seconda parte, riferita al comma 2, dei suidicati emendamenti con parere contrario del RELATORE e del GOVERNO: essa risulta respinta a maggioranza.

Si procede con l'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Gli emendamenti 2.1, 2.2 (cui aggiunge firma la senatrice GAUDIANO *(M5S)*), 2.4 (cui aggiungono firma i senatori CALIENDO *(FIBP-UDC)* e DAL MAS *(FIBP-UDC)*), 2.5, 2.6 (cui aggiunge firma la senatrice GAUDIANO), 2.7, 2.8 (cui aggiunge firma il senatore CUCCA *(IV-PSI)*) vengono ritirati, dopo aver ricevuto pareri contrari della RELATICE e del GOVERNO.

Gli identici emendamenti 2.9 e 2.10 – con parere contrario del sottosegretario BINI e dei RELATORI – messi ai voti congiuntamente, con dichiarazione di voto favorevole del senatore BALBONI *(FdI)*, vengono respinti.

Il senatore GIACOBBE *(PD)* ritira l'emendamento 2.11.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 2.12, 2.13, 2.14 e 2.15 sono stati riformulati in testi 2 e ricollocati all'articolo 5.

L'emendamento 2.0.1, con parere contrario del GOVERNO e dei RELATORI, con dichiarazione di voto favorevole del senatore BALBONI *(FdI)*, messo ai voti è respinto.

Gli emendamenti all'articolo 3 vengono accantonati e si procede con gli emendamenti all'articolo 4.

L'emendamento 4.1 – previo parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO e con dichiarazione di voto favorevole del senatore BALBONI *(FdI)* – messo ai voti è approvato; conseguentemente l'emendamento 4.2 è assorbito.

L'emendamento 4.3 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti; l'emendamento 4.4 viene ritirato dal senatore MIRABELLI dopo aver ricevuto pareri contrari del relatore COLLINA *(PD)* e del GOVERNO.

L'emendamento 4.5 – con parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO e con dichiarazione di voto favorevole del senatore BALBONI *(FdI)* – messo ai voti è approvato.

Il PRESIDENTE registra l'unanimità in tale votazione.

Gli emendamenti 4.6 (cui aggiunge firma la senatrice GAUDIANO *(M5S)*), 4.7 e 4.9 vengono ritirati dopo aver ricevuto pareri contrari del relatore COLLINA *(PD)* e del GOVERNO.

L'emendamento 4.8 – con parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, e con dichiarazioni di voto favorevole del senatore BALBONI *(FdI)* – messo ai voti, è respinto.

Gli emendamenti 4.10, 4.11 e 4.13 dopo aver ricevuto pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, vengono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

L'emendamento 4.14 – con parere contrario del GOVERNO e dei RELATORI e con dichiarazione di voto favorevole del senatore BALBONI *(FdI)* – messo ai voti, è respinto.

L'emendamento 4.15 è ritirato dalla senatrice GAUDIANO *(M5S)* (che vi aveva aggiunto firma) dopo aver ricevuto pareri contrari del relatore COLLINA *(PD)* e del GOVERNO.

L'emendamento 4.12 (testo 2) è accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 5.

Previo parere contrario della relatrice MODENA *(FIBP-UDC)* e della sottosegretaria BINI, gli emendamenti 5.1, 5.3, 5.4 (fatto proprio dalla senatrice GAUDIANO *(M5S)*), 5.6 (fatto proprio dalla senatrice GAUDIANO *(M5S)*), 5.7 e 5.8 sono ritirati dai proponenti, mentre decadono per assenza dei proponenti gli emendamenti 5.2 e 5.5.

L'emendamento 5.9 (testo 2) è accantonato in attesa del parere della 5ª Commissione permanente e, conseguentemente, risultano accantonati anche gli emendamenti 5.10 e 5.11, sui quali i RELATORI e la sottosegretaria BINI esprimono un orientamento positivo.

L'emendamento 5.12, sul quale i RELATORI e il GOVERNO manifestano contrarietà, decade per assenza dei proponenti.

Il senatore GIACOBBE *(PD)* ritira l'emendamento 5.13, dopo che la relatrice MODENA *(FIBP-UDC)* e la sottosegretaria BINI hanno espresso parere contrario.

Il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* ritira l'emendamento 5.14, dopo che la relatrice MODENA *(FIBP-UDC)* e la sottosegretaria BINI hanno espresso parere contrario.

Il senatore CUCCA *(IV-PSI)* ritira l'emendamento 5.15, dopo che la relatrice MODENA *(FIBP-UDC)* e la sottosegretaria BINI hanno espresso parere contrario.

Il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* ritira l'emendamento 5.16, e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2371/16/2e10, pubblicato in allegato, dopo che la relatrice MODENA *(FIBP-UDC)* e la sottosegretaria BINI hanno espresso parere contrario.

La sottosegretaria BINI si riserva di esprimersi successivamente sull'ordine del giorno testé presentato.

L'emendamento 5.17 decade per assenza del proponente, previo parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO.

L'emendamento 5.18 decade per assenza del proponente, previo parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO.

Il senatore GIACOBBE *(PD)* ritira l'emendamento 5.19, previo parere contrario dei RELATORI e GOVERNO.

Le Commissioni convengono poi di accantonare gli emendamenti 5.20 e 5.21.

L'emendamento 5.22 (testo 2), previo parere favorevole della relatrice MODENA *(FIBP-UDC)*, è accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio, unitamente alle proposte 5.23 (testo 2), 5.24 (testo 2), 5.25 (testo 2), 5.26 (testo 2) e 5.27 (testo 2), tutti di contenuto identico ai precedenti.

Previo parere favorevole della relatrice MODENA *(FIBP-UDC)*, anche a nome del relatore COLLINA *(PD)* le Commissioni riunite convengono di accantonare anche gli emendamenti 5.28 (*già* 2.12), 5.29 (*già* 2.13 testo 2), 5.30 (*già* 2.14 testo 2), e 5.31 (*già* 2.15 testo 2), di contenuto identico.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il relatore COLLINA *(PD)*, anche a nome della relatrice Modena, si dichiara contrario agli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3; è invece favorevole all'emendamento 6.5, di contenuto identico al proprio emendamento 6.4 e sul quale avevano aggiunto firma i senatori Croatti, Gaudiano e Vanin.

Dichiara pareri conformi la sottosegretaria BINI.

Il senatore GIACOBBE *(PD)* ritira l'emendamento 6.1.

Il senatore BALBONI *(FdI)* aggiunge firma all'emendamento 6.2 e dichiara voto favorevole; indi la Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 6.2.

La senatrice GAUDIANO *(M5S)*, dopo aver aggiunto firma all'emendamento 6.3, lo ritira.

Posti congiuntamente ai voti, sono accolti dalle Commissioni riunite gli emendamenti 6.4 e 6.5, di contenuto identico.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La relatrice MODENA *(FIBP-UDC)*, dopo aver raccomandato l'approvazione dell'emendamento 7.2, esprime parere contrario sugli emendamenti 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.6 e 7.8.

La sottosegretaria BINI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Il senatore DURNWALDER *(Aut (SVP-PATT, UV))* ritira l'emendamento 7.1.

Le Commissioni, con l'astensione del senatore BALBONI, accolgono l'emendamento 7.2.

Il senatore GIACOBBE *(PD)* ritira l'emendamento 7.3.

Le Commissioni respingono a maggioranza l'emendamento 7.4.

Il senatore CUCCA *(IV-PSI)* ritira l'emendamento 7.5.

Le Commissioni respingono a maggioranza l'emendamento 7.7.

Il senatore CUCCA *(IV-PSI)* ritira l'emendamento 7.6.

Le Commissioni respingono a maggioranza l'emendamento 7.8.

Si passa all'unico emendamento riferito all'articolo 8, proposto ed illustrato dal relatore COLLINA *(PD)*: su richiesta della sottosegretaria BINI si conviene di accantonarne la trattazione.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 9.

La relatrice MODENA *(FIBP-UDC)*, nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento 9.1, si dichiara contraria agli emendamenti 9.2 e 9.3.

La sottosegretaria BINI si uniforma ai parei testé espressi e si dichiara favorevole all'emendamento 9.1.

Le Commissioni approvano l'emendamento 9.1, mentre i senatore DURNWALDER *(Aut (SVP-PATT, UV))* e GIACOBBE *(PD)* ritirano rispettivamente gli emendamenti 9.2. e 9.3.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Previo parere contrario del relatore COLLINA *(PD)*, anche a nome della relatrice Modena, e del GOVERNO, la senatrice GAUDIANO *(M5S)* ritira l'emendamento 10.1.

Le Commissioni accantonano poi l'emendamento 10.2 (testo 2), mentre il senatore CUCCA *(IV-PSI)* ritira l'emendamento 10.3.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 11.

La relatrice MODENA *(FIBP-UDC)* raccomanda l'approvazione dell'emendamento 11.1; indi esprime parere contrario sugli emendamenti 11.2 e 11.3.

La sottosegretaria BINI si dichiara favorevolmente all'emendamento 11.1 e si uniforma ai pareri testé espressi.

Le Commissioni approvano, con l'astensione del senatore BALBONI *(FdI)*, l'emendamento 11.1; indi sono ritirati, dal senatore DURNWALDER *(Aut (SVP-PATT, UV))*, gli emendamenti 11.2 e 11.5 e, dal senatore GIACOBBE *(PD)*, l'emendamento 11.3.

La relatrice MODENA *(FIBP-UDC)* esprime parere contrario all'emendamento 11.10, che è ritirato dalla senatrice TIRABOSCHI *(FIBP-UDC)*.

La relatrice MODENA *(FIBP-UDC)*, anche a nome del relatore Collina, esprime parere favorevole sugli emendamenti 11.4 (testo 2), 11.6 (testo 2), 11.7 (testo 2), 11.8 (testo 2) e 11.9 (testo 2), dei quali le Commissioni dispongono l'accantonamento.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 12, sui quali il relatore COLLINA *(PD)* e la sottosegretaria BINI esprimono pareri tutti negativi.

Il senatore GIACOBBE *(PD)* ritira l'emendamento 12.1 e l'emendamento 12.3, mentre il senatore DURNWALDER *(Aut (SVP-PATT, UV))* ritira l'emendamento 12.2.

La senatrice GAUDIANO *(M5S)* aggiunge firma all'emendamento 12.4, per poi ritirarlo.

In sede di articolo 14, le Commissioni, non facendosi osservazioni, accantonano la trattazione degli emendamenti 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 e 14.6.

Previ pareri contrari della relatrice MODENA *(FIBP-UDC)* e della sottosegretaria BINI, la senatrice TIRABOSCHI *(FIBP-UDC)* ritira l'emendamento 14.7, il senatore MOLLAME *(L-SP-PSd'Az)* ritira l'emendamento 14.8, la senatrice GAUDIANO *(M5S)* ritira l'emendamento 14.9, e il senatore GIACOBBE *(PD)* ritira gli emendamenti 14.10 e 14.11.

Dopo un intervento del senatore RIPAMONTI *(L-SP-PSd'Az)* sulla tempistica dei pareri della Commissione bilancio, il presidente GIROTTO dispone che, non facendosi osservazioni, siano accantonati gli emendamenti 14.0.2 e 14.0.3, per il quali la relatrice MODENA *(FIBP-UDC)* aveva espresso parere contrario.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 15, che vengono accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

Si passa all'articolo 16, cui è riferito un unico emendamento: illustrato dal relatore COLLINA *(PD)*, con il parere favorevole del GOVERNO, l'emendamento 16.1 è approvato dalle Commissioni riunite.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 17.

L'emendamento 17.1 (testo 2) dei relatori è accantonato.

Il senatore DAL MAS *(FIBP-UDC)*, dopo avervi aggiunto firma, ritira l'emendamento 17.6, sul quale la relatrice MODENA *(FIBP-UDC)* si era dichiarata contraria, anche a nome del relatore Collina.

Il senatore CALIENDO *(FIBP-UDC)* aggiunge firma all'emendamento 17.7 e lo ritira, dopo il parere contrario dei RELATORI.

Anche il senatore GIACOBBE *(PD)* ritira l'emendamento 17.8, dopo che i RELATORI si sono espressi in senso negativo.

Dopo il parere contrario della relatrice MODENA *(FIBP-UDC)*, gli emendamenti 17.3 e 17.4 sono accantonati su richiesta del sottosegretario SISTO.

La relatrice MODENA *(FIBP-UDC)* esprime parere contrario sugli emendamenti 17.9, 17.10, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16 e 17.17.

La sottosegretaria BINI si uniforma ai pareri testé espressi.

La senatrice GAUDIANO *(M5S)* aggiunge firma agli emendamenti 17.9, 17.14, 17.15, 17.16 e 17.17 ritirandoli, unitamente all'emendamento 17.13.

Il senatore DAL MAS *(FIBP-UDC)* aggiunge firma all'emendamento 17.10, ritirandolo.

Il senatore GIACOBBE *(PD)* ritira l'emendamento 17.11.

Il senatore DURNWALDER *(Aut (SVP-PATT, UV))* ritira l'emendamento 17.12.

La relatrice MODENA *(FIBP-UDC)* si dichiara favorevole agli emendamenti 17.2 (testo 2) e 17.5 (testo 2), di contenuto identico. Essi vengono accantonati, in attesa del parere della Commissione bilancio.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Non facendosi osservazioni, sono accantonati gli emendamenti 18.1, 18.2, 18.3 e 18.4.

Il relatore COLLINA *(PD)* si dichiara contrario agli emendamenti 18.5, 18.6, 18.7, 18.8 e 18.9.

L'emendamento 18.5 decade per assenza del proponente, mentre la senatrice GAUDIANO *(M5S)* ritira l'emendamento 18.6 dopo averlo sottoscritto.

Il senatore GIACOBBE *(PD)* ritira gli emendamenti 18.7 e 18.9.

L'emendamento 18.8 viene accantonato, unitamente agli emendamenti 18.10, 18.11 e 18.12.

La relatrice MODENA *(FIBP-UDC)* chiede di riesaminare la decisione relativa alla improponibilità degli emendamenti, con particolare riferimento a quelli dei relatori.

Il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* interviene nel dibattito richiamando il precedente *modus operandi* utilizzato per l'approvazione della riforma del processo civile, in occasione della quale si è proceduto alla votazione degli emendamenti in Commissione con riserva, nell'attesa dei pareri della Commissione bilancio in vista dell'esame in Aula.

Il PRESIDENTE fa presente però di aver appreso che la Commissione bilancio si convocherà per domani mattina e che quindi sarà impossibile avere i pareri prima di allora.

Il senatore MARTELLI *(Misto-I-PVU)* tiene a precisare che già in altre occasioni le votazioni sono proseguite senza attendere il parere della Commissione bilancio. Conseguentemente, propone di convocare comunque una seduta questa sera, per valutare il lavoro possibile, ed eventualmente aggiornarsi a domani, fermo restando che anche la Commissione bilancio potrebbe riunirsi questa sera.

La senatrice GAUDIANO *(M5S)* ricorda in replica al senatore Pillon che la prassi utilizzata per l'approvazione della legge delega sul processo civile è stata poi però contestata successivamente.

La relatrice MODENA *(FIBP-UDC)*, nel ricordare – quale membro della 5ª Commissione – la mole di lavoro cui è sottoposta la Commissione bilancio, ricorda che essa ha sempre tenuto conto delle esigenze delle altre Commissioni, una volta segnalate.

Il senatore MIRABELLI *(PD)* condivide l'opinione espressa dal senatore Pillon circa la necessità di poter, anche in questo caso, utilizzare la prassi seguita durante l'approvazione della legge delega sul processo civile.

La sottosegretaria BINI assicura che si farà interprete presso il Governo affinché vengano rese tutte le informazioni necessarie alle Commissioni per concludere i lavori.

Il sottosegretario SISTO interviene nel dibattito aderendo alla richiesta della senatrice Modena di riesaminare la dichiarazione di improponibilità di alcuni emendamenti giustificata con le ragioni della non omogeneità con la materia oggetto del disegno di legge. Ricorda come la Corte costituzionale abbia recentemente ridisegnato il concetto di omogeneità e, pertanto, ritiene che si possa rivalutare la declaratoria di improponibilità, specialmente per le proposte 26.0.2, 26.0.3 e x1.1, che affrontano esigenze indifferibili.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA*

Il presidente GIROTTO dispone la convocazione di una nuova seduta oggi, mercoledì 6 ottobre, alle ore 19 o al termine della seduta dell'Assemblea, se successivo.

Prendono atto le Commissioni riunite.

*La seduta termina alle ore 13,05.*

# ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2371

**(al testo del decreto-legge)**

**G/2371/3/2 e 10 (testo 2)**
CUCCA, CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia» (A.S. 2371),

premesso che:

destano alcune perplessità le modalità di individuazione degli indici della crisi d'impresa (ovvero gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa), così come definite nel «Codice della crisi d'impresa» (di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019);

in particolare, l'indicazione dei parametri relativi alla crisi dell'impresa, che costituiscono il presupposto per l'accesso alle procedure d'allerta, è stata demandata, per tutte le attività economiche, al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

considerato che:

per tutti i settori produttivi, l'attuale situazione sta comportando scelte straordinarie di gestione aziendale, che si riflettono anche sulla redazione dei bilanci, compromettendo, di fatto, ogni valutazione di affidabilità economico-finanziaria delle imprese, alla base dell'applicazione delle «procedure d'allerta», che costituiranno la vera novità della riforma;

risulta necessario fin da ora rivedere il meccanismo di funzionamento degli indici di crisi, che rappresentano l'anticamera delle nuove «procedure d'allerta», ed occorre farlo prima che questi entrino in vigore;

considerato, inoltre, che:

è necessario che tali strumenti vengano dettagliati ulteriormente, al fine di cogliere le molteplici caratteristiche (dimensionali, di attività, di occupazione di personale, di *know-how*) delle imprese. Tali approfondimenti ulteriori, relativi alle singole attività economiche, si ritengono necessari al fine di poter definire indicatori di crisi in grado di far emergere

situazioni molto diverse anche all'interno di uno stesso settore produttivo, obiettivo raggiungibile unicamente attraverso il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali di categoria;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di coinvolgere le rispettive associazioni di categoria nell'elaborazione degli indici di crisi, anche mediante l'introduzione di una norma specifica.

---

**G/2371/9/2 e 10 (*già* 1.0.3)**

MALLEGNI, DAL MAS, GIACOBBE, MOLLAME, RIPAMONTI, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 recante «misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia»,

premesso che:

il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ha introdotto il nuovo concetto di «insolvenza» e ha riscritto la responsabilità degli amministratori, stabilita nel codice civile, nell'ambito delle nuove procedure concorsuali;

occorre, invece, pervenire ad una definizione normativa dello stato di crisi, distinguendo fra l'insolvenza incolpevole, dovuta ad una situazione economica generale straordinaria, rispetto a quella prodotta a seguito di negligenza nell'attività degli amministratori;

è opportuno prevedere, in presenza di insolvenza incolpevole del debitore, dovuta ad una congiuntura economica negativa, l'esclusione dalla responsabilità degli amministratori, che si affiancherebbe alle «segnalazioni d'allerta» ed agli ulteriori istituti stabiliti dal «*Codice della crisi d'impresa*», che consentono l'accordo con i creditori in via stragiudiziale;

si potrebbe pervenire a codificare la comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, che si verificherebbe, ad esempio, in presenza di tutte le seguenti condizioni (criteri normativi già previsti per la rateizzazione delle cartelle di pagamento ed ai fini dei rimborsi IVA superiori a 30.000 euro – *cfr.* l'art.19, co.1-*quinquies*, del D.P.R. 602/1973 e l'art.38-*bis* del D.P.R. 633/1972):

1) accertata impossibilità per il debitore di onorare i debiti pregressi;

2) affidabilità del debitore, valutata in relazione ai seguenti elementi:

*a)* esercizio dell'attività da almeno cinque anni;

*b)* assenza di cessioni di aziende o rami di aziende nei 2 anni precedenti all'avvio della procedura;

*c)* diminuzione del patrimonio netto in misura non superiore al 50% rispetto alle risultanze contabili del periodo d'imposta precedente all'avvio della procedura;

*d)* regolarità nel versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi;

*e)* assenza di verifiche fiscali nei 2 anni precedenti all'avvio della procedura, ovvero notifica di avvisi di accertamento o rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dichiarati in misura non superiore a:

– 10% degli importi dichiarati, se questi non superano 150.000 euro,

– 5% degli importi dichiarati, se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro,

– 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di introdurre una definizione normativa di insolvenza incolpevole, dovuta ad una situazione economica generale straordinaria, da distinguere rispetto a quella prodotta per negligenza nell'attività degli amministratori, e ad adottare i criteri utili ad individuare la situazione oggettiva di difficoltà economica, tenendo conto, in ogni caso, dell'accertata impossibilità di onorare i debiti pregressi e dell'affidabilità dell'imprenditore, anche in ragione della gestione amministrativa e finanziaria svolta dagli amministratori.

---

**G/2371/10/2 e 10 (*già* 1.0.10)**

MALLEGNI, DAL MAS, GIACOBBE, MOLLAME, RIPAMONTI, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 recante «misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia»,

premesso che:

come noto, nell'ambito delle procedure d'allerta stabilite nel Codice della crisi d'impresa è previsto l'intervento dell'Organismo di compo-

sizione della crisi - OCRI, costituito presso le camere di commercio locali, al fine di trovare tempestivamente soluzioni concordate con i creditori;

l'operatività di tale istituto resta confermata anche a seguito della proroga, a fine 2023, di tutto il sistema delle procedure d'allerta, stabilito dall'articolo 1 del presente decreto;

per tale ragione, nelle more dell'entrata in funzione degli OCRI, occorre ripensare l'attuale approccio di ingresso riferito ai componenti provenienti dalle Associazioni di categoria, ed in particolare ai requisiti di partecipazione, che dovrebbero essere individuati anche in deroga agli specifici titoli professionali (avvocato, dottore commercialista ecc.), come, invece, previsto dalle attuali disposizioni, e senza le limitazioni derivanti dallo svolgimento di attività pregresse nelle procedure giudiziali;

occorre, quindi, individuare, dettagliandoli normativamente, requisiti specifici di partecipazione, diversi e meno stringenti rispetto a quelli attualmente stabiliti nel D.M. 202/2014, richiamato nel «Codice della crisi d'impresa»;

tale precisazione normativa si rende necessaria nelle more dell'emanazione del Decreto attuativo di costituzione e funzionamento degli OCRI, che si auspica possa prevedere un albo speciale proprio per i componenti di matrice aziendalistica, senza i quali si rischia di non trovare i soggetti con i requisiti generali richiesti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di specificare, con apposito provvedimento normativo, le modalità e i requisiti di partecipazione delle Associazioni di categoria negli OCRI a livello locale.

---

**G/2371/11/2 e 10 (*già* 14.0.1)**
MALLEGNI, TIRABOSCHI, DAL MAS

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 recante «misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia»,

premesso che:

l'articolo 15 del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al d.lvo 12 gennaio 2019, n.14, al comma 4 stabilisce che: «Scaduto il termine di novanta giorni di cui al comma 1 senza che il debitore abbia dato prova di aver estinto il proprio debito o di averlo altrimenti regolarizzato per intero con le modalità previste dalla legge o di essere in regola con il pagamento rateale previsto dall'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, o di aver presentato istanza di composizione

assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, i creditori pubblici qualificati di cui al presente articolo procedono senza indugio alla segnalazione all'OCRI. La segnalazione è effettuata con modalità telematiche, definite d'intesa con Unioncamere e InfoCamere. Se il debitore decade dalla rateazione e risultano superate le soglie di cui al comma 2, il creditore procede senza indugio alla segnalazione all'OCRI.»*;*

il citato comma non prevede, tra le ipotesi che escludono la segnalazione obbligatoria all'OCRI, la prova da parte del debitore di aver presentato istanza di composizione negoziata della crisi di cui all'articolo 2 del decreto legge in esame,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a inserire anche la presentazione dell'istanza di «composizione negoziata della crisi» tra le ipotesi contemplate dal comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 14 del 2019.

---

**G/2371/12/2 e 10 (*già* 20.0.1)**
MALLEGNI, DAL MAS

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 recante «misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia»,

premesso che:

l'articolo 49 del Codice della Navigazione, di cui al R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm, in materia di devoluzione delle opere non amovibili, dispone che salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. In quest'ultimo caso, l'amministrazione, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi d'ufficio a termini dell'articolo 54,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a reinserire il valore dell'impresa e dei manufatti realizzati sulle concessioni.

---

**G/2371/13/2 e 10 (*già* 23.0.9)**
MALLEGNI, DAL MAS

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 recante «misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia»,

premesso che:

il problema maggiore in questa fase di lieve ripresa del mercato del lavoro e in vista dello sblocco dei licenziamenti occorre prevedere misure che incentivino l'occupazione stabile;

come ha sottolineato il direttore del centro di politica fiscale dell'Ocse Pascal Saint-Amans in audizione davanti alle commissioni finanze di Camera e Senato il 29 marzo u.s., nel corso dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario, l'onere fiscale complessivo sul reddito da lavoro in Italia è elevato rispetto alla maggior parte dei paesi OCSE;

al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi di impresa e di incentivare l'occupazione stabile occorre prevedere una vera drastica riduzione del c.d. cuneo fiscale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a prevedere una forte riduzione del cuneo fiscale sulla quota a carico del datore di lavoro e su quella a carico del lavoratore per almeno i primi cinque anni dalla data di trasformazione del contratto da determinato a indeterminato o dalla data della nuova assunzione del lavoratore.

---

**G/2371/14/2 e 10 (*già* 23.0.10)**
MALLEGNI, DAL MAS

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 recante «misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia»,

premesso che:

il turismo è tra i settori che ha subito maggiori danni economici per effetto dell'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19. Tutta la filiera turistica, dalla ricettività alla ristorazione, dai tour operator e agenzie di viaggio ai servizi di spiaggia, nonostante una sensi-

bile ripresa nel corso dell'estate 2021, è ancora molto lontana dai livelli pre-crisi pandemica;

meritano una particolare attenzione le imprese facenti parte della filiera turistica e, nello specifico, i titolari di attività operanti nella ricettività alberghiera ed extralberghiera, i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di agenzie di viaggi, i tour operator, i titolari di stabilimenti balneari, le guide e gli accompagnatori turistici, i noleggiatori di bus e autovetture, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività;

al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica, sarebbe opportuno prevedere in via sperimentale per gli anni 2021, 2022 e 2023 misure che consentano alle imprese facenti parte della filiera turistica, che assumono lavoratori del settore del turismo percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui al Titolo II, Capo I del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, nonché percettori della misura del reddito di emergenza e del reddito cittadinanza, per un periodo non inferiore alla durata della misura stessa, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

ai titolari delle citate imprese sarebbe inoltre opportuno consentire di accedere ad un contributo sotto forma di credito di imposta pari all'importo della misura percepita dal lavoratore al momento dell'assunzione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare in via sperimentale, iniziative volte a consentire alle imprese della filiera turistica che assumono lavoratori del turismo percettori di misure speciali in tema di ammortizzatori, reddito di emergenza e RDC, di essere esentati totalmente dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nonché consentire alle stesse di accedere ad un contributo sotto forma di credito di imposta pari all'importo della misura percepita dal lavoratore al momento dell'assunzione.

---

**G/2371/15/2 e 10 (*già* 23.0.11)**
MALLEGNI, DAL MAS

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 recante «misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia»,

premesso che:

il turismo è tra i settori che ha subito maggiori danni economici per effetto dell'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19;

al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, per quanto concerne gli ammortizzatori sociali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, sono state introdotte disposizioni speciali – quali semplificazioni procedurali, deroghe ai limiti di durata complessiva ed esenzioni, anche parziali, dal pagamento delle addizionali contributive – per i trattamenti di integrazione salariale, ordinari e in deroga, e di assegno ordinario richiesti per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa;

occorre prevedere una revisione del modo di poter impiegare il personale già dipendente delle imprese del turismo attraverso il mantenimento in essere di tutti gli ammortizzatori sociali che attualmente percepiscono. In questo modo il vantaggio sarebbe per le imprese e per lo Stato perché nell'ipotesi in cui un dipendente percepisse prima della pandemia 1500? netti di stipendio ed oggi ne percepisce tramite, cassa integrazione 900?, l'imprenditore dovrebbe versare la differenza quindi di 600? più ovviamente la tassazione prevista. In questo caso la tassazione tornerebbe nelle casse dello Stato che andrebbe quindi a ridurre l'importo versato per la cassa integrazione. Le imprese avrebbero un grande beneficio del risparmio e il lavoratore potrebbe tornare regolarmente al lavoro con lo stipendio pieno. È evidente che per questo importante provvedimento le imprese si dovranno impegnare al mantenimento dei livelli occupazionali pre-crisi,

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di prevedere una diversa modalità di impiego dei soggetti percettori di ammortizzatori sociali, secondo quanto esposto in premessa.

---

**G/2371/16/2 e 10 (*già* 5.16)**
URRARO, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia (AS 2371)»;

premesso che:

l'articolo 5 del decreto-legge in esame, in tema di accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento, al quinto comma prevede che se l'esperto indipendente nominato non ravvisa concrete prospettive

di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata,

impegna il Governo:

a prevedere che se a seguito della convocazione dell'imprenditore l'esperto, allo stato, non ravvisa concrete prospettive di risanamento, entro cinque giorni dalla convocazione ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata. Se, in momento successivo alla convocazione, l'esperto ritiene che le trattative non possano avere esito positivo, ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.

---

**Art. 3.**

**3.3 (testo 2)**

GIACOBBE, FERRARI, MANCA

*Al comma 2, dopo le parole:* «piccole e medie imprese», *inserire le seguenti:* «nonché delle società cooperative, anche in ragione del settore in cui svolgono l'attività caratteristica».

---

**3.100/1**

RICHETTI, CUCCA

*All'emendamento 3.100, al capoverso* «Art. 3», *al comma 1, premettere le seguenti parole:* «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,».

---

**3.100/2**

GIACOBBE, FERRARI, MANCA

*All'emendamento 3.100, al comma 2, dopo le parole:* «piccole e medie imprese,» *inserire le seguenti:* «nonché delle società cooperative, anche in ragione del settore in cui svolgono l'attività caratteristica».

---

**3.100/3**

GAUDIANO

*All'emendamento 3.100, capoverso* «Art. 3», *al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Al fine di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere la trasparenza e l'efficacia dell'azione degli esperti di cui al comma 3, la piattaforma deve altresì rendere disponibile il numero dei lavoratori coinvolti nella procedura di composizione negoziata.».

---

**3.100/4**

DELL'OLIO

*All'emendamento 3.100,capoverso* «Art. 3», *al comma 2, dopo le parole:* «Ministero della giustizia» *inserire le seguenti:* «, sentita la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale».

---

**3.100/5**

BORGHESI, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, PIETRO PISANI, PILLON, URRARO, EMANUELE PELLEGRINI

*All'emendamento 3.100, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano» *con le seguenti:* «camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascuna città sede di Corte d'Appello».

---

**3.100/6**

PAROLI

*All'emendamento 3.100, sostituire, ovunque ricorrono, le parole:* «camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano», *con le seguenti:* «camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascuna città sede di Corte d'Appello».

---

**3.100/7**

PIARULLI

*All'emendamento 3.100, capoverso* «Art. 3», *al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa».

---

**3.100/8**

PIARULLI

*All'emendamento 3.100, capoverso* «Art. 3», *al comma 3, dopo le parole:* «della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa» *inserire le seguenti:* «i professionisti di cui alla norma UNI 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 ed esercenti la professione da almeno cinque anni col codice di attività 69.20.13;».

---

**3.100/9**

PIARULLI

*All'emendamento 3.100 dei Relatori, capoverso* «Art. 3», *al comma 3, dopo le parole:* «della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa;» *inserire le seguenti:* «gli iscritti da almeno cinque anni al registro dei revisori legali;».

---

**3.100/10**

CONZATTI

*All'emendamento 3.100, al capoverso* «Art. 3», *al comma 3, secondo periodo, dopo le parol:e* «documentano di avere» *inserire le seguenti:* «ottenuto una specializzazione in materia di crisi d'impresa ed insolvenza con percorsi formativi professionalizzanti e di avere».

---

**3.100/11**

PIARULLI

*All'emendamento 3.100, capoverso* «Art. 3», *al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, al quale è demandata altresì la disciplina relativa all'equipollenza della formazione conseguita ai sensi del regolamento di cui al decreto 24 settembre 2014, n. 202, e del regolamento di cui al decreto 15 agosto 2014, n. 144».

---

**3.100/12**

CUCCA

*All'emendamento 3.100, al capoverso* «Art. 3», *al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «a cui è demandata altresì la disciplina relativa all'equipollenza della formazione conseguita ai sensi del D.M. 24 settembre 2014, n. 202 e del D.M. 15 agosto 2014 n. 144».

---

**3.100/13**

CONZATTI

*All'emendamento 3.100, al capoverso* «Art. 3», *al comma 7, secondo periodo, dopo le parole:* «La commissione è costituita» *inserire le seguenti:* «, nel rispetto dell'equilibrio di genere,».

---

**3.100/14**

PIARULLI

*All'emendamento 3.100, capoverso* «Art. 3», *al comma 7, lettera* c), *sostituire le parole:* «dal Prefetto del» *con le seguenti:* «di concerto dal consiglio nazionale forense, dal consiglio nazionale dei dottori commer-

cialisti ed esperti contabili e dal consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro per ogni».

---

**3.100/15**

CUCCA, CONZATTI

*All'emendamento 3.100, al capoverso* «Art. 3», *al comma 7, lettera* c)*, sostituire le parole:* «dal Prefetto del» *con le seguenti:* «di concerto dal Consiglio nazionale forense, dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro per ogni».

---

**3.100/16**

GAUDIANO, MAIORINO

*All'emendamento 3.100, capoverso* «Art. 3», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Su richiesta formulata dal segretario generale della camera di commercio competente, spetta alla commissione adottare ogni opportuno provvedimento in caso di omissioni o di irregolarità o di significativi ritardi di intervento da parte dell'esperto nominato.»;

b) *dopo il comma 9 inserire il seguente*:

«9-*bis.* Il membro di cui al comma precedente cura la convocazione della commissione, da effettuarsi con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data stabilita mediante l'invio di un apposito ordine del giorno; dalla data di ricezione della convocazione, i membri della commissione hanno pieno accesso alla documentazione richiamata dalla relazione del segretario generale al fine di acquisire la maggiore informazione possibile riguardante il singolo caso.».

---

**3.100/17**

CONZATTI

*All'emendamento 3.100, al capoverso* «Art. 3», *al comma 9, dopo le parole:* «decide a maggioranza» *inserire le seguenti:* «tenendo conto della competenza dell'esperto nel settore economico in cui opera l'imprenditore

e della equilibrata rotazione degli incarichi tra gli esperti dell'elenco di cui al comma 3.».

---

**3.100/18**

VITALI

*All'emendamento 3.100, dopo il capoverso* «Art. 3»*, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-*bis*.**

1. L'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dell'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento – e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione – delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'amministrazione appaltante.».

---

**Art. 4.**

**4.12 (testo 2)**

GIACOBBE, MANCA

*Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Gli affidamenti bancari concessi all'imprenditore, durante tutto il periodo della negoziazione, non possono essere oggetto di revoca da parte della banca.».

---

**Art. 5.**

**5.22 (testo 2)**

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, PEPE

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-*bis*. Ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento, a carico dell'impresa che propone l'istanza, di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.».

---

**5.23 (testo 2)**

GIACOBBE, MANCA

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-*bis*. Ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento, a carico dell'impresa che propone l'istanza, di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.».

---

**5.24 (testo 2)**

MALLEGNI, TIRABOSCHI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-*bis*. Ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento, a carico dell'impresa che propone l'istanza, di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.».

---

**5.26 (testo 2)**
GAUDIANO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«8-*bis*. Ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento, a carico dell'impresa che propone l'istanza, di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.».

---

**5.27 (testo 2)**
CASTALDI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«8-*bis*. Ai costi che gravano sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento, a carico dell'impresa che propone l'istanza, di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.».

---

**5.29 (*già* 2.13 testo 2)**
ROSSOMANDO, GIACOBBE, MANCA

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-*bis.* In caso di archiviazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, l'imprenditore non può presentare una nuova istanza prima di un anno dall'archiviazione.».

---

**5.30 (*già* 2.14 testo 2)**
CASTALDI, CROATTI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-*bis.* In caso di archiviazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, l'imprenditore non può presentare una nuova istanza prima di un anno dall'archiviazione.».

---

**5.31 (*già* 2.15 testo 2)**
MALLEGNI, TIRABOSCHI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-*bis.* In caso di archiviazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, l'imprenditore non può presentare una nuova istanza prima di un anno dall'archiviazione.».

---

**Art. 10.**

**10.2 (testo 2)**
PESCO

*Al comma 1, lettera* d)*, dopo le parele:* «di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile»*, inserire le seguenti:* «dettando le misure ritgenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti».

---

**Art. 11.**

**11.4 (testo 2)**
TARICCO, GIACOBBE

*Al comma 3, lettera* c)*, aggiungere in fine le seguenti parole:* «e, per le imprese agricole, alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni disciplinati dagli articoli 7 e 14-*ter* della legge 27 gennaio 2012, n. 3».

---

**11.6 (testo 2)**
CALIGIURI, TIRABOSCHI

*Al comma 3, lettera* c)*, aggiungere in fine le seguenti parole:* «e, per le imprese agricole, alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni disciplinati dagli articoli 7 e 14-*ter* della legge 27 gennaio 2012, n. 3».

---

**11.7 (testo 2)**

NATURALE

*Al comma 3, lettera* c)*, aggiungere in fine le seguenti parole:* «e, per le imprese agricole, alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni disciplinati dagli articoli 7 e 14-*ter* della legge 27 gennaio 2012, n. 3».

---

**11.8 (testo 2)**

NATURALE

*Al comma 3, lettera* c)*, aggiungere in fine le seguenti parole:* «e, per le imprese agricole, alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni disciplinati dagli articoli 7 e 14-*ter* della legge 27 gennaio 2012, n. 3».

---

**11.9 (testo 2)**

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*Al comma 3, lettera* c)*, aggiungere in fine le seguenti parole:* «e, per le imprese agricole, alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni disciplinati dagli articoli 7 e 14-*ter* della legge 27 gennaio 2012, n. 3».

---

**Art. 17.**

**17.5 (testo 2)**

GIACOBBE, MANCA

*Al comma 7, dopo le parole:* «gli articoli» *aggiungere le seguenti:* «3, commi 3 e 4,».

---

## Art. 19.

**19.1 (testo 2)**
FERRARI

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-*bis*. Al fine di razionalizzare le procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione oppure nel caso in cui i programmi di cui all'articolo 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1999 non vengano completati nei termini ivi previsti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare la società Fintecna S.p.A. commissario.

3-*ter*. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare Fintecna S.p.A. commissario nelle procedure liquidatorie che sono state accorpate ai sensi dell'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3-*quater*. Per effetto di quanto previsto dai commi 3-*bis* e 3-*ter*, la nomina della società comporta la decadenza dei precedenti commissari, senza ulteriori oneri per la procedura e la misura dell'eventuale compenso residuo, a carico dell'impresa assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria, è determinata dal Ministero dello sviluppo economico. Entro sessanta giorni dal decreto di nomina della società, i precedenti commissari trasmettono al Ministero dello sviluppo economico, nonché alla società, una relazione illustrativa recante la descrizione dell'attività svolta ed il relativo rendiconto, fermi restando gli altri obblighi a loro carico previsti dalla vigente normativa. Sono revocati i mandati giudiziali e stragiudiziali e le consulenze conferiti precedentemente dai commissari qualora essi non siano confermati nel termine di novanta giorni.».

---

**19.2 (testo 2)**
FERRARI

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-*bis*. Al fine di supportare le amministrazioni pubbliche nelle attività di gestione delle proprie partecipazioni, all'articolo 1, comma 1100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, dopo la parola: "statali", sono aggiunte le seguenti: ", o comunque a partecipazione pubblica,";

*b)* dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "I suddetti criteri possono essere adeguati per i patrimoni delle società e degli enti non interamente statali, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate.";

*c)* al quarto periodo, dopo le parole: "Il corrispettivo provvisorio", le parole: "spettante allo Stato" sono soppresse;

*d)* al penultimo periodo, le parole: "Ministero dell'economia e delle finanze", sono sostituite dalla seguente: "cedente".

*e)* all'ultimo periodo, le parole: "I proventi" sono sostituite dalle seguenti: "Se di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze, i proventi".

3-*ter*. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 1100, è aggiunto il seguente comma:

"1100-*bis*. Al fine di accelerare le operazioni di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche nonché la revisione straordinaria delle medesime di cui agli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni pubbliche possono affidare a Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata le attività di liquidatore delle società in cui detengono partecipazioni, nonché le attività di supporto al collocamento sul mercato e alla gestione di procedure di natura liquidatoria e concorsuale comunque denominate, anche sottoscrivendo apposita convenzione con la quale sono regolati i rapporti, le attività da svolgere, il relativo compenso, nonché le modalità di rendicontazione e controllo con oneri a valere sul valore di realizzo delle operazioni."».

---

**Art. 23.**

**23.1 (testo 2)**

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*Sostituire il comma 2 con il seguente*:

«*2*. L'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione, con ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 182-*bis*, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o con ricorso per l'accesso alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni di cui agli articoli 7 e 14-*ter* della legge 27 gennaio 2012, n. 3.».

---

**23.3 (testo 2)**
PESCO

*Sostituire il comma 2 con il seguente*:

«*2*. L'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione, con ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 182-*bis*, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o con ricorso per l'accesso alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni di cui agli articoli 7 e 14-*ter* della legge 27 gennaio 2012, n. 3.».

---

**23.5 (testo 2)**
MIRABELLI, GIACOBBE

*Sostituire il comma 2 con il seguente*:

«*2*. L'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione, con ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 182-*bis*, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o con ricorso per l'accesso alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni di cui agli articoli 7 e 14-*ter* della legge 27 gennaio 2012, n. 3.».

---

**23.0.8 (testo 2)**
DE BERTOLDI, TESTOR, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 23-*bis*.**

*(Norme interpretative in materia d'incentivi del* jobs act*, per la promozione di forme di lavoro stabile)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di incentivare l'occupazione stabile, sostenendo le imprese che hanno assunto a tempo indeterminato lavoratori

già occupati nel semestre antecedente con contratti di lavoro a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro ma beneficiari della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) con sospensione a zero ore, per cessazione di attività o concordato preventivo dell'impresa o in deroga, e senza possibilità di ripresa dell'attività lavorativa, i benefici di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, nonché dell'articolo 1, commi da 118 a 124 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell'articolo 1, commi da 178 a 181 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia d'incentivi all'occupazione, mantengono in ogni caso la loro l'efficacia.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano con effetto retroattivo anche con riferimento ai procedimenti già avviati, inclusi quelli anche già adottati anche in sede giudiziale prima della entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso di eventuale iniziativa di recupero anche già avanzata da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

---

**23.0.14 (testo 2)**

CAMPAGNA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 23-*bis*.**

*(Lavoratori di aree di crisi industriale complessa)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 251-*bis* è aggiunto il seguente:

"251-*ter*. Ai lavoratori di cui al comma 251-*bis* che, a norma del medesimo comma, nell'anno 2020 abbiano presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui al comma 251, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2021.";

*b)* al comma 253, le parole: "dei commi 251 e 251-*bis*", sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 251, 251-*bis* e 251-*ter*".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 58-*bis*,

comma 5, del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.».

---

**Art. 27.**

**27.0.2 (testo 2)**

PRESUTTO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 27-*bis*.**

1. Al fine di assicurare l'individuazione di strumenti idonei a prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi di impresa o per affrontare e risolvere situazioni di squilibrio economico-patrimoniale nella prospettiva di sostenere lo sviluppo economico o per assicurare l'efficace e tempestiva attuazione di interventi pubblici in ogni forma previsti, ivi inclusi quelli del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, del programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dei fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo 2021-2027 di cui il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione, fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi direttamente dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di sue società direttamente o indirettamente controllate, per attività di assistenza e supporto tecnico operativo, per la gestione di fondi, ivi inclusa la sottoscrizione di fondi di investimento, e per qualsiasi attività connessa, strumentale o accessoria. I rapporti tra le parti sono regolati sulla base di apposite convenzioni, anche in relazione alla remunerazione dell'attività svolta. Le amministrazioni possono sottoscrivere le suddette convenzioni nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche a valere sui quadri economici dei relativi investimenti ovvero, se ammissibili, a carico delle risorse previste per l'attuazione degli interventi dai piani o strumenti di programmazione o delle risorse per l'assistenza tecnica di cui ai programmi UE 2021/2027 per gli interventi di supporto agli stessi riferiti.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo la parola: "avvalersi" è inserita la seguente: "direttamente";

*b)* le parole: "prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati" sono sostituite dalle seguenti: "controllo pubblico, nonché da società dalle stesse controllate".».

## Plenaria

**11ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente della 10ª Commissione*
GIROTTO

*indi del Presidente della 2ª Commissione*
OSTELLARI

*Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bini e il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 19,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2371)** ***Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente GIROTTO, dopo aver precisato che si procederà all'esame degli emendamenti presentati agli articoli da 19 a 28, comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 18.8 (testo 2) e 23.4 (testo 2), *pubblicati in allegato*. Informa altresì che è stato ritirato l'emendamento 23.5 (testo 2), trasformato nell'ordine del giorno G/2371/17/2e10 *(pubblicato in allegato)*.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19, dei quali le Commissioni dispongono l'accantonamento.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 20.

La relatrice MODENA *(FIBP-UDC)*, anche a nome del relatore Collina, esprime parere contrario sugli emendamenti 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.7. 20.6, 20.8 e 20.9, che vengono conseguentemente tutti ritirati dalla senatrice GAUDIANO *(M5S)*.

La relatrice MODENA *(FIBP-UDC)* raccomanda l'approvazione dell'emendamento 20.10 (testo 2) che, su richiesta della sottosegretaria BINI, viene accantonato, unitamente agli emendamenti 20.11 e 20.12.

Il senatore GIACOBBE *(PD)* ritira l'emendamento 20.13, sul quale i RELATORI hanno espresso parere contrario.

Dopo il parere contrario espresso dalla relatrice MODENA *(FIBP-UDC)* sugli emendamenti 20.14, 20.15 e 20.16, la senatrice GAUDIANO *(M5S)* li ritira, presentando l'ordine del giorno G/2371/18/2e10 *(pubblicato in allegato)*.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 23.

L'emendamento 23.1 (testo 2) è accantonato, così come gli emendamenti 23.2, 23.3 (testo 2) e 23.4 (testo 2).

Il senatore GIACOBBE *(PD)* ritira l'emendamento 23.0.16, dopo il parere contrario del relatore COLLINA *(PD)* e della relatrice MODENA *(FIBP-UDC)*.

L'emendamento 26.0.7 dei relatori è ricollocato come aggiuntivo all'articolo 23, con la nuova denominazione di 23.0.18 (*già* 26.0.7) e, con il parere favorevole del GOVERNO, è approvato dalle Commissioni previa dichiarazione di astensione del senatore BALBONI *(FdI)*.

Si passa all'unico emendamento aggiuntivo all'articolo 26 non dichiarato improponibile: l'emendamento 26.0.1 è accantonato.

La relatrice MODENA *(FIBP-UDC)* annuncia di aver chiesto formalmente ai Presidenti la rivalutazione delle improponibilità dichiarate sugli emendamenti 26.0.2 e 26.0.3, nonché x1.1, come preannunciato nella seduta antimeridiana.

Il presidente GIROTTO precisa che le declaratorie rese sono comunque sempre sotto riserva di rivalutazione, laddove ne ricorrano gli estremi.

Dopo che la relatrice MODENA *(FIBP-UDC)* ha auspicato che la rivalutazione possa riguardare anche l'emendamento 27.0.2 (testo 2), si passa agli emendamenti aggiuntivi dopo l'articolo 28, sui quali tutti il relatore COLLINA *(PD)* esprime parere favorevole.

Si uniforma la sottosegretaria BINI.

Il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* aggiunge firma all'emendamento 28.0.3 riformulandolo in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 28.0.1.

La senatrice CONZATTI *(IV-PSI)* riformula a sua volta l'emendamento 28.0.2 in un testo 2 *(pubblicato in allegato)*.

Il senatore BALBONI *(FdI)* ed il senatore DAL MAS *(FIBP-UDC)* aggiungono firma all'emendamento 28.0.4 riformulandolo in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 28.0.1.

Con la dichiarazione di voto favorevole del senatore BALBONI *(FdI)*, in un'unica votazione sono approvati gli emendamenti 28.0.1, 28.0.2 (testo 2), 28.0.3 (testo 2) e 28.0.4 (testo 2) di contenuto identico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA*

Il presidente GIROTTO dispone la convocazione di una nuova seduta domani, giovedì 7 ottobre, alle ore 10,30.

Prendono atto le Commissioni riunite.

*La seduta termina alle ore 19,35.*

# ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2371

**(al testo del decreto-legge)**

**G/2371/17/2 e 10 (*già* 23.5 testo 2)**

MIRABELLI, PESCO, DE PETRIS, GIACOBBE, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia (A.S. 2371),

premesso che:

il decreto legge in conversione si compone di 29 articoli, ripartiti in tre capi: il capo I (articoli 1-23) reca misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale; il capo II (articoli 24-26) prevede ulteriori misure urgenti in materia di giustizia e, infine, il capo III (articoli 27-29) reca disposizioni transitorie e finali;

l'articolo 2 del decreto legge in esame, al comma 1 prevede la possibilità per l'imprenditore commerciale e agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, di chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa;

il successivo articolo 23, al comma 2, dispone che l'istanza di cui al predetto articolo 2, comma 1, non possa essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o con ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Tuttavia tale disposizione sarebbe ben più efficace qualora estesa anche al ricorso depositato ai sensi dell'articolo 182-*bis*, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o con ricorso per l'accesso alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni di cui agli articoli 7 e 14-*ter* della legge 27 gennaio 2012, n. 3;

considerato che:

la composizione negoziata di cui al provvedimento in titolo è uno strumento che appare utile ad evitare l'insolvenza e il fallimento del soggetto ricorrente alla procedura, nonché a scongiurare il ricorso a prestiti tra privati che potrebbero successivamente rivelarsi a tassi usurai;

l'articolo 14, della legge 7 marzo 1996, n.108, così come modificato dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44, istituisce, Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura. Il predetto Fondo è stato inizialmente unificato al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive dall'articolo 18-*bis*, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e successivamente modificato come «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura», dall'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225;

la disciplina relativa all'erogazione delle somme di cui al predetto Fondo, come evidenziato anche da larga parte delle Associazioni antiusura presenti sul territorio nazionale, appare da tempo inadeguata a far fronte alle nuove emergenze e all'ampliamento della platea delle vittime che oggi ricomprende in maniera considerevole non più solo le imprese, ma anche i singoli;

a quanto detto si aggiunga che la crisi epidemiologica dovuta al diffondersi del virus da Covid-19 ha ingigantito in maniera esponenziale tale spirale criminale;

pertanto, a fronte delle difficoltà evidenziate, si rende necessaria l'estensione dell'accesso al citato Fondo anche alle persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale;

per le nuove vittime appare opportuno procedere mediante l'erogazione di mutui senza interesse, di importo non superiore a 25.000 euro e di durata non superiore al decennio, con due anni di preammortamento;

tuttavia, al fine di garantire un utilizzo corretto di tali somme si rende necessario che la domanda di concessione del mutuo sia presentata al Fondo per il tramite delle fondazioni e delle associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura,

a tal fine, la domanda andrebbe corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste, predisposto dalla fondazione o associazione promotrice della richiesta, con l'ausilio di un consulente, anche individuato fra coloro che prestano la propria opera nell'ambito degli Organismi per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento (OCC), che risulti iscritto in apposito elenco da istituirsi presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

tale piano sarebbe dunque finalizzato, previo accertamento della effettiva capacità di rimborso del richiedente e del suo nucleo familiare, al ripianamento delle posizioni debitorie contratte dal medesimo e dalla

propria famiglia, nonché alla rimozione dello stato di bisogno che ha generato il ricorso al mercato illegale del credito;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare in occasione dell'approvazione di futuri provvedimenti la disposizione di cui all'articolo 23, comma 2 del provvedimento in esame estendendone l'ambito di applicazione anche al ricorso depositato ai sensi dell'articolo 182-*bis*, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al ricorso per l'accesso alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni di cui agli articoli 7 e 14-*ter* della legge 27 gennaio 2012, n. 3;

a valutare, altresì, l'opportunità, di modificare, già in occasione del primo provvedimento utile all'esame del Parlamento, la disciplina relativa all'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, al fine di impedire che sempre più persone, a fronte di una continua crescita delle diseguaglianze sociali, finiscano vittime del mercato dell'usura.

---

**G/2371/18/2 e 10 (*già* 20.16)**

ENDRIZZI, PESCO, GIROTTO, CASTALDI, GARRUTI, DELL'OLIO, DI PIAZZA, GAUDIANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia" (A.S. 2371),

premesso che:

l'articolo 20, comma 1, del provvedimento in esame reca novelle alla legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), intervenendo principalmente sulla disciplina del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Una prima serie di novelle interviene sull'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, nonché sulla disciplina inerente ai casi di modifiche sostanziali ai piani di ristrutturazione dei debiti che si rendano necessarie, ai fini dell'omologazione dell'accordo. Ulteriori novelle concernono il finanziamento della continuità aziendale nell'ambito delle procedure di concordato o di accordo di ristrutturazione;

in particolare, la lettera *g)* del comma 1 modifica l'articolo 186-*bis*, secondo comma, lettera *c), della legge fallimentare, in materia di concordato preventivo con continuità aziendale. La novella in esame estende, da uno a due anni, la durata della moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, eventualmente prevista dal piano di concordato con continuità aziendale;*

sussiste, tuttavia, un contrasto giurisprudenziale circa l'ammissibilità di proposte di concordato che prevedano una moratoria nel pagamento dei creditori privilegiati superiore al termine predetto. Anche al fine di incoraggiare la soluzione concordata della crisi e non ad ostacolarla sarebbe opportuno superare ogni dubbio o problema interpretativo;

considerato che:

sia la composizione negoziata di cui all'articolo 2 che le modifiche al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 20 del provvedimento in esame sono strumenti che appaiono utili ad evitare l'insolvenza, a promuovere la soluzione concordata della crisi e a scongiurare il fallimento del soggetto ricorrente alla procedura, nonché ad escludere il ricorso a prestiti tra privati che potrebbero successivamente rivelarsi a tassi usurai;

in tale situazione e per lo stesso fine, la legge *antiusura*, ha istituito il fondo per la prevenzione dell'usura, al quale possono accedere imprese e famiglie in condizioni di sovraindebitamento o rischio di ricorso al credito usurario, assistite rispettivamente dalla rete dei Confidi e dalla associazioni e fondazioni antiusura; tale fondo è stato variamente finanziato nei decenni e attualmente non ha una fonte certa, risultando costantemente insufficiente a far fronte alle richieste; i mutui ed i prestiti erogati hanno sofferenze molto basse, risultando uno strumento rotativo importante, complementare alla disposizione del presente provvedimenti, e che per le stesse finalità potrebbe essere utilmente implementato;

per le vittime dell'usura, che denuncino gli usurai e i costituiscano parte civile nei procedimento derivanti, l'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (leggi antiusura), nel disporre la concessione di un mutuo senza interessi da restituire in dieci anni per un importo pari al danno da interessi e altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato (oltre all'eventuale maggior danno per perdite o mancati guadagni), richiede il requisito soggettivo dell'essere esercenti un'«attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione», escludendo dal Fondo di Solidarietà le famiglie con reddito da lavoro dipendente le quali, non potendo trovare accesso ai circuiti ufficiali del credito, sono indotte a rivolgersi al prestito usurario;

l'impossibilità di accedere a tali fondi, da parte di cittadini e famiglie che sono parimenti vittime di usura, disincentiva la denuncia e l'azione penale derivante nei confronti di soggetti che sovente pongono in atto condotte criminali anche verso imprese; configura inoltre una potenziale lesione del principio di uguaglianza e limita fortemente la possibilità di supportare le famiglie in un percorso di recupero dal dissesto familiare, di cui beneficerebbero anche le attività creditrici;

l'assenza di prospettive per la composizione delle crisi da sovra-indebitamento acuisce il fenomeno delle esecuzioni immobiliari, nonché le crisi abitative e l'abbattimento dei valori di mercato degli stessi beni. Ciò è reso ancor più problematico considerata l'alta incidenza di crediti

deteriorati che impatterà nel mercato immobiliare, con effetti nocivi anche sui bilanci delle imprese e sul sistema creditizio generale;

il fondo di cui sopra, risulta oggi più che capiente, con consistenti residui annuali, anche nell'ipotesi di ampliare la platea dei potenziali beneficiari ai soggetti non economici (famiglie);

i residui annuali non utilizzati di tale fondo potrebbero utilmente essere destinati almeno in parte ad implementare il fondo di prevenzione di cui all'articolo 15 della legge antiusura,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tutte le misure necessarie per consentire anche alle famiglie di accedere a fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge antiusura, riservato ad oggi ai soli soggetti economici, al fine anche di una maggiore tutela del diritto all'abitazione;

a valutare di opportunità di consentire, con appositi provvedimenti normativi, che quota parte dei residui annuali non utilizzati del Fondo per interventi di solidarietà alle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, vengano destinati nella misura del 50 per cento al Fondo di prevenzione dell'usura di cui all'articolo 15 della medesima legge.

---

**Art. 18.**

**18.8 (testo 2)**
LOMUTI, PESCO, GIROTTO

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il 10 per cento dell'ammontare dei crediti chirografari.».

---

**Art. 23.**

**23.4 (testo 2)**
URRARO, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione, con ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo

161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 182-*bis*, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o con ricorso per l'accesso alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni di cui agli articoli 7 e 14-*ter* della legge 27 gennaio 2012, n. 3.».

---

**23.0.18 (*già* 26.0.7)**
I RELATORI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

**«Art. 23-*bis*.**

*(Disposizioni in materia di specifiche tecniche sui rapporti riepilogativi nelle procedure esecutive e concorsuali)*

1. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, le parole: ", a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all'articolo 16-*bis*, comma 9-*septies*, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012» sono soppresse."».

---

**Art. 28.**

**28.0.2 (testo 2)**
CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 28-*bis*.**

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

---

**28.0.3 (testo 2)**
TESTOR, PILLON

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 28-*bis*.**

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

---

**28.0.4 (testo 2)**
DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 28-*bis*.**

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

---

# AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 6 ottobre 2021

## Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

**Riunione n. 165**

*Presidenza del Presidente*
PARRINI

*Orario: dalle ore 10,35 alle ore 13,40*

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2394 (DL 127/21 – ESTENSIONE CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 E RAFFORZAMENTO* SCREENING*)*

## Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 2310 e connessi

**Riunione n. 2**

*Relatore:* PARRINI *(PD)*

*Orario: dalle ore 16,30 alle ore 18,30*
*(sospensione: dalle ore 17,45 alle ore 18,15)*

**(2310)** ***ZANDA ed altri. – Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci***

**(2245)** ***Maria Virginia TIRABOSCHI e MALLEGNI. – Disposizioni in materia di incremento dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco***

**(2266)** ***LA RUSSA. – Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni***

**(2346)** ***COMINCINI ed altri. – Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali***

**(2361)** ***SALVINI ed altri. – Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci***

**(2393)** ***PAGANO ed altri. – Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci***

(Seguito dell'esame e rinvio)

# GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 6 ottobre 2021

## Plenaria

**256ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
OSTELLARI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 11,30.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE stante il protrarsi dei lavori delle Commissioni 2ª e 10ª riunite sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 11,32, riprende alle ore 13,05.*

Il PRESIDENTE richiede una dilazione del termine per l'espressione dei pareri pendenti in ordine agli atti del Governo nn. 285, 286 e 290.

Il sottosegretario SISTO assicura che il Governo intende accordare una proroga, di un'ulteriore settimana, per consentire l'espressione del parere parlamentare per gli atti del Governo deferiti ai primi di agosto.

*La seduta termina alle ore 13,07.*

# BILANCIO (5ª)

Mercoledì 6 ottobre 2021

## Plenaria

**451ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 11.*

*AFFARI ASSEGNATI*

**(*Doc.* LVII, n. 4-*bis* – Allegati I, II, III e IV)** ***Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 e connessi allegati***
(Esame)

La relatrice CONZATTI *(IV-PSI)* illustra il documento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza (NADEF) rappresenta uno degli strumenti fondamentali del ciclo della programmazione economica e finanziaria del Paese. L'articolo 7, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) ne prevede la presentazione alle Camere per le conseguenti deliberazioni parlamentari, mentre l'articolo 10-*bis* ne disciplina i contenuti. Questi riguardano, in particolare, l'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica, l'aggiornamento degli obiettivi programmatici individuati dal Documento di economia e finanza (DEF), le eventuali modifiche e integrazioni al DEF conseguenti alle raccomandazioni del Consiglio europeo relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma, l'obiettivo di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale, l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, l'indicazione di eventuali disegni di legge collegati.

Per quanto riguarda innanzitutto il quadro macroeconomico di riferimento, la Nota evidenzia come la ripresa economica mondiale si sia rafforzata a partire dalla primavera del 2021 grazie alla rimozione delle restrizioni sociali, resa possibile dal progredire delle campagne vaccinali, e alla forte crescita del commercio mondiale. Nel complesso, il rafforzamento della domanda globale ha sostenuto l'aumento degli scambi commerciali internazionali sebbene abbia determinato, al contempo, pressioni al rialzo sui prezzi delle materie prime e dei prodotti intermedi a causa delle strozzature dal lato dell'offerta. La produzione sta infatti risentendo in maniera crescente della difficoltà di reperimento di materiali e di forza lavoro qualificata. Tali rialzi hanno indotto una accelerazione del tasso di crescita dei prezzi a livello mondiale. Nel complesso, le prospettive per la ripresa economica globale risultano comunque solide. Anche l'economia dell'Area euro ha ripreso a crescere nel secondo trimestre dell'anno in corso, registrando un robusto rimbalzo dopo i precedenti trimestri di flessione.

Nel primo semestre del 2021 l'economia italiana è stata interessata da una ripresa economica superiore a quanto prospettato nel DEF. La crescita è stata sostenuta dalla domanda interna al netto delle scorte e, nel secondo trimestre, dalla domanda estera netta. L'andamento degli investimenti è risultato positivo in entrambi i primi due trimestri dell'anno. Dal lato dell'offerta, la Nota sottolinea che le misure di distanziamento sociale e di restrizione all'attività hanno continuato a determinare andamenti settoriali differenziati: il manifatturiero ha mostrato, soprattutto in apertura d'anno, un dinamismo marcatamente superiore rispetto ai servizi, direttamente interessati dalle restrizioni. Tuttavia, a partire dal mese di aprile, con il graduale ripristino delle normali condizioni di operatività, anche il settore dei servizi ha osservato una ripresa considerevole, recuperando però solo parzialmente il terreno perso durante il 2020.

La Nota di aggiornamento presenta due scenari di previsioni macroeconomiche, uno tendenziale e l'altro programmatico, coerenti con lo scenario aggiornato riguardante le variabili esogene internazionali. Lo scenario programmatico incorpora l'impatto sull'economia delle nuove misure che saranno adottate con la prossima legge di bilancio per il 2022.

L'espansione superiore alle attese registrata dal PIL nella prima metà dell'anno e la previsione di un incremento ancora robusto dell'attività economica anche nel terzo trimestre porta a una previsione annuale di crescita del PIL nel 2021 pari al 6,0 per cento, a fronte del 4,5 per cento ipotizzato nel DEF di aprile. Relativamente al 2022, anche a causa del più elevato punto di partenza, la previsione di crescita viene rivista al ribasso al 4,2 per cento contro il 4,8 per cento del DEF. La Nota sottolinea che, nel complesso, in base alle nuove previsioni, già nel 2022 il Paese raggiungerebbe un livello di PIL reale lievemente superiore a quello del 2019, in anticipo di un trimestre rispetto alla previsione programmatica di primavera.

Per gli ultimi due anni dell'orizzonte di previsione, considerato l'effetto congiunto della revisione delle esogene e delle ipotesi relative al

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), si confermano sostanzialmente le previsioni del DEF, con una crescita del PIL al 2,6 per cento nel 2023 e all'1,9 per cento nel 2024.

La Nota sottolinea che la previsione macroeconomica per il biennio 2023-2024 incorpora, rispetto al DEF, l'aggiornamento del profilo della pianificazione temporale degli interventi disposti dal PNRR, che a seguito dell'approvazione del Consiglio europeo ha spostato nella seconda parte del periodo di programmazione del PNRR alcuni interventi originariamente calendarizzati nel triennio 2021-2023.

La previsione macroeconomica tendenziale è stata validata dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio con nota del 24 settembre 2021.

Il quadro macroeconomico programmatico per gli anni 2022 e successivi presentato nella Nota include l'impatto sull'economia delle misure che saranno adottate con la prossima legge di bilancio per il 2022.

La manovra di finanza pubblica per il 2022-2024 continuerà ad assicurare il supporto al settore privato fintanto che sarà necessario a ottenere il consolidamento della ripresa economica, con l'obiettivo non soltanto di colmare il divario con il periodo pre-pandemia, ma di recuperare anche la crescita perduta sin da allora.

Gli interventi di politica di bilancio che il Governo intende adottare mirano ad un rafforzamento della dinamica espansiva del PIL. Rilevano, in particolare, la conferma delle politiche invariate e il rinnovo di interventi in favore delle PMI e per la promozione dell'efficientamento energetico e dell'innovazione.

Nello scenario programmatico, la crescita del PIL reale è prevista pari al 4,7 per cento nel 2022, al 2,8 per cento nel 2023 e all'1,9 per cento nel 2024.

La più elevata crescita in confronto al quadro tendenziale è principalmente trainata dagli investimenti fissi lordi, favoriti, nella componente privata, dalla conferma di contributi pubblici in scadenza e dall'introduzione di nuovi. In particolare, in linea con l'impostazione del DEF, il peso degli investimenti sul totale dell'attività economica si conferma in aumento lungo tutto l'orizzonte di previsione fino a risultare prossimo al 21 per cento del PIL nel 2024. Si prevede inoltre un effetto espansivo robusto, ancorché di entità più contenuta, sulla spesa per consumi finali delle famiglie.

Nella NADEF sono quindi presentate le previsioni di finanza pubblica basate sulla legislazione vigente aggiornate per il periodo 2021-2024, da cui emerge un miglioramento dell'indebitamento netto rispetto alle previsioni del DEF 2021. In particolare, in rapporto al PIL, per il 2021, la stima passa dal 9,5 al 9,4 per cento. Negli anni successivi è previsto un sensibile calo del rapporto dovuto al venir meno delle misure legate all'emergenza pandemica: il *deficit* si attesta al 4,4 per cento del PIL nel 2022, al 2,4 per cento nel 2023 e al 2,1 per cento nel 2024. Tale andamento riflette un costante miglioramento della spesa per interessi, che passa dal 3,4 per cento dell'anno in corso al 2,5 per cento del 2024, e del saldo primario, il quale passa dal –6,0 per cento dell'anno in corso

al –1,5 per cento nel 2022, allo 0,3 per cento nel 2023 e allo 0,4 per cento nel 2024.

Lo scenario previsionale della NADEF tiene conto non solo dei decreti legge n. 30 del 2021 («restrizioni e figli minori») e n. 41 del 2021 («Sostegni»), adottati nei mesi di marzo e aprile e già considerati dal DEF 2021, ma anche dell'impatto del decreto legge «Fondo complementare» (decreto-legge n. 59 del 2021), del decreto «sostegni *bis*» (decreto-legge n. 73 del 2021) e di altri provvedimenti adottati dopo il documento programmatico di aprile. I predetti decreti hanno determinato effetti rilevanti sul saldo di indebitamento, in coerenza con le autorizzazioni richieste al Parlamento. Gli effetti cumulati dei provvedimenti legislativi di urgenza varati nel 2021 ammontano, in termini di indebitamento netto, a circa 71,9 miliardi nel 2021, 5,4 miliardi nel 2022 e 4,5 nel 2023.

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni riferite al periodo 2021-2024 scontano le più favorevoli prospettive di crescita rispetto agli obiettivi fissati nel DEF, i risultati dell'attività di monitoraggio sulla finanza pubblica, l'impatto dei provvedimenti adottati dopo il DEF nonché il riallineamento delle ipotesi sottostanti l'utilizzo dei fondi del NGEU e del *React*-EU. Complessivamente, le nuove previsioni di entrata per il periodo 2021-2024 evidenziano, in valore assoluto, un andamento annuo crescente, passando da 833 miliardi nel 2021 a 939,2 miliardi nel 2024. In rapporto al PIL, si registra un incremento del rapporto nel 2022 rispetto al 2021 (da 46,8 per cento a 47,4 per cento), mentre nel biennio successivo si assiste ad una contrazione (47,3 per cento nel 2023 e 46,4 per cento nel 2024).

La NADEF segnala che tale tendenza riflette, oltre alla disattivazione degli aumenti IVA e accise, già considerata nei precedenti documenti di programmazione, anche le misure fiscali della legge di bilancio 2021 che comprendono, fra l'altro, la messa a regime del taglio del cuneo fiscale.

I dati sulla pressione fiscale – indicati dalla Nota al lordo e al netto degli effetti del trattamento integrativo di 100 euro riconosciuto ai titolari di redditi da lavoro dipendente – mostrano un lieve incremento nel 2022 e un andamento decrescente negli anni 2023 e 2024.

Con riferimento alla spesa primaria, la NADEF stima nel 2021 una crescita, rispetto al 2020, del 6 per cento (passando da 887,2 miliardi a 940,3 miliardi). Nel 2022 la spesa invece si contrae, riducendosi del 2,1 per cento (920,6 miliardi), per poi tornare a crescere nel biennio 2023-2024 dello 0,2 per cento nel primo anno e poi dello 0,9 per cento nel 2024 (attestandosi ad un livello di 930,9 miliardi). L'incidenza sul PIL mostra una riduzione in tutto il periodo di previsione passando dal 52,8 per cento del 2021 al 46 per cento del 2024. Con riferimento alla spesa corrente primaria nel quadro aggiornato si registra, nel biennio 2021-2022, rispetto alle stime del DEF, un incremento dell'aggregato (pari a circa 8 miliardi nel 2021 e a 2,8 miliardi nel 2022) e una riduzione nel biennio successivo pari a 5,9 miliardi nel 2023 e a 2,8 miliardi nel 2024.

Circa la composizione della spesa corrente primaria, le nuove stime riferite alle prestazioni sociali confermano il profilo decrescente espresso

in termini di PIL, già delineato nel DEF, con una revisione tuttavia al ribasso dei valori annui. Per l'anno 2021 il rapporto si attesta sul 22,7 per cento (rispetto al 23,2 stimato nel DEF), per poi decrescere al 21,4 per cento nel 2022 e al 20,9 e 20,7 per cento rispettivamente nel 2023 e nel 2024 (nel DEF veniva indicato 21,9 per cento nel 2022, 21,5 per cento per il 2023 e 21,2 nel 2024).

In merito alla dinamica dell'aggregato di spesa, espresso in termini nominali, la nuova previsione stima un incremento su base annua dell'1,2 per cento nel 2021. Dopo una lieve flessione nel 2022 (pari al –0,1 per cento) l'aggregato prosegue la tendenza crescente nel biennio successivo pari al 1,6 per cento nel 2023 e al 2,1 per cento nel 2024.

All'interno della componente relativa alle prestazioni sociali, la spesa pensionistica registra un incremento, su base annua, del 2,2 per cento nel 2021, del 3,0 per cento nel 2022, del 2,9 per cento nel 2023 e del 2,5 nel 2024.

In rapporto al PIL, le pensioni sono previste in calo (16,2 per cento nel 2021, 15,7 per cento nel 2022, 15,6 nel 2023 e 15,4 nel 2024), pur attestandosi, al termine dell'arco temporale preso in considerazione, sopra al livello fatto registrare nel 2018 (15,2 per cento del PIL), prima cioè dell'adozione delle misure pensionistiche contenute nel DL 4/2019, tra cui la cosiddetta «Quota 100», il cui periodo di applicazione ha termine il 31 dicembre 2021.

Le altre prestazioni sociali mostrano una decrescita annua di –1,2 per cento nel 2021, –7,6 nel 2022, –1,7 nel 2023, segnando infine un rialzo di +0,8 nel 2024. In rapporto al PIL, la spesa è prevista del 6,5 per cento nel 2021, del 5,7 per cento nel 2022, del 5,4 nel 2023 e del 5,3 nel 2024.

Nel 2021 l'aggregato risente del perdurare degli effetti relativi alle misure connesse all'emergenza da Covid-19 (contenute in particolare nel decreto-legge n. 41 del 2021 e nel decreto-legge n. 73 del 2021), della proroga dell'assegno di natalità, con estensione dei beneficiari (articolo 1, comma 362, della legge n. 178 del 2020) e dell'introduzione dell'assegno temporaneo per i figli minori (decreto-legge n. 79 del 2021).

Con riferimento alla spesa sanitaria nelle nuove stime si registra una revisione in aumento per il biennio 2021-2022 rispetto alle previsioni del DEF: l'incremento dell'aggregato è pari circa a 2,3 miliardi nel 2021 e 2,1 miliardi nel 2022. Nel 2023 la spesa sanitaria è rivista al ribasso di circa 2,7 miliardi, mentre viene sostanzialmente confermata la stima di aprile per l'anno 2024. Nel complesso le nuove stime confermano il profilo decrescente espresso in termini di PIL già delineato nel DEF, con una significativa riduzione del rapporto per l'anno 2023 che sconta la revisione al ribasso dell'aggregato di spesa e l'incremento della stima sul PIL nominale. In merito alla dinamica dell'aggregato di spesa, espresso in termini nominali, la nuova previsione stima un incremento su base annua del 4,8 per cento nel 2021. Nel biennio successivo si osserva una riduzione dell'aggregato pari al 2,9 per cento nel 2022 e dell'1,7 nel 2023, mentre nel 2024 non si prevedono variazioni significative con un volume di spesa pari a circa 124 miliardi.

Anche con riguardo alla spesa in conto capitale si registra una revisione della stima, con variazioni in aumento per tutto il periodo di previsione rispetto alle previsioni del DEF: 1,1 miliardi nel 2021, 1,4 miliardi nel 2022, 2,1 miliardi nel 2023 e 8,1 miliardi nel 2024. Si conferma l'andamento indicato dal DEF: in valori assoluti, l'aggregato mostra una dinamica crescente nel 2021 del 20,9 per cento rispetto alla spesa dell'anno precedente. Nel biennio successivo l'aggregato si riduce prima del 12,8 per cento nel 2022 per poi registrare una lieve crescita (1,4 per cento nel 2023) e restare sostanzialmente invariato nel 2024. Tale evoluzione è confermata dai valori calcolati in termini di PIL, che nel 2021 passano dal 5,4 al 6 per cento, per poi ridursi al 5 per cento nel 2022 ed assestarsi intorno al 4,7 per cento alla fine del periodo di previsione.

In particolare, nel 2021 l'evoluzione dell'aggregato è caratterizzata da un aumento di tutte le componenti: gli investimenti fissi lordi crescono rispetto all'anno precedente del 19,7 per cento (+8,4 miliardi); i contributi agli investimenti crescono del 40 per cento (+7,1 miliardi) e le altre spese in conto capitale del 10,9 per cento (+3,1 miliardi).

Negli esercizi successivi, a fronte di una perdurante crescita annua degli investimenti fissi lordi, particolarmente sostenuta nel 2022 nel 2023, (rispettivamente, +15,7 e +10,5 per cento), i contributi agli investimenti evidenziano una crescita solo nel 2022 e una netta flessione negli ultimi due esercizi, mentre l'aggregato delle «altre spese in conto capitale» risulta in netta riduzione nel 2022 (-6 per cento rispetto all'anno precedente) e, in maniera meno accentuata, negli esercizi successivi.

L'andamento della spesa per contributi agli investimenti e delle altre spese in conto capitale sembra in parte riconducibile al venir meno di alcune misure di sostegno introdotte nel 2020 e nel 2021. In rapporto al PIL, per tutto il periodo di previsione, gli investimenti fissi lordi della PA aumenteranno dal 2,9 per cento del 2021 al 3,3 per cento nel 2023, per poi salire fino al 3,4 per cento nel 2024.

Per quanto attiene alla spesa per interessi, l'andamento stimato indica un incremento nell'anno 2021 per 3,2 miliardi, per poi registrare una riduzione di 5,2 miliardi nel 2022. L'andamento decrescente si osserva, seppur in maniera più contenuta, anche negli anni 2023 (per 2,8 miliardi) e nel 2024 (circa 2 miliardi). In termini di incidenza sul Pil, la spesa presenta un andamento decrescente, dal 3,4 per cento nel 2021 fino al 2,5 per cento nell'anno 2024. Con riguardo all'andamento per gli anni 2021 – 2024 che emerge dalle nuove stime a legislazione vigente, la NADEF precisa che l'aumento del 2021 è dovuto all'andamento dell'inflazione che comporta una maggiore spesa per interessi passivi legata ai titoli indicizzati all'inflazione. La Nota sottolinea tuttavia che l'incidenza degli interessi passivi sul PIL mostrerà una prima, lieve riduzione al 3,4 per cento già nell'anno in corso e scenderà gradualmente al 2,5 per cento del PIL alla fine dell'orizzonte di previsione.

La NADEF 2021 reca altresì l'aggiornamento del quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2022-2024.

Preliminarmente si evidenzia che, per quanto riguarda i contenuti obbligatori previsti dalla legge di contabilità e finanza pubblica, la NADEF indica, in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto da finanziare (SNF) programmatico del bilancio dello Stato in termini di competenza e di saldo netto da finanziare in termini di cassa. Il primo saldo è determinato nel limite massimo di 203 miliardi di euro nel 2022, 180,5 miliardi nel 2023 e 116,8 miliardi nel 2024. Il corrispondente SNF in termini di cassa è determinato nel limite massimo di 280 miliardi nel 2022, 245,5 miliardi nel 2023 e 174 miliardi nel 2024. Per quanto riguarda il piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (OMT) per la finanza pubblica, la NADEF chiarisce che il profilo programmatico dei saldi di bilancio, modificando al ribasso il sentiero dell'indebitamento netto precedentemente indicato nel DEF 2021 lungo l'intero periodo 2021-2024, non necessita della presentazione di alcuna Relazione al Parlamento ex articolo 6 della legge n. 243 del 2012.

Per quanto riguarda lo scenario programmatico di finanza pubblica, lungo il periodo di programmazione, il Governo ritiene necessario integrare lo stimolo di bilancio che sarà fornito dall'attuazione del PNRR con un'intonazione espansiva della politica di bilancio. La previsione tendenziale aggiornata dell'indebitamento netto per il triennio 2022-2024, sensibilmente più bassa di quella del DEF, consente di liberare un ammontare di risorse pari a circa 1,2 punti percentuali del PIL nel 2022, 1,5 punti percentuali nel 2023 e 1,2 punti percentuali nel 2024 pur puntando ad una marcata riduzione del rapporto fra *deficit* delle amministrazioni pubbliche e PIL. Anche in considerazione degli orientamenti europei in tema di intonazione della politica di bilancio e utilizzo della flessibilità nell'ambito del Patto di Stabilità e Crescita (PSC), il sentiero programmatico prevede un obiettivo di indebitamento netto per il 2022 pari al –5,6 per cento del PIL seguito da un'ulteriore discesa al –3,9 per cento nel 2023 e al –3,3 per cento nel 2024. In corrispondenza di tali obiettivi, nello scenario programmatico il saldo primario (ovvero il saldo di bilancio esclusi i pagamenti per interessi) passerebbe da –6,0 per cento del 2021 a –2,7 per cento nel 2022, per poi attestarsi a –1,2 per cento nel 2023 e a –0,8 per cento nel 2024.

Le risorse rese disponibili da questo profilo programmatico di indebitamento consentiranno di attuare la riforma degli ammortizzatori sociali e un primo stadio della riforma fiscale, di mettere a regime l'assegno unico universale per i figli, di ridurre gli oneri a carico dei settori produttivi, di accrescere gli investimenti e le spese per ricerca, innovazione e istruzione. Con la prossima legge di bilancio 2022-2024 il Governo intende inoltre rafforzare il sistema sanitario nazionale, destinare risorse aggiuntive ai rinnovi dei contratti pubblici e al rifinanziamento delle politiche invariate non coperte dalla legislazione vigente, tra cui missioni di pace e taluni fondi di investimento, e il prolungamento di diverse misure di rilievo economico e sociale, fra cui il Fondo di Garanzia per le PMI e gli incentivi all'efficientamento energetico degli edifici e agli investimenti innovativi. Sarà inoltre potenziato il servizio di asilo nido, quello di assi-

stenza sociale e quello di trasporto scolastico di studenti disabili. L'impostazione della politica di bilancio continuerà a sostenere l'economia con interventi mirati fino a quando il PIL e l'occupazione non avranno recuperato non solo la caduta, ma anche la mancata crescita rispetto al livello del 2019, mentre sarà maggiormente orientata alla riduzione strutturale di deficit e rapporto debito/PIL a partire dal 2024 con l'obiettivo di ricondurre il rapporto debito/PIL intorno al livello pre-crisi entro il 2030.

Per quanto riguarda i saldi strutturali di finanza pubblica, si rammenta che all'indomani dello scoppio dell'emergenza pandemica, l'attivazione della clausola di salvaguardia generale (CSG) da parte della Commissione europea e del Consiglio europeo ha permesso agli Stati membri dell'UE di deviare temporaneamente dal loro percorso di avvicinamento all'OMT a condizione che la sostenibilità di bilancio nel medio termine non fosse compromessa. Nella sua comunicazione generale del 2 giugno 2021, la Commissione ha ribadito che per sostenere la ripresa rimane fondamentale il coordinamento a livello europeo delle politiche di bilancio nazionali e che quest'ultime devono continuare a sostenere l'economia anche nel 2021 e 2022. La Commissione ha ritenuto soddisfatte le condizioni per continuare ad applicare la clausola di salvaguardia generale nel 2022 ed eventualmente disattivarla a partire dal 2023. Pur considerando tutti i fattori rilevanti, la Commissione ha concluso che: i) il criterio del disavanzo non è soddisfatto da ventitré Stati membri, e che ii) il criterio del debito non è soddisfatto da tredici Stati membri. In entrambi i gruppi di paesi è ricompresa anche l'Italia.

Il disavanzo strutturale è previsto salire dal 4,7 per cento del PIL potenziale del 2020 (a fronte dell'1,8 per cento nel 2019) al 7,6 per cento nel 2021. La variazione dei saldi strutturali (e dell'aggregato rilevante di spesa) per il biennio sarebbe fuori linea rispetto all'aderenza alle regole di bilancio ma ciò non assume rilevanza ai fini del rispetto della normativa europea di bilancio a motivo dell'incertezza dell'andamento della pandemia e dei possibili risvolti sull'economia. Per il 2022 la valutazione degli obiettivi di finanza pubblica diventa più complessa. Le misure di spesa legate all'emergenza pandemica, di natura sanitaria o di sostengo all'economia, assumono una rilevanza particolare. I loro importi sono particolarmente elevati nel 2020 e 2021 e spiegano una parte rilevante del deterioramento del saldo di bilancio. Queste spese sono previste diminuire in misura significativa già a partire dal 2022 grazie al previsto miglioramento della situazione sanitaria. Nell'ipotesi che la situazione pandemica rientri, si può ipotizzare che le misure di spesa e di entrate definite emergenziali si annullino nel 2023. Il miglioramento dei saldi strutturali per il biennio 2023-2024 risulterebbe in linea con la regola del saldo strutturale essendo la convergenza verso l'OMT pienamente in linea con i valori richiesti dalla c.d. matrice dei requisiti. Il miglioramento del 2023 (+1 punto percentuale di PIL) eccederebbe il requisito minimo richiesto dalla regola (che per i paesi ad alto debito prescriverebbe un aggiustamento annuale di 0,6 p.p. di PIL); d'altra parte lo scorporo delle componenti residue di spese legate all'emergenza pandemica porterebbe ad un ridimensiona-

mento del miglioramento prospettato. Per quanto riguarda la regola della spesa per il 2023 e 2024 si registra una deviazione non significativa rispetto al *benchmark* prescritto.

Quanto al debito pubblico, la stima preliminare del Governo per il 2021 prevede un rapporto debito/PIL del 153,5 per cento, inferiore di 6,3 punti percentuali rispetto al rapporto del 159,8 per cento previsto nello scenario programmatico del DEF 2021. Rispetto al 2020, il rapporto debito/PIL è previsto in riduzione di 2,1 punti percentuali. Il calo deriva dalla crescita economica superiore alle attese e dal migliore andamento della finanza pubblica. Secondo la NADEF, infatti, sia il cosiddetto effetto «palla di neve», sia il contenimento del deficit primario, nonché il protrarsi di bassi rendimenti lungo tutta la curva dei titoli di Stato, contribuirà alla discesa del rapporto debito/PIL a partire dal 2021 e anche nei tre anni successivi.

Nel triennio successivo, la combinazione di una riduzione del fabbisogno di liquidità del Settore pubblico (pari a 3,7 punti percentuali di PIL nel 2022 e 0,5 punti percentuali. nel 2023) e della forte ripresa della crescita del PIL nominale (6,4 per cento nel 2022 e 4,3 per cento nel 2023), manterrà il rapporto debito/PIL su un sentiero decrescente: 149,4 per cento nel 2022, 147,6 per cento nel 2023 e 146,1 per cento nel 2024.

Il percorso di riduzione del rapporto debito/PIL dell'Italia iniziato nel 2021 e prefigurato dal Governo per il triennio successivo non rispetta la regola del debito in nessuna delle tre configurazioni definite dal Patto di stabilità e crescita. Il rapporto debito/PIL programmatico del 2021 sarà superiore di 19,7 punti percentuali rispetto alla soglia del criterio retrospettivo, di 3,8 punti percentuali rispetto alla soglia del criterio prospettico e di 6,9 punti percentuali rispetto alla soglia determinata dal criterio del debito corretto per il ciclo.

Ricorda quindi che il Presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, professor Giuseppe Pisauro, nel corso dell'audizione svolta ieri, ha comunicato che l'UPB ha validato lo scenario programmatico sul 2022 definito nella NADEF.

Fa presente, infine, che l'audizione appena svolta dal Ministro dell'economia e delle finanze ha dato occasione ai componenti delle Commissioni bilancio del Senato e della Camera di svolgere un approfondito e proficuo confronto sulle questioni di politica economica contenute nel documento in titolo.

Dopo aver dichiarato aperta la discussione generale, il PRESIDENTE, avendo constatato l'assenza di richieste di intervento, dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice CONZATTI e la sottosegretaria SARTORE rinunciano agli interventi di replica, riservandosi di prendere la parola nel corso della discussione in Assemblea.

Il PRESIDENTE avverte quindi che si passa alla votazione del conferimento del mandato a riferire all'Assemblea sul provvedimento in titolo.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, la Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, conferisce alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente in Assembla sulla Nota di aggiornamento in esame, autorizzandola altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente.

*SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA*

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 11,15.*

# FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 6 ottobre 2021

## Plenaria

**277ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*
D'ALFONSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 9,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(*Doc.* LVII, n. 4-*bis* – Allegati I, II, III e IV)** ***Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 e connessi allegati***

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice TOFFANIN *(FIBP-UDC)* presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni *(pubblicato in allegato)*.

Si passa alla votazione.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore DE BERTOLDI *(FdI)*, che pur ringraziando la relatrice per aver accolto nella proposta di parere un suggerimento, trasmesso per le vie brevi, relativo alle modalità alternative di fruizione del credito di imposta anche per gli interventi «ordinari» di ristrutturazione edilizia, anticipa il voto di astensione in relazione alla previsione di una riforma del catasto, che il proprio Gruppo non condivide.

Il senatore PEROSINO *(FIBP-UDC)* considera ampiamente condivisibili le varie agevolazioni relative al settore delle ristrutturazioni edilizie e dichiara il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia.

Prende quindi la parola il senatore TARICCO *(PD)*, che condivide la proposta della relatrice e considera la proroga del *bonus* del 110 per cento al 2023 e una armonizzazione delle modalità di fruizione anche degli altri *bonus* edilizi una opportunità per il Paese. Annuncia pertanto il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico.

Il senatore LANNUTTI *(Misto-IdV)* si sofferma sulla rilevanza e sugli effetti benefici per l'economia dello strumento del Superbonus 110 per cento, pur dovendo registrare un marcato aumento dei prezzi delle materie prime e un raddoppio dei tempi delle consegne dei materiali.

In conclusione, segnala l'ipocrisia che connota il disegno di legge di delega fiscale relativamente alla riforma del catasto, in quanto se l'iniziativa è finalizzata alla correzione di storture che condizionano gli attuali valori catastali e a ridurre alcune ingiustizie sociali poi non può prevedere che le nuove informazioni raccolte non saranno utilizzate per la determinazione della base imponibile dei relativi tributi di settore. Dichiara quindi il proprio voto di astensione.

Il senatore FENU *(M5S)* condivide la richiesta di proroga del credito di imposta per le ristrutturazioni edilizie nella misura del 110 per cento, che sta dispiegando effetti positivi sull'intero territorio nazionale, e dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

Relativamente alla delega fiscale e alla richiamata riforma del catasto ritiene opportuno tuttavia segnalare che anche solo l'ipotesi di una maggiore tassazione sulla base delle nuove informazioni raccolte potrebbe nel frattempo avere ripercussioni sul settore dell'edilizia, che proprio i vari incentivi stanno invece rilanciando.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice, posto ai voti, è approvato.

*La seduta termina alle ore 9,45.*

# PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LVII, N. 4-*BIS* E CONNESSI ALLEGATI

La Commissione Finanze e tesoro,

esaminato il Documento in titolo, con allegati,

premesso che le stime di crescita esposte dal Governo evidenziano la capacità dell'economia di cogliere l'effetto di rimbalzo dopo la crisi causata dalla pandemia e dalle misure restrittive varate per contrastarne la diffusione,

che il vasto piano di riforme dovrà necessariamente contribuire a rendere strutturale la resilienza della struttura economica e sociale,

preso anche atto del positivo andamento delle entrate erariali e degli obiettivi di riforma del sistema fiscale con particolare riferimento all'imposta sul reddito delle persone fisiche,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si sollecita la Commissione di merito ad esprimere un indirizzo al Governo di proroga del credito di imposta per le ristrutturazioni edilizie nella misura del 110 per cento delle spese effettuate almeno fino al 31 dicembre 2023, tenuto conto della rilevanza di tale meccanismo ai fini della crescita economica, con particolare riferimento al settore dell'edilizia, tenuto anche conto della complessità attuativa e delle procedure per fruire di detta agevolazione, assegnando alle famiglie e alle imprese un orizzonte temporale più ampio per valutare e organizzare al meglio gli interventi da effettuare determinando al contempo un effetto calmiere sui prezzi in ragione della domanda che si diluisce in un arco temporale maggiore;

si sollecita la Commissione di merito ad esprimere analogo indirizzo per il credito di imposta previsto per gli interventi sulle facciate degli immobili, in modo da allineare le scadenze e i termini di fruizione;

analogamente si sollecita un indirizzo volto a prorogare per tutto il 2023 anche le agevolazioni previste dall'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, con specifico riferimento alle modalità alternative di fruizione del credito di imposta del 110 per cento, vale a dire lo sconto in fattura o la cessione a terzi del credito di imposta maturato, e volto ad estendere altresì tali misure alternative di fruizione del credito anche agli interventi «ordinari» di ristrutturazione edilizia che attualmente beneficiano di aliquote di sconto del 50 e del 65 per cento.

## Plenaria

**278ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*
D'ALFONSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 18,20.*

*AFFARI ASSEGNATI*

**Documento XXVII, n. 25, «Relazione sui criteri per la revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi» (n. 935)**
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 settembre.

Il PRESIDENTE informa che l'esame e la votazione della proposta di risoluzione che verrà presentata dai relatori potrà svolgersi martedì prossimo; fa presente inoltre che analoga decisione è stata assunta dalla Commissione Finanze della Camera.

La senatrice TOFFANIN *(FIBP-UDC)* chiede se non sia più opportuno rinunciare allo strumento della risoluzione per rinviare e concentrare il lavoro della Commissione in materia di riscossione in occasione dell'esame della legge delega fiscale, appena approvata dal Consiglio dei ministri, nella quale è previsto uno specifico articolo per la riforma della riscossione.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA sottolinea l'importanza delle indicazioni che verranno dalle due Camere, di cui si potrà eventualmente tenere conto in sede di varo della manovra di bilancio o di esame parlamentare della legge delega fiscale, che tratta l'argomento solo sotto alcuni profili e quindi non in maniera esaustiva.

Il relatore BAGNAI *(L-SP-PSd'Az)* auspica che l'intenso lavoro finora svolto insieme al correlatore Fenu e ai relatori della VI Commissione della Camera verrà adeguatamente discusso e valorizzato per poi essere condiviso con le altre forze politiche. Esprime tuttavia stupore per la de-

cisione del Governo di inserire nella legge delega fiscale l'argomento della riscossione, senza attendere le determinazioni delle Commissioni parlamentari, che pure erano state invitate a procedere con celerità, peraltro inserendo nel testo due temi piuttosto delicati, come quelli della rivisitazione dell'attuale meccanismo di remunerazione dell'agente e del passaggio all'Agenzia delle entrate dei compiti ora in capo all'Agenzia delle entrate-Riscossione, restringendo così il campo di azione parlamentare. Chiede quindi rassicurazioni al Presidente sul fatto che il lavoro delle due Commissioni verrà tenuto in debita considerazione da parte del Governo.

Si associa il correlatore FENU *(M5S)*, che condivide le perplessità per il condizionamento indiretto delle decisioni della Commissione, nonostante il continuo e proficuo dialogo tra le parti, derivante dall'inserimento nella delega fiscale del tema della riscossione, mentre è in corso l'esame della Relazione sui criteri per la revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi. Riconosce tuttavia che il provvedimento governativo ha carattere generale e non dispiegherà i suoi effetti prima dell'approvazione dei vari decreti delegati, mentre la proposta di risoluzione entrerà nel dettaglio delle problematiche e conterrà anche soluzioni per l'immediato. Invita quindi la Commissione ad approfittare dello strumento a disposizione per fornire puntuali indirizzi al Governo, che ne potrà tenere conto anche nell'ambito di un prossimo provvedimento.

Il presidente D'ALFONSO sottolinea l'esigenza di contemperare le aspettative e le sensibilità presenti nella coalizione di Governo, complessa e articolata, con l'agenda governativa, certamente stringente sia sui tempi che sulle tematiche. Ritiene peraltro che proprio la pluralità delle forze che sostengono il Governo può consentire, in una fase ancora apertamente di indirizzo – pur su diversi livelli – di affrontare anche temi divisivi. La questione della riforma della riscossione presenta aspetti emergenziali e il lavoro che stanno compiendo i relatori Fenu e Bagnai dimostra che sotto numerosi punti di vista occorre operare con apertura e spirito collaborativo. D'altro canto, è a tutti noto che c'è una forte aspettativa da parte dell'Esecutivo dell'elaborato che le Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato stanno predisponendo sulla relazione in titolo, per valutare anche quali strumenti legislativi utilizzare.

Il senatore PEROSINO *(FIBP-UDC)* chiede al rappresentante del Governo di chiarire le stime di effettivo incasso dei crediti maturati nei confronti dei contribuenti, dopo l'individuazione di quelli non più esigibili, tenuto anche conto delle stime esposte nel bilancio consuntivo dello Stato. Chiede inoltre di chiarire se e in che termini l'unificazione tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate – Riscossione possa effettivamente determinare risparmi di spesa e riduzione dei costi.

Il senatore DI NICOLA *(M5S)* coglie l'occasione per ribadire l'esigenza che la Commissione possa affrontare contestualmente i documenti sulla riscossione e le questioni attinenti all'evasione fiscale, oggetto di due allegati alla Nota di aggiornamento, confidando nella disponibilità del Presidente a consentire tale sollecitazione. Più in generale esprime la preoccupazione che i toni e il clima emergenziale che hanno reso possibile il varo del Governo non si trasformino in un alibi per una sotterranea e silenziosa riduzione delle prerogative parlamentari.

Il sottosegretario GUERRA fa presente che la relazione presentata dal Governo è esaustiva e analitica nell'individuare le tipologie di crediti esigibili e inesigibili, e di tali stime si trova corrispondenza nel disegno di legge di bilancio consuntivo. Ribadisce peraltro che, mentre nel disegno di legge la svalutazione dei crediti avviene per massa, l'atto amministrativo di discarico riguarda la singola posta debitoria.

Preso atto del dibattito, il relatore FENU *(M5S)* d'intesa con il relatore Bagnai presentano una proposta di risoluzione, il cui testo è pubblicato in allegato.

Dopo un breve dibattito cui partecipano i senatori LANNUTTI *(Misto-IdV)*, Roberta TOFFANIN *(FIBP-UDC)* e DE BERTOLDI *(FdI)*, il presidente D'ALFONSO preannuncia che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 12 alle ore 11 e alle ore 15 per esaminare la proposta di risoluzione testé presentata, sollecitando i Gruppi a far pervenire le eventuali ipotesi di integrazione di tale proposta entro la giornata di lunedì.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 19.*

# SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 935

La Commissione 6ª Finanze e Tesoro,

premesso che:

il documento all'esame è stato trasmesso ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.69, secondo il quale «ai fini di una ridefinizione della disciplina legislativa dei crediti di difficile esigibilità» il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere «una relazione contenente i criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi per le conseguenti deliberazioni parlamentari»;

dalla relazione emergono elementi che possono essere ricondotti a tre filoni e, più in particolare: *a)* la gestione del magazzino dei crediti fiscali che, come dimostrato dai dati sui crediti non riscossi, anche nel confronto internazionale, è risultata poco efficiente, sia per cause legate all'attuale assetto normativo, sia per l'esistenza di una consistente parte di crediti ormai inesigibili; *b)* le ipotesi di riforma del sistema della riscossione; *c)* la modifica dell'attuale assetto del sistema della riscossione, affidato dal 1º luglio 2017 all'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, sottoposto al controllo e alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze; *d)* la modifica della disciplina dell'inesigibilità per superare l'incongruenza dell'attuale regime;

in relazione alla gestione del magazzino, va segnalato che alla fine del 2020 la consistenza del magazzino crediti (carichi residui iscritti a ruolo) ha raggiunto oltre 999 miliardi di euro, dei quali circa 400 risultano difficilmente recuperabili e più di un terzo ha una anzianità maggiore di 10 anni (343,3 miliardi di euro di magazzino, pari al 34,4 per cento del totale);

il 78 per cento del magazzino fiscale è costituito da 178 milioni di crediti di importo inferiore al 1.000 euro (per un totale di 56 miliardi) che impongono di valutare il rapporto costi/benefici rispetto alle operazioni di recupero;

il magazzino crediti evidenzia come ci siano circa 18 milioni di contribuenti in debito col fisco, di cui ben 15 milioni sono persone fisiche, delle quali 2,5 milioni hanno attività economiche, mentre dei carichi residui di competenza statale ben 133 miliardi sono dovuti da soggetti deceduti e ditte cessate, mentre altri 152 miliardi da soggetti con procedura concorsuale in corso;

un alleggerimento del magazzino attraverso il discarico dei crediti inesigibili permetterebbe, invece, di liberare una parte delle risorse umane dell'Agenzia delle entrate riscossione, attualmente impegnate nell'operazione di recupero dei crediti, da impiegare nella prevenzione e nel contrasto all'evasione attraverso l'interazione delle banche dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria, ovvero la banca dati della fatturazione elettronica, la banca dati dell'anagrafe tributaria e l'anagrafe dei rapporti finanziari per le giacenze sui conti correnti;

in relazione a un intervento di riforma degli strumenti a disposizione dell'Agenzia, la sua necessità emerge dai dati contenuti nella Relazione: dei circa 8 milioni di contribuenti destinatari ogni anno di cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivi, quasi il 90 per cento risulta avere già avuto iscrizioni a ruolo negli anni precedenti, a dimostrazione dell'alta recidività di coloro che non regolarizzano il debito nella fase antecedente l'inizio del processo di riscossione; dei circa 16 milioni di nuovi atti che annualmente vengono notificati, circa il 20 per cento viene regolarizzato nel periodo immediatamente successivo alla notifica, mentre un ulteriore 25 per cento viene estinto attraverso le procedure di recupero e l'istituto della rateizzazione nei successivi 5 anni, il restante 55 per cento viene poi recuperato in quote marginali nei successivi anni. Tali performance sono molto inferiori ad altri paesi europei nei quali il non riscosso è alquanto limitato e si provvede a cancellarlo su base annuale;

per tali ragioni, appare necessario attribuire maggiori poteri di indagine e controllo periodico al nuovo soggetto riscossore, ridefinire i caratteri di inesigibilità delle posizioni e prevedere l'implementazione di banche dati interoperabili, migliorando anche la frequenza di aggiornamento di quelle già disponibili;

nel contesto delle ipotesi di riforma, va considerata altresì la questione del meccanismo di finanziamento del sistema della riscossione: con la sentenza n. 120 del 10 giugno 2021 la Corte Costituzionale ha segnalato il possibile anacronismo dell'istituto dell'aggio, posto che rischia di far ricadere su alcuni contribuenti in modo non proporzionato i costi complessivi di un'attività ormai svolta quasi interamente dalla stessa amministrazione finanziaria e non più da concessionari privati;

i crediti nominali da riscuotere, che, come sopra rappresentato, si sono accumulati in oltre venti anni, hanno reso centrale, peraltro, anche il tema della prescrizione delle entrate ad essi sottese;

nell'ottica del complessivo intervento riformatore, si ravvisa inoltre la necessità di uniformare la legislazione italiana a quelle europee revisionando il vigente sistema, al fine di proporzionare le sanzioni tributarie alla gravità della fattispecie; in tale contesto è dunque giudicata positiva la volontà di contemperare la doverosa tutela degli interessi erariali con quella di salvaguardia dei diritti delle persone; in particolare, prima di avviare una delle possibili procedure esecutive, appare opportuno tutelare e garantire che al contribuente sia inviato l'avviso di intimazione da parte dell'Ente della Riscossione;

fra le caratteristiche del sistema suscettibili di essere riformate, la Relazione evidenzia la peculiarità del caso italiano, poiché se i principali Paesi europei si caratterizzano per l'adozione di un sistema «monistico», nel quale il titolare del credito cura, in proprio, la riscossione dello stesso, in Italia è stato adottato un sistema dualistico, in cui il soggetto incaricato della riscossione differisce da quello titolare del credito;

un processo di graduale accorpamento dei due enti potrebbe determinare vantaggi in termini di semplificazione della governance, di benefici per il contribuente, che potrebbe avere un unico interlocutore, almeno per i debiti erariali, di semplificazione del contenzioso , e di condivisione delle banche dati, purché vengano comunque assicurate le piene garanzie e il rispetto della disciplina di protezione dei dati personali; sarebbe comunque auspicabile che nelle more di una riforma del sistema della riscossione che migliori i poteri di indagine e controllo, si potenzi l'interoperabilità delle banche dati già a disposizione dell'Amministrazione finanziaria;

la rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo a carico dei contribuenti rappresenta un valido strumento di riscossione; basti pensare che circa il 50 per cento della riscossione annuale deriva dai piani di rateizzazione concessi a contribuenti che, altrimenti, non potrebbero assolvere ai propri debiti;

impegna il Governo:

– a integrare gli interventi di revisione del sistema della riscossione nel quadro complessivo ed organico della riforma più generale del sistema tributario italiano, le cui linee generali sono state tracciate dalla VI Commissione Finanze della Camera e dalla 6 Commissione Finanze e Tesoro del Senato nel documento conclusivo dell'Indagine conoscitiva sulla riforma dell'Irpef e altri aspetti del sistema tributario, approvato lo scorso 30 giugno 2021, e dalla Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria nel suo documento conclusivo;

– a procedere ad una revisione dell'attuale meccanismo dell'inesigibilità come disciplinato dagli articolo 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, che consenta il discarico automatico dei crediti realmente inesigibili, senza oneri amministrativi a carico degli enti creditori, anche in termini di verifica dell'effettiva inesigibilità, contestualmente al potenziamento del sistema di riscossione, attraverso la destinazione di maggiori risorse strumentali e di personale e di maggiori poteri di indagine e controllo periodico al soggetto riscossore, nonché prevedendo l'implementazione di banche dati interoperabili, aumentando anche la frequenza di aggiornamento di quelle già disponibili, evitando in tal modo la generazione di un nuovo magazzino dei crediti fiscali inesigibili;

– a prevedere, in assenza di regolarizzazione del debito da parte del contribuente, azioni di recupero coattivo secondo un piano annuale adeguato alla capacità operativa dell'Agente della riscossione, anche secondo logiche di raggruppamento dei crediti, in relazione al valore degli stessi, e predisposto sulla base dei principi di efficacia, efficienza, economicità e imparzialità;

– a modificare l'attuale sistema di remunerazione dell'agente della riscossione, rimasto sostanzialmente immutato da quando il servizio nazionale della riscossione era affidato in concessione a soggetti privati, prendendo atto dell'ormai consolidata gestione pubblica da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e tenendo conto sia della recente sentenza n. 120/2021 della Corte Costituzionale che dell'esperienza prevalente nei maggiori paesi europei;

– al fine di garantire una più agevole ripresa della riscossione, considerato il termine del periodo di sospensione dell'attività, a valutare l'opportunità di prorogare i termini per il versamento delle rate dovute per la definizione agevolata dei carichi, e di concedere una sospensione corrispondente a quella disposta in favore degli altri debitori di agenzia delle Entrate-Riscossione, pari a 18 mesi, per lo meno con riferimento alle scadenze 2021, onde evitare che si creino disparità tra i soggetti;

– a valutare l'opportunità di prevedere un differimento della decorrenza a data fissa della notifica delle cartelle di pagamento, al fine di consentire che i 60 giorni previsti per il pagamento o per l'impugnazione decorrano da tale data;

– a prevedere modalità di rientro graduale dei debiti derivanti dai piani di rateazione sospesi nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, eventualmente rimodulando i piani originari;

– a procedere ad una revisione dell'attuale sistema sanzionatorio fiscale, prevedendo delle sanzioni proporzionate alla gravità dell'illecito contestato, avendo riguardo alle fattispecie di mancato versamento delle imposte dovute e regolarmente dichiarate ma non pagate per comprovate difficoltà economiche;

– a procedere a un intervento di razionalizzazione della disciplina della rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo, in particolare valutando l'opportunità di rendere strutturali alcuni recenti interventi di maggior favore per il contribuente (attualmente a validità temporanea) previsti dall'articolo 13-decies del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al contempo valutando i possibili effetti sull'adempimento spontaneo;

– a improntare la logica propria degli strumenti deflattivi del contenzioso anche alla valutazione delle effettive possibilità per il contribuente di far fronte al proprio debito erariale, per trovare il corretto punto di equilibrio tra interessi erariali e salvaguardia della continuità aziendale;

– ad individuare meccanismi di riscossione più incisivi per i contribuenti cosiddetti recidivi, intendendo per tali coloro che eludono o tentano di eludere sistematicamente ed in modo ingiustificato l'attività di riscossione, anche prevedendo per tali soggetti la riforma della normativa del 2013 che prevede limiti alla possibilità di aggredire i patrimoni;

– a salvaguardare le capacità reddituali dei debitori che non pagano per uno stato temporaneo di difficoltà, non pregiudicando la possibilità per i contribuenti di continuare a produrre redditi e di saldare nel tempo il proprio debito a tutela dell'interesse pubblico.

– a prevedere le opportune modifiche alla governance dell'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, attribuendone il controllo all'Agenzia delle Entrate, affinché quest'ultima assuma direttamente gli obiettivi di riscossione che meglio rispecchiano l'effettivo conseguimento dello scopo fondamentale dell'amministrazione fiscale, e quindi l'efficacia e l'efficienza della gestione dell'Agenzia, favorendo altresì ogni possibile ulteriore sinergia tra le due Agenzie e allineando progressivamente organizzazione, processi e linee di policy interne al fine di rendere possibile in futuro valutare – quantomeno per i crediti erariali – il superamento dell'attuale modello duale in favore di un modello monistico, grazie alla completa integrazione di Agenzia delle entrate-Riscossione con Agenzia delle Entrate prevedendo in ogni caso adeguati strumenti di tutela dei lavoratori in tutte le fasi del processo di integrazione;

– a migliorare il rapporto con il contribuente intensificando le comunicazioni e le informazioni rivolte al cittadino e ai contribuenti direttamente interessati dalle procedure di riscossione anche attraverso il sistema di posta certificata in sostituzione degli attuali strumenti di notifica;

– ad intervenire sulla disciplina dei tassi di interesse in materia fiscale –ormai frammentata e stratificatasi nel tempo- equiparando gli interessi dovuti dai contribuenti per tardivo pagamento a quelli riconosciuti dalla Pubblica amministrazione, considerato che gli interessi di rateazione sono anche superiori al tasso di mora applicato per ritardati pagamenti iscritti a ruolo;

– a prevedere, all'interno della riforma della giustizia tributaria, l'affidamento delle controversie ad un giudice speciale tributario, a tempo pieno e nominato previo concorso pubblico, con una riserva di posti in favore di tutte le professionalità attualmente impegnate nelle commissioni tributarie;

– in caso di procedura ai sensi dell'articolo 48-*bis* del D.P.R. n. 602/1973, valutare l'opportunità di garantire comunque una quota da liquidare al contribuente al fine di consentire allo stesso il pagamento dei fornitori e dei lavoratori, posto che, ai sensi della citata procedura, le Pubbliche amministrazioni sono obbligate, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a cinquemila euro, a verificare se il beneficiario è inadempiente agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo;

– nel caso di pignoramento ai sensi dell'articolo 72 del D.P.R. n. 602/73, valutare l'opportunità di sospendere le trattenute su salari e stipendi nel caso in cui il contribuente abbia presentato ed ottenuto una rateazione e saldato la prima rata con la possibilità di esperire un nuovo pignoramento al verificarsi del mancato pagamento di tre rate consecutive.

# ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Mercoledì 6 ottobre 2021

## Plenaria

**263ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*
PITTONI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.*

*La seduta inizia alle ore 18,30.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(2285)** ***Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri

**(1247)** ***Maria Domenica CASTELLONE ed altri. – Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, in materia di dottorati di ricerca***

**(1336)** ***VERDUCCI ed altri. – Norme in materia di reclutamento, diritti e stato giuridico dei ricercatori universitari e dei dottori di ricerca***

**(1369)** ***Barbara FLORIDIA ed altri. – Disposizioni per l'estensione della durata dell'abilitazione scientifica nazionale e ai fini di reclutamento del personale docente delle università***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 22 settembre.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati 88 emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 2285, assunto come testo base *(pubblicati in allegato).*

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 18,35.*

# EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2285

## Art. 1.

**1.1**

RAMPI, MARILOTTI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «personale accademico» *con le seguenti:* «personale della ricerca».

---

**1.2**

RAMPI, MARILOTTI

*Al comma 2, dopo la lettera* b)*, aggiungere la seguente:*

«b-*bis)* per "istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica" si intendono le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.».

---

**1.3**

RUSSO

*Al comma 2, dopo la lettera* b) *aggiungere la seguente:*

«b-*bis*) per "istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica" si intendono le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.».

---

**1.0.1**

CASTELLONE, DE LUCIA, VANIN, MONTEVECCHI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

**«Art. 1-*bis*.**

*(Deleghe al Governo in materia di Enti pubblici di ricerca e di Abilitazione scientifica nazionale)*

1. Al fine di promuovere e favorire una riforma dell'assetto ordinamentale e organizzativo degli Enti pubblici di ricerca (EPR), incentivandone la produzione, la capacità innovativa e progettuale, la qualità del lavoro e della ricerca, in sinergia con le Università e le altre principali istituzioni ed eccellenze culturali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di cui uno recante un testo organico semplificato della disciplina degli Enti pubblici di ricerca, in coerenza con la regolazione dell'Unione europea, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

*a)* revisione, armonizzazione e razionalizzazione della normativa vigente in materia di ordinamento e attività degli EPR secondo un'impostazione di tipo innovativo e non solo meramente compilativo;

*b)* previsione di strumenti atti a garantire la massima trasparenza nei processi di reclutamento e nelle progressioni di carriera, tra i quali:

1) l'istituzione di un nuovo contratto finalizzato alla conferma in ruolo a tempo indeterminato (cd. *tenure-track*) per l'accesso ai ruoli di ricercatore e tecnologo negli EPR, con il conseguente riequilibrio delle proporzioni dei tre attuali livelli di ricercatore e tecnologo;

2) l'attribuzione agli EPR della possibilità di attivare corsi di dottorato di ricerca;

*c)* il perfezionamento e l'ampliamento della mobilità orizzontale fra Università ed EPR sulla base del meccanismo della abilitazione/idoneità, prevedendo altresì la conservazione dell'anzianità di servizio in caso di passaggio da un ente all'altro;

*d)* la revisione dei requisiti necessari per le procedure finalizzate all'acquisizione e alla durata dell'Abilitazione scientifica nazionale (ASN), prevedendo in particolare un percorso semplificato per il conseguimento dell'ASN da parte di chi sia già in possesso d'idoneità di analogo livello presso gli EPR.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o

maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Sugli schemi di decreti legislativi è acquisito il parere della Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e il parere del Consiglio di Stato da rendere nel termine di 45 giorni. I relativi schemi sono trasmessi, successivamente, alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali o decorso il quale, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.».

---

**Art. 2.**

**2.1**

ANGRISANI, GRANATO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2.2**

IANNONE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2.3**

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, RUOTOLO, BUCCARELLA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – *(Collaboratore di ricerca)* – 1. Le università e gli enti pubblici di ricerca possono attivare contratti di lavoro *post lauream* a tempo - determinato per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca, di seguito denominati «collaboratori di ricerca». Il collaboratore di ricerca partecipa alle attività di ricerca coordinate e dirette da un responsabile strutturato. La sua attività prevalente è quella di coadiuvare nelle attività specifiche i responsabili di progetti di ricerca. Il CCNL Istruzione e Ricerca, previo accordo con le organizzazioni sindacali, recepirà la figura professionale del collaboratore in coerenza con i profili professionali già normati dal contratto.

2. Possono concorrere alle posizioni di collaboratore di ricerca esclusivamente coloro che sono in possesso di laurea magistrale, di laurea specialistica ovvero di diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente a quello previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di titolo equipollente conseguito in Italia o all'estero, in discipline coerenti con l'attività di ricerca per cui è bandita la posizione di collaboratore di ricerca, con esclusione del personale di ruolo delle università e degli enti pubblici di ricerca, dei ricercatori a tempo determinato e di chi è già in possesso del titolo di dottore di ricerca.

3. Le procedure per il conferimento dei contratti di collaboratore di ricerca sono disciplinate con Regolamento dell'università ovvero dell'ente pubblico di ricerca, che prevede una procedura di valutazione comparativa secondo i princìpi di pubblicità e di trasparenza, resa pubblica nel portale unico di cui all'articolo 7, e la costituzione di una commissione giudicatrice composta dal responsabile del progetto di ricerca di cui al comma 5 del presente articolo e da altri due membri designati dall'università o dall'ente pubblico di ricerca. Al termine della procedura di valutazione comparativa la commissione giudicatrice forma una graduatoria generale di merito in base al punteggio conseguito da ciascun candidato.

4. Le posizioni di collaboratore di ricerca sono collegate a uno specifico progetto di ricerca e possono avere una durata compresa tra sei e dodici mesi, prorogabili fino a trentasei mesi ove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca. La durata della fruizione dei contratti di collaboratore di ricerca, anche se erogati da più università o enti pubblici di ricerca, non può superare, per ciascun beneficiario, il limite complessivo di trentasei mesi.

5. Negli Enti pubblici di ricerca tale figura può essere impiegata al solo fine di maturare il requisito dei tre anni di esperienza equivalenti al dottorato di ricerca, utili ad accedere alle procedure concorsuali a tempo determinato e indeterminato per il ruolo di ricercatore e tecnologo.

6. All'articolo 1, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 398, le parole: «per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato» sono soppresse.

7. L'articolo 4, della legge 30 novembre 1989, n. 398, è abrogato.».

---

**2.4**

RAMPI, MARILOTTI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Alle borse di ricerca si applicano, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, le disposizioni in materia previdenziale, in materia di astensione obbligatoria per maternità e in materia di congedo per malattia di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.».

---

**2.5**

RAMPI, MARILOTTI

*Al comma 3, sostituire le parole:* «e di chi è già in possesso del titolo di dottore di ricerca.» *con le seguenti:* «ovvero di chi è in possesso del titolo di dottore di ricerca o del titolo di specializzazione di area medica.».

---

**2.6**

RAMPI, MARILOTTI

*Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**2.7**

CANGINI

*Al comma 5, dopo la parola: «*progetto*», ovunque ricorra, inserire le seguenti*: «o contratto».

---

**2.8**

RAMPI, MARILOTTI

*Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «prorogabili fino a trentasei mesi ove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca» *con le seguenti* «in base alla tipologia del progetto di ricerca da svolgere. Per gli enti pubblici di ricerca la durata delle borse di ricerca è prorogabile fino a trentasei mesi, ove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca»;

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* «La durata della fruizione delle borse di ricerca, anche se erogate da più università o enti pubblici di ricerca, non può superare, per ciascun beneficiario, il limite complessivo, rispettivamente, di dodici mesi e di trentasei mesi.».

---

**2.9**

RAMPI, MARILOTTI

*Al comma 5, nel primo periodo, sostituire le parole:* «prorogabili fino a trentasei mesi ove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca» *con le seguenti:* «in base alla tipologia del progetto di ricerca da svolgere.» *e nel secondo periodo, sostituire la parola:* «trentasei» *con la seguente:* «dodici».

---

**Art. 3.**

**3.1**

RAMPI, MARILOTTI

*Sopprimere il comma 1.*

---

**3.2**

CASTELLONE, DE LUCIA, VANIN, MONTEVECCHI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

*1) sopprimere la lettera a);*

*2) alla lettera b), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:*

«1) al primo periodo, dopo le parole: "dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale" sono aggiunte le seguenti: "e dagli Enti Pubblici di Ricerca";

2) al secondo periodo, le parole: ", fermo restando in tal caso il rilascio del relativo titolo accademico da parte delle istituzioni universitarie" sono soppresse;

3) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "In riferimento agli Enti Pubblici di Ricerca, la disciplina di cui al terzo e al quarto periodo del presente comma è adottata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR e previo parere della Conferenza dei Presidenti degli Enti pubblici di ricerca (CONPER)"»;

b) *sopprimere i commi 2 e 3.*

---

**3.3**

IANNONE

*Al comma 1, sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I corsi di dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di coordinamento e direzione di ricerca di alta qualificazione. Il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo necessario per l'accesso al ruolo di ricercatore a tempo determinato e titolo preferenziale nelle procedure di valutazione comparativa per la progressione della carriera accademica."».

---

**3.4**

GRANATO, ANGRISANI

*Al comma 1, lettera b)*, sostituire il n. 1) con il seguente:

«*1)* al primo periodo, le parole: ", dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate" sono sostituite dalle seguenti: "e dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218"».

---

**3.5**

CASTELLONE, DE LUCIA, VANIN, MONTEVECCHI

*Al comma 1, dopo la lettera* b) *aggiungere la seguente*:

*«b-bis)* dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato di cui al comma 2, quale condizione necessaria ai fini dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi, e le condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento, nonché le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca, sono disciplinate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR.

Il medesimo decreto definisce altresì:

*a)* i parametri sulla base dei quali i soggetti accreditati disciplinano, con proprio regolamento, l'istituzione dei corsi di dottorato prevedendo, relativamente alla composizione del collegio di dottorato, la presenza massima di un quarto di ricercatori appartenenti a macro-settori coerenti con i *curricula*, un massimo di un quarto di ricercatori di enti pubblici di ricerca di alta qualificazioni nei casi di dottorati in convenzione o consorzio e di un minimo della metà di professori o ricercatori appartenenti all'ateneo sede amministrativa del corso di dottorato;

*b)* le modalità di accesso e di conseguimento del titolo ponendo particolare attenzione a:

1) prevedere l'ammissione alla discussione pubblica della tesi qualora i valutatori non abbiano provveduto alla stesura del giudizio analitico nel limite di sessanta giorni dalla ricezione della stessa;

2) prevedere la possibilità di procedere alla modifica del *tutor* accademico, previo parere positivo del collegio dei docenti, entro e non oltre il secondo anno;

3) prevedere la possibilità, stante la disponibilità di fondi, di stanziare borse di dottorato aggiuntive assegnabili ai candidati idonei, per scorrimento di graduatoria della selezione ad evidenza pubblica, anche durante lo svolgimento del primo anno di corso di dottorato;

4) prevedere per ogni dottorando la presenza di due supervisori esterni, esperti nella materia oggetto della ricerca, con compiti di supervisione annuale dello stato di avanzamento del progetto di ricerca;

*c)* gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, prevedendo:

1) la possibilità per il dottorando di svolgere, previa autorizzazione del collegio dei docenti, attività di tutorato nonché attività di didattica integrativa per gli studenti dei corsi di laurea triennale e laurea magistrale, solo nei primi due anni di corso e per un limite massimo di quaranta ore per anno;

2) la possibilità per i dottorandi di area medica di partecipare all'attività clinico-assistenziale prevedendo che i singoli regolamenti di ateneo definiscano i limiti orari differenziati per ciascun anno di corso e la stipula di appositi accordi con le regioni e le aziende sanitarie che includano una copertura assicurativa limitatamente alla responsabilità civile a carico degli atenei;

*d)* la durata dei corsi stabilendo in particolare:

1) una durata minima di tre anni per ogni ciclo di corso con la possibilità di estenderne la durata nel caso di corsi di dottorato istituiti a seguito di accordi internazionali in collaborazione, consorzio e convenzione con università estere, e qualora sia previsto sin dall'attivazione dei corsi una durata superiore ai fini del riconoscimento del titolo doppio, multiplo o congiunto;

2) la possibilità di richiedere periodi di sospensione per comprovati motivi consentendone il recupero a fine corso;

*e)* il contributo per l'accesso e la frequenza, promuovendo:

1) il superamento del dottorato senza borsa di studio entro il 2021, mantenendo la possibilità di iscrizione ad un corso di dottorato senza usufruire della borsa di studio soltanto per i dipendenti pubblici;

2) l'esenzione dalla partecipazione del dottorando a tasse e contributi, ivi inclusa la quota versata in favore delle regioni, ai fini dell'accesso e della partecipazione ai corsi;

3) la rappresentanza dei dottorandi negli organi amministrativi e centrali di governo, quali consigli di dipartimento, consiglio di amministrazione e senato accademico e giunta di dipartimento delle università, con rappresentanza distinta da quella degli studenti sia per l'elettorato attivo che passivo, nonché nel collegio di dottorato al fine di consentirne la partecipazione alla trattazione dei problemi didattici e organizzativi del corso stesso;

4) l'attivazione di uno sportello *online* di denuncia anonima presso le università e presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso il quale consentire la segnalazione di presunti illeciti;

5) forme di tutela della paternità che includano la possibilità di sospensione del corso di dottorato per un periodo massimo di tre mesi e del recupero dello stesso a fine corso;

*f)* il numero, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, prevedendo in particolare:

1) l'innalzamento dell'importo minimo della borsa di dottorato fino al minimale contributivo INPS, da aggiornare annualmente, in modo da garantire dodici mesi di anzianità contributiva ai fini previdenziali, e l'adeguamento della stessa in base all'andamento dell'inflazione;

2) l'assegnazione al dottorando di un fondo mensile per l'attività di ricerca all'estero di importo non inferiore al cinquanta per cento dell'importo della borsa di studio per un periodo complessivamente non superiore

ai diciotto mesi prevedendo altresì il ritorno nelle disponibilità dell'università dei fondi non utilizzati;

3) il versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativi alla borsa di studio di dottorato, integralmente a carico dell'ateneo;

4) la possibilità per professori e ricercatori, anche non strutturati a tempo indeterminato, di finanziare, in accordo con gli atenei, borse di dottorato utilizzando il *budget* assegnato alla propria ricerca qualora questa preveda l'ammissibilità di tale spesa;

*g)* le convenzioni di cui al comma 4, stabilendo:

1) l'obbligatorietà della copertura dell'importo delle borse di studio messe a disposizione, per l'intera durata del ciclo del corso di dottorato, da parte delle imprese con le quali sono stipulate le convenzioni per l'attivazione di corsi di dottorato in collaborazione con le imprese, i dottorati industriali e l'apprendistato di alta formazione;

2) che la retribuzione dei contratti di apprendistato, nonché dei posti attivati sulla base delle convenzioni con le imprese, sia calcolato in misura non inferiore a quella prevista dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 25 gennaio 2018, n. 40, e che comunque venga annualmente aggiornato in funzione degli eventuali incrementi del minimale contributivo INPS;

*h)* la modifica dei criteri di valutazione e finanziamento dei corsi di dottorato svincolando la ripartizione annuale dei finanziamenti dalla valutazione sul grado di collaborazione con il sistema delle imprese e sulle ricadute del dottorato sul sistema-socio economico vincolandola, anche, alla dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e finanziarie a disposizione dei dottorandi;

*i)* l'istituzione e l'aggiornamento di un'anagrafe nazionale dei dottorandi."».

---

**3.6**

De Petris, Laforgia, Errani, Ruotolo, Buccarella

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1 *bis)* All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis.* Al fine di ampliare le finalità formative dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca universitario, gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in coerenza con le proprie mission istituzionali, possono istituire previo accreditamento da parte del Ministro dell'università e della ricerca, su conforme parere dell'ANVUR, corsi di dottorato realizzati in collabora-

zione con le università che restano esclusive erogatrici del titolo accademico. Con successivo decreto ministeriale, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'università e della ricerca sentita la Conferenza dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca (CONPER) dovrà definire linee guida e procedure per l'attivazione dei dottorati presso gli Enti Pubblici di Ricerca (EPR)."».

---

**3.7**

RAMPI, MARILOTTI

*Al comma 2, sopprimere la lettera* a).

---

**3.8**

RAMPI, MARILOTTI

*Al comma 2, lettera* b)*, nel capoverso* «5-*bis*»*, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definite le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi.».

---

**3.9**

RAMPI, MARILOTTI

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere la lettera* a);
b) *sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«b) dopo il comma 3-*ter* è aggiunto il seguente:

"3-*quater*. Al titolo di dottore di ricerca di cui alla lettera e-*ter*) del comma 3 è riconosciuto un punteggio aggiuntivo, comunque non inferiore:

*a)* al doppio di quello riconosciuto al possesso di ulteriori titoli di laurea o laurea magistrale;

*b)* al triplo di quello riconosciuto al possesso di *master* universitari di I livello o di altri titoli *post lauream* di durata annuale."».

---

**3.10**

IANNONE

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«*3-bis*. I dottorandi di ricerca dell'area medica già specialisti che frequentano attività di formazione presso le aziende ospedaliero-universitarie sede del dottorato, a domanda e su parere favorevole del direttore del corso di dottorato, del direttore dell'unità operativa complessa di riferimento e della direzione sanitaria dell'azienda ospedaliero-universitaria, possono svolgere attività assistenziale esclusivamente all'interno dell'azienda ospedaliero-universitaria di riferimento. Per il periodo di svolgimento dell'attività assistenziale essi sono equiparati ai dirigenti medici di primo livello e hanno diritto a un'indennità aggiuntiva all'importo della borsa di studio da essi percepita, pari alla differenza tra quest'ultima e il trattamento retributivo minimo previsto per la dirigenza medica.».

---

**3.0.1**

IANNONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 3-*bis*.**

1. All'articolo 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. I dottorandi di ricerca dell'area medica già specialisti che frequentano attività di formazione presso le aziende ospedaliero-universitarie sede del dottorato, a domanda e su parere favorevole del direttore del corso di dottorato, del direttore dell'unità operativa complessa di riferimento e della direzione sanitaria dell'azienda ospedaliero-universitaria, possono svolgere attività assistenziale esclusivamente all'interno dell'azienda ospedaliero universitaria di riferimento. Per il periodo di svolgimento dell'attività assistenziale essi sono equiparati ai dirigenti medici di primo livello e hanno diritto a un'indennità aggiuntiva all'importo della borsa di studio da essi percepita, pari alla differenza tra quest'ultima e il trattamento retributivo minimo previsto per la dirigenza medica".

2. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I corsi di dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di coordinamento e direzione di ricerca di alta qualificazione. Il titolo di dot-

tore di ricerca costituisce titolo necessario per l'accesso al ruolo di ricercatore a tempo determinato e titolo preferenziale nelle procedure di valutazione comparativa per la progressione della carriera accademica";

b) il comma 6-*bis* è abrogato».

---

**Art. 4.**

**4.1**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. – *(Contratti di ricerca) – 1.* L'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

"Art. 22. – *(Contratti di ricerca) – 1.* Le università, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, possono stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati 'contratti di ricerca', finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifiche convenzioni o accordi.

*2.* I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti di cui al presente articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

*3.* Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo macrosettore concorsuale ovvero, per gli enti pubblici di ricerca, di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello

stesso. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica sul sito dell'ateneo, dell'ente o dell'istituzione, del Ministero dell'Università e della ricerca e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.

*4*. Possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3 esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonché di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Possono, altresì, partecipare coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.

*5*. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire, con apposito regolamento, l'accesso alle procedure di selezione di cui al comma 3 anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al comma 4 costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.

*6*. L'importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo è non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito ovvero, per gli enti pubblici di ricerca, al trattamento iniziale per il terzo livello di ricercatore o tecnologo.

*7*. Il contratto di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

*8*. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o di specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

*9*. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo nei soggetti di cui al comma 1, né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

*10*. L'espletamento dei contratti di ricerca non costituisce, in ogni caso, titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni."».

**4.2**

IANNONE

*Al comma 1, sopprimere la lettera* a).

---

**4.3**

CASTELLONE, DE LUCIA, VANIN, MONTEVECCHI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *nella lettera* a)*, alinea, sostituire le parole*: «il comma 2 è sostituito dal seguente: 2.» *con le seguenti:* «dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-*bis*.»;

b) *dopo la lettera* a) *inserire la seguente:*

«*a-bis*) al comma 2 le parole: "Possono essere destinatari" sono sostituite dalle seguenti: "Negli enti pubblici di ricerca possono essere destinatari"»;

c) *alla lettera* c) *sostituire la parola:* «quattro» *con la seguente:* «cinque».

---

**4.4**

IANNONE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. I titolari di assegno di ricerca dell'area medica già specialisti che frequentano attività di formazione presso le aziende ospedaliero-universitarie sede dell'attività di ricerca, a domanda e su parere favorevole del direttore del dipartimento universitario al quale afferiscono, del direttore dell'unità operativa complessa di riferimento e della direzione sanitaria dell'azienda ospedaliero-universitaria, possono svolgere attività assistenziale esclusivamente all'interno dell'azienda ospedaliero universitaria di riferimento. Per il periodo di svolgimento dell'attività assistenziale essi sono equiparati ai dirigenti medici di primo livello e hanno diritto a un'indennità aggiuntiva all'importo dell'assegno di ricerca da essi percepito, pari alla differenza tra quest'ultimo e il trattamento retributivo minimo previsto per la dirigenza medica».

---

**Art. 5.**

**5.1**

D'ARIENZO

*Al comma 1, lettera* a)*, prima delle parole:* «Ciascuna università», *premettere le seguenti*: «Dal quarto anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**5.2**

SBROLLINI

*Al comma 1, lettera* a) *prima delle parole:* «Ciascuna università» *premettere le seguenti:* «Dal quarto anno dalla data di approvazione della presente legge,».

---

**5.3**

IANNONE

*Al comma 1, lettera* a) *capoverso 1*-bis, *sostituire le parole:* «un terzo» *con le seguenti:* «un quinto».

*Conseguentemente, alla lettera* b)*, capoverso* b-bis), *quarto periodo, sopprimere le parole:* «i professori che hanno optato per il regime a tempo definito».

---

**5.4**

RAMPI, MARILOTTI

*Al comma 1, lettera* a)*, sostituire la parola:* «stipulazione» *con la seguente* «stipula».

---

**5.5**

RAMPI, MARILOTTI

*Al comma 1, lettera* b)*, dopo il numero 2), inserire il seguente:*

«2-*bis*) alla lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché dei soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al comma 3";».

---

**5.6**

CANGINI

*Al comma 1, numero 3), sostituire la lettera* b-bis*) con la seguente*:

«*b-bis*) nomina di una commissione giudicatrice formata da professori di prima o di seconda fascia o da dirigenti di ricerca e da primi ricercatori in servizio presso enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, in numero compreso fra tre e cinque. La maggioranza dei membri della commissione è in ogni caso costituita da professori di ruolo presso università, italiane o straniere, diverse da quella interessata. I membri della commissione, escluso il componente nominato dall'Ateneo interessato tra i docenti del settore concorsuale relativo al profilo indicato, sono scelti mediante sorteggio operato dall'università, con modalità automatica garantendo la diversità di genere e la presenza di settori concorsuali diversi, tramite il portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, tra i soggetti iscritti in una banca dati contenente, per ciascun macro-settore concorsuale, i nomi dei professori di prima o di seconda fascia che abbiano presentato domanda per esservi inseriti, con allegata la documentazione di cui all'articolo 16, comma 3, lettera *h)*, relativa a ciascuno di essi, e i nomi dei dirigenti di ricerca e dei primi ricercatori in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale che abbiano presentato domanda per esservi inseriti. Non possono essere membri della commissione i rettori in carica, i professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori che hanno optato per il regime a tempo definito, i professori che non abbiano maturato un triennio di servizio nel ruolo di professore universitario, i professori cui sia stata inflitta una sanzione disciplinare e i professori che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni antecedenti. Agli adempimenti previsti dalla presente lettera si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della commissione giudicatrice non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati».

---

**5.7**

ANGRISANI, GRANATO

*Al comma 1, lettera* b)*, numero 3), capoverso* «*b-bis*»*, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti:* «nomina di una commissione giudicatrice formata da professori di prima o di seconda fascia o da dirigenti di ricerca e da primi ricercatori in servizio presso enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, in numero compreso fra cinque e sette. La totalità dei membri della commissione, tranne uno, è in ogni caso costituita da professori di ruolo presso università, italiane o straniere, diverse da quella interessata.».

---

**5.8**

IANNONE

*Al comma 1, lettera* b), *numero 3), capoverso* b-bis). *dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* «Almeno un membro della commissione è scelto tra i docenti di prima e seconda fascia dell'ateneo che bandisce il concorso.».

---

**5.9**

RAMPI, MARILOTTI

*Al comma 1, lettera* b)*, numero 3), capoverso* «*b-bis*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al terzo periodo, sostituire le parole:* «. I membri della commissione sono scelti» *con le seguenti* «, scelti»;

b) *dopo il quarto periodo, inserire il seguente:* «Ferma restando l'individuazione tramite sorteggio, ai sensi della presente lettera, di un numero di componenti della commissione pari a non meno della sua maggioranza, l'Ateneo può nominare fino a due componenti della commissione tra i professori di prima o di seconda fascia, nell'ambito del macrosettore concorsuale di riferimento, di ruolo presso la stessa università ovvero presso altre università, italiane o straniere.»;

c) *sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**5.10**

SBROLLINI

*Al comma 1, lettera* b)*, numero 3) capoverso* b-bis*), sostituire le parole:* «con modalità automatica, tramite il portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, tra i», *con le seguenti*: «all'interno di una rosa individuata dalla stessa università e almeno tripla rispetto ai commissari necessari, di».

---

**5.11**

GRANATO, ANGRISANI

*Al comma 1, lettera* b)*, numero 3), capoverso «b-bis», quarto periodo, sopprimere le seguenti parole:* «, i professori che hanno optato per il regime a tempo definito».

---

**5.12**

CASTELLONE, DE LUCIA, VANIN, MONTEVECCHI

*Al comma 1, numero 3), capoverso* b-bis*) sostituire l'ultimo periodo con il seguente*: «Ai componenti della commissione giudicatrice spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione ai lavori della commissione;».

---

**5.13**

RAMPI, MARILOTTI

*Al comma 1, lettera* b)*, numero 4), capoverso* «*d)*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la parola:* «novanta» *con la seguente* «centottanta»;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «in relazione al dipartimento interessato».

---

**5.14**

GRANATO, ANGRISANI

*Al comma 1, sostituire la lettera* c)*, con la seguente:*

«*c)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di tre anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di assegni di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita anche da enti terzi. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati su richiesta del titolare del contratto"».

*Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. In prima applicazione e per il successivo triennio, le Università convertono nel contratto a tempo determinato di cui al presente articolo il contratto del personale che abbia raggiunto, dal 2013 al 2020, almeno trentasei mesi di servizio con contratto a tempo determinato, contratto di collaborazione coordinata e continuativo ovvero assegno di ricerca.».

---

**5.15**

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, RUOTOLO, BUCCARELLA

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera* c)*, capoverso 3), sostituire le parole:* «ha una durata complessiva di sette anni», *con le seguenti*: «ha una durata di tre anni, si estende sino ad un massimo di sette anni in caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 5 dell'articolo 24 della legge 240/2010»;

b) *la lettera* e) *è sostituita dalla seguente:*

«*e)* al comma 5:

1) al primo periodo, le parole: "nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera *b)*" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto";

2) al secondo periodo, le parole: ", alla scadenza dello stesso," sono soppresse;

3) al quarto periodo dopo le parole: "si svolge" sono aggiunte le seguenti: "sulla base dell'abilitazione scientifica nazionale" e sopprimere le parole: "con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati";

4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di esito negativo della valutazione, può procedere nuovamente alla valutazione di cui al presente comma per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto"».

---

**5.16**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera* c)*, capoverso* «3»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire la parola:* «sette» *con la seguente* «sei»;

b) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «assegni di ricerca» *con le seguenti:* «contratti di ricerca»;

c) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «anche da terzi» *con le seguenti:* «da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca».

---

**5.17**

RAMPI, MARILOTTI

*Al comma 1, lettera* e)*, numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, su istanza dell'interessato,».

---

**5.18**

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, RUOTOLO, BUCCARELLA

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-*bis)* I ricercatori universitari a tempo indeterminato che, alla data d'entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto per almeno 9 anni attività di didattica frontale in corsi e moduli curriculari, ai sensi dell'articolo 12 della legge del 19 novembre 1990, n. 341, vengono inquadrati a domanda nel ruolo dei professori aggregati. Ad essi continuano ad applicarsi le norme di *status* giuridico ed economico del ruolo di provenienza fatta eccezione per quanto previsto nella presente legge.

2-*ter)* Fermo restando l'espletamento delle attività di tutorato e di didattica integrativa nei limiti dell'impegno orario previsto per legge, ai professori aggregati è attribuita la responsabilità di corsi e moduli curriculari per un impegno massimo di 60 ore annue, retribuite secondo le modalità già previste dall'articolo 6, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per l'espletamento delle attività di didattica aggiuntiva.

2-*quater)* I professori aggregati vengono posti in quiescenza al compimento dei 70 anni di età.

2-*quinquies)* Nell'ambito delle Scuole di Specializzazione di area medica, i professori aggregati concorrono al numero minimo di professori di ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento, previsto per l'accreditamento della Scuola stessa.».

---

**5.0.1**

IANNONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 5-*bis.***

1. Nel titolo III della legge 30 dicembre 2010, n. 240, all'articolo 15 è premesso il seguente:

"Art. 14-*bis*. – *(Istituzione del ruolo dei professori di terza fascia)* – 1. È istituito il ruolo dei professori di terza fascia.

2. Accedono al ruolo dei professori di terza fascia i ricercatori di cui all'articolo 24 i quali, al termine del terzo anno del contratto di cui al comma 1 del medesimo articolo 24, ne fanno richiesta, previa valutazione positiva espressa dal dipartimento al quale afferiscono.

3. Al professore di terza fascia spetta il trattamento previsto per i ricercatori dalla tabella di cui alla lettera *c)* dell'allegato 1 annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, commisurato all'anzianità calcolata comprendendovi il periodo di servizio prestato come ricercatore a tempo determinato in base al contratto di cui al comma 1 del medesimo articolo 24."».

---

**5.0.2**

IANNONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 3-*bis.***

1. All'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "di prima e di seconda fascia" sono aggiunte le seguenti: "e per quelle di ricercatore universitario";

*b)* al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "dei professori" sono aggiunte le seguenti: "e alla qualifica di ricercatore universitario";

*c)* al comma 3, lettera *f)*, primo periodo, dopo le parole: "di prima e di seconda fascia" sono inserite le seguenti: "e di ricercatore universitario".».

---

**5.0.3**

CASTELLONE, DE LUCIA, VANIN, MONTEVECCHI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

**«Art. 5-*bis*.**

*(Modifiche alle disposizioni sull'abilitazione scientifica nazionale*)

1. All'articolo 16, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *f)*, primo periodo, dopo le parole: "professori ordinari" sono inserite le seguenti: ", che ne compongono almeno la maggioranza, e di dirigenti di ricerca di enti pubblici di ricerca in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di prima fascia";

*b)* alla lettera *h)*, dopo le parole: "dei professori ordinari appartenenti allo stesso" sono inserite le seguenti: "e dei dirigenti di ricerca degli enti pubblici di ricerca in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di prima fascia nel medesimo macrosettore";

*c)* dopo la lettera *o)* è aggiunta la seguente:

"o-*bis*) il riconoscimento dell'abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia a coloro che abbiano conseguito l'idoneità di II livello ai sensi dell'articolo 12-*quinquies* del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e che posseggano i requisiti formali di partecipazione, salvo che la maggioranza della commissione, con motivato giudizio, si esprima in senso contrario; il riconoscimento dell'abilitazione scientifica nazionale di prima fascia a coloro che abbiano conseguito l'idoneità di I livello ai sensi dell'articolo 12-*quinquies* del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e che posseggano i requisiti formali di partecipazione, salvo che la maggioranza della commissione, con motivato giudizio, si esprima in senso contrario. Spetta alla commissione valutare se il percorso professionale e scientifico dei candidati che ha dato luogo all'attribuzione delle predette idoneità sia riconducibile al macrosettore disciplinare per cui si è presentata domanda."».

---

**5.0.4**

CASTELLONE, DE LUCIA, VANIN, MONTEVECCHI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 5-*bis*.**

*(Modifiche alle disposizioni sulla chiamata dei professori universitari*)

1. All'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo la lettera *b)* sono inserite le seguenti:

"*b-bis*) per la chiamata dei professori di seconda fascia, nomina di una commissione giudicatrice formata da professori di prima o di seconda fascia o da dirigenti di ricerca e da primi ricercatori in servizio presso enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, in numero compreso fra tre e cinque. La maggioranza dei membri della commissione è in ogni caso costituita da professori di ruolo presso università, italiane o straniere, diverse da quella interessata;

*b-ter*) per la chiamata dei professori di prima fascia, nomina di una commissione giudicatrice formata da professori di prima fascia o da dirigenti di ricerca in servizio presso enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di prima fascia di cui all'articolo 16, in numero compreso fra tre e cinque. La maggioranza dei membri della commissione è in ogni caso costituita da professori di ruolo presso università, italiane o straniere, diverse da quella interessata."».

---

**5.0.5**

IANNONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 3-*bis*.**

1. All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 3, le parole da: "comma 3, lettera *b)*," fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "comma 1";

*b)* al comma 4, le parole: "comma 3, lettere *a)* e *b)*" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1";

*c*) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "di prima e di seconda fascia".».

---

**5.0.6**

IANNONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 5-*bis*.**

1. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "di durata triennale";

*b)* al comma 2, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* ammissione alle procedure dei soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca e dell'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di ricercatore universitario";

*c)* il comma 3 è abrogato;

*d)* il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I contratti di cui al comma 1 sono svolti in regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore";

*e)* al comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di svolgimento del contratto di cui al comma 1, il titolare del contratto stesso è valutato da parte del dipartimento al quale afferisce. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori di terza fascia";

*f)* i commi 5-*bis* e 7 sono abrogati;

*g)* il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Per il trattamento economico dei ricercatori universitari si applica la tabella stipendiale di cui all'allegato 3 annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232";

*h)* il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. I ricercatori dell'area medica confermati e quelli non confermati, a richiesta, possono svolgere attività assistenziale all'interno del dipartimento al quale afferiscono, con equiparazione ai dirigenti medici di primo livello";

*i)* la rubrica è sostituita dalla seguente: "Ricercatori universitari".».

**5.0.7**
IANNONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 5-*bis*.**

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, all'articolo 24, comma 6, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* nel primo periodo sono soppresse le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo";

*b)* nel secondo e nel terzo periodo le parole: "fino alla metà" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un terzo"».

---

**5.0.8**
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, RUOTOLO, BUCCARELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 5-*bis*.**

*(Ulteriori misure di semplificazione in materia universitaria)*

1. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sostituire le parole: "del decimo" con le seguenti: "del dodicesimo" e le parole: "dall'undicesimo" con le seguenti: "dal tredicesimo"».

---

**5.0.9**
D'ARIENZO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 5-*bis*.**

*(Tecnologi a tempo indeterminato)*

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24-*bis* è inserito il seguente:

"Art. 24-*ter*. – *(Tecnologi a tempo indeterminato)* – 1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, le università possono as-

sumere personale con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato, in corrispondenza a quanto previsto per gli enti pubblici di ricerca.

2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b).

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, comunque non inferiori al titolo di laurea, e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-*bis*.

4. In via di prima applicazione e comunque entro ventiquattro mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3, le procedure concorsuali di cui al presente articolo prevedono una riserva, pari al cinquanta per cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, delle categorie D ed EP dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e Terza missione presso il dipartimento nel quale presta servizio."».

---

**5.0.10**

RAMPI, MARILOTTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

**«Art. 5-*bis*.**

*(Tecnologi a tempo indeterminato)*

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24-*bis* è inserito il seguente:

"Art. 24-*ter*. – *(Tecnologi a tempo indeterminato)* – 1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, le università possono assumere personale con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.

2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b)*.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, comunque non inferiori al titolo di laurea, e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-*bis*.

4. In via di prima applicazione e comunque entro ventiquattro mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3, le procedure concorsuali di cui al presente articolo prevedono una riserva, pari al cinquanta per cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, delle categorie D ed EP dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e Terza missione presso il dipartimento nel quale presta servizio."».

---

**Art. 6.**

**6.1**

De Petris, Laforgia, Errani, Ruotolo, Buccarella

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6.2**

D'Arienzo

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. – *(Delega al governo per l'armonizzazione tra il contratto collettivo nazionale di lavoro e le norme per il reclutamento negli enti di ricerca) – 1.* Al fine di armonizzare l'articolazione dei profili professionali e dei livelli stipendiali dei ricercatori e tecnologi dipendenti degli enti

pubblici di ricerca elencati all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, quale definita dagli accordi stipulati tra il Governo e le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori, con la disciplina relativa al reclutamento ed ai rapporti di lavoro a termine nel sistema della ricerca pubblica nazionale, il Governo è autorizzato ad adottare un decreto legislativo entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nella Carta europea dei ricercatori, allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione dell'11 marzo 2005, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e dei seguenti:

*a)* razionalizzazione dei percorsi di reclutamento dei ricercatori e tecnologi mediante l'introduzione di specifiche forme contrattuali di lavoro subordinato a termine, di durata massima pari a quella stabilita all'articolo 5 per i ricercatori universitari, destinate esplicitamente all'assunzione in ruolo, secondo i fabbisogni previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e previa valutazione positiva dei titolari del contratto in base ai migliori *standard* internazionali;

*b)* trasferimento del principio di valorizzazione della professionalità acquisita con rapporti di lavoro a termine negli enti di ricerca, ivi inclusi l'assegno di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e quanto previsto dall'articolo 4 della presente legge, all'interno delle nuove procedure di reclutamento, con le modalità e nei limiti indicati dall'art. 12-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;

*c)* riforma delle procedure concorsuali per il reclutamento negli enti di ricerca, nel senso di una maggiore armonizzazione con quelle previste per l'università, superando il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, a vantaggio di prove per titoli e colloquio, ed includendo linee guida per il sorteggio delle commissioni da albi nazionali degli esperti, per le aree strategiche scientifiche e tecnologiche secondo le quali sono organizzate le attività degli enti;

*d)* previsione di un percorso specifico per la formazione *post lauream* ed il reclutamento dei tecnologi, che possa prescindere, pur nell'ottica di una generale valorizzazione del titolo di dottore di ricerca nei concorsi per l'accesso al ruolo, dal conseguimento del dottorato di ricerca.

*2*. Al fine di aumentare la compatibilità tra l'organizzazione professionale dei ricercatori degli enti e quella dei docenti universitari, favorendo la formazione di un sistema integrato unico della ricerca pubblica nazionale, gli accordi stipulati tra il governo e le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori dovranno ispirarsi al principio di limitata permanenza dei ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato nel livello d'ingresso, in accordo con la definizione di 'ricercatore di comprovata esperienza' contenuta nella sezione 3 della raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione dell'11 marzo 2005, introducendo meccanismi di valutazione abilitativa non competitiva per il passaggio ad uno *status* di

ricercatore o tecnologo senior, in analogia con il ruolo di professore di II fascia previsto per l'università.

*3*. Il decreto legislativo di cui al comma 1 viene adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti gli altri ministeri vigilanti, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione, sentite le parti sociali per gli aspetti di compatibilità con le norme previste nel contratto collettivo del comparto ricerca, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato."».

---

**6.3**

D'ARIENZO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. – *(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca) – 1*. L'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è sostituito dal seguente:

"Art. 12-*bis*. – *(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca) – 1*. Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato, gli enti possono indire procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di sei anni, non rinnovabili, secondo quanto previsto dal presente articolo. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo è dedicata un'apposita sezione del piano di fabbisogno di cui all'articolo 7. A partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione e su istanza dell'interes-

sato, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo. Le procedure di cui al presente comma sono adottate mediante l'espletamento di concorsi pubblici per aree scientifiche o settori tecnologici, con modalità idonee a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attività richiesta. Le procedure si svolgono in modo analogo a quelle previste dall'articolo 24, comma 2, lettera c della legge 30 dicembre 2010, sentiti la Consulta dei presidenti ed il Consiglio nazionale dei ricercatori e tecnologi di cui all'articolo 8. I componenti delle commissioni per le procedure di selezione di cui al presente comma sono in maggioranza sorteggiati tra esperti di elevata qualificazione inseriti su richiesta degli interessati in albi rappresentativi delle aree scientifiche e dei settori tecnologici di riferimento, interni ed esterni all'ente, mediante procedure e regolamenti definiti dagli enti stessi. Ai fini della partecipazione alle commissioni giudicatrici, ai ricercatori e tecnologi in servizio presso gli enti pubblici di ricerca, che possono costituire la maggioranza dei membri della commissione, non si applica il requisito del possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Ai fini della partecipazione i candidati devono essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attività di ricerca presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici o privati ovvero nell'ambito dei contratti a tempo determinato, ovvero di assegni di ricerca banditi dall'ente con valutazione finale delle attività. La valutazione si svolge in conformità ai parametri qualitativi internazionali individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8 del presente decreto e l'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). In caso di esito negativo della valutazione, l'ente è tenuto a fornire adeguata motivazione sulla base del curriculum e della produzione scientifica del titolare del contratto e può procedere nuovamente alla valutazione di cui al presente comma per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto.

*2*. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel rispetto dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale, di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".

*2*. Al fine di inserire la valorizzazione delle elevate professionalità che caratterizzano gli enti pubblici di ricerca in un percorso di reclutamento unico, gli enti pubblici di ricerca destinano annualmente una quota non inferiore al 25 per cento e non superiore al 50 per cento delle risorse destinate ai contratti di cui al comma 1, per procedure di selezione, da espletare con le stesse modalità ivi previste, la partecipazione alle quali è riservata a chi abbia maturato almeno tre anni di servizio nell'ente nei cinque che precedono la data di pubblicazione del bando di concorso, con le seguenti tipologie di rapporto di lavoro:

*a)* assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

*b)* contratti di ricercatore o tecnologo a tempo determinato, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

*c)* assegni di ricerca di cui all'articolo 4 della presente legge.

*3*. Al fine di aumentare l'integrazione delle attività di ricercatori e docenti di atenei ed enti pubblici di ricerca all'interno di uno spazio unico della ricerca pubblica nazionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è autorizzato ad adottare un decreto legislativo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* la mobilità del personale tra atenei, tra enti di ricerca, tra atenei ed enti di ricerca è favorita dall'individuazione di regole di equivalenza tra i ruoli, e attraverso l'acquisizione di un principio di trasferibilità del livello salariale e dell'anzianità di servizio, ivi inclusa quella maturata con contratti a termine o flessibili al servizio di ciascuna amministrazione indistintamente, tra le diverse istituzioni di ricerca;

*b)* la mobilità del personale è altresì incentivata, nei limiti dell'autonomia di ciascuna istituzione nella gestione dei fabbisogni di personale, mediante la previsione di un fondo specifico per la compensazione delle carenze di organico e delle criticità di bilancio che si dovessero verificare a causa della mobilità stessa, ivi inclusa la revisione in senso meno restrittivo dei meccanismi che limitano il trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

*c)* la mobilità del personale all'interno di uno spazio unico della ricerca pubblica nazionale richiede infine un'ulteriore armonizzazione dei meccanismi di governo di tutte le istituzioni che fanno parte di tale spazio secondo un principio di reciprocità, rendendo necessaria la revisione delle norme di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nel senso di una maggiore partecipazione del personale alla designazione con metodi democratici degli organismi direttivi degli enti di ricerca.

*4*. Il decreto legislativo di cui al comma 3 viene adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti gli altri ministeri vigilanti, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali per gli aspetti di compatibilità con le norme previste nel contratto collettivo del comparto ricerca, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi entro il termine di 45 giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine

previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 3 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.».

---

**6.4**

RAMPI, MARILOTTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. – *(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca) – 1.* L'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è sostituito dal seguente:

"Art. 12-*bis. – (Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca) – 1.* Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato, gli enti possono indire procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di sei anni, non rinnovabili, secondo quanto previsto dal presente articolo. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo è dedicata un'apposita sezione del piano di fabbisogno di cui all'articolo 7. A partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione e su istanza dell'interessato, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo. Le procedure di cui al presente comma sono adottate mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche per aree scientifiche o settori tecnologici, idonee a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attività richiesta, mediante il ricorso a specifiche commissioni giudicatrici costituite in maggioranza da componenti esterni all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o tecnologi dell'ente o dipendenti presso un altro ente di ricerca ovvero da professori universitari ordinari con comprovata esperienza internazionale. Ai fini della partecipazione i candidati devono essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attività di ricerca presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici o privati ovvero nell'ambito dei contratti a tempo determinato, ovvero di assegni di ricerca banditi dall'ente con valutazione finale delle attività. La valutazione si svolge in conformità ai parametri qualita-

tivi internazionali individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8 del presente decreto e l'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). In caso di esito negativo della valutazione, l'ente è tenuto a fornire adeguata motivazione sulla base del curriculum e della produzione scientifica del titolare del contratto e può procedere nuovamente alla valutazione di cui al presente comma per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto.

*2.* Gli enti, nell'ambito del piano di fabbisogno di personale e in coerenza con le esigenze derivanti dal piano triennale di attività, possono assumere, con chiamata diretta, con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, purché in servizio presso le università con tale qualifica da almeno tre anni, previa valutazione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

*3.* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università possono assumere con chiamata diretta, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato previsto dal presente articolo, purché in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

*4.* All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel rispetto dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale, di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".».

---

**6.5**

GRANATO, ANGRISANI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. – *(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca) – 1. Dopo l'articolo 12-bis* del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è inserito il seguente:

"Art. 12-*ter. – (Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca) – 1.* Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato al III livello, gli enti possono indire procedure concorsuali per la stipulazione di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di tre anni, non rinnovabili, secondo quanto previsto dal presente articolo. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo è dedicata un'apposita sezione del piano di fabbisogno di cui all'articolo 7.

*2.* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università possono assumere con chia-

mata diretta, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato previsto dal presente articolo, purché in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240."».

---

**6.6**

CASTELLONE, DE LUCIA, VANIN, MONTEVECCHI

*Sostituire l'articolo con il seguente*:

«Art. 6. – (*Reclutamento dei ricercatori e dei tecnologi negli Enti pubblici di ricerca) – 1*. Dopo l'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono inseriti i seguenti:

"Art. 12-*ter*. – *(Reclutamento dei ricercatori e dei tecnologi negli enti pubblici di ricerca)* – 1. Ferme restando le vigenti disposizioni speciali, normative e contrattuali, per le assunzioni a tempo determinato, a decorrere dal 1º gennaio 2023 l'accesso al livello iniziale del profilo di ricercatore o del profilo di tecnologo negli enti pubblici di ricerca avviene esclusivamente per mezzo di procedure concorsuali per la stipulazione di contratti a tempo determinato con durata di sette anni, non rinnovabili, secondo quanto previsto dal presente articolo. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo è dedicata un'apposita sezione del piano di fabbisogno di cui all'articolo 7. A partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi, l'ente inquadra il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato che abbia conseguito l'idoneità di II livello di cui all'articolo 12-*quinquies* nel ruolo di primo ricercatore o primo tecnologo. Nelle more del riordino della materia, le procedure concorsuali di cui al presente comma sono adottate con le medesime modalità previste dalla legge per l'assunzione a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della partecipazione i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dal secondo periodo della lettera *a)* del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. La valutazione si svolge in conformità ai parametri qualitativi internazionali individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8 del presente decreto e l'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR).

2. Gli enti, nell'ambito del piano di fabbisogno di personale e in coerenza con le esigenze derivanti dal piano triennale di attività, possono assumere, con chiamata diretta, con la qualifica di primo ricercatore, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, purché in servizio presso

le università con tale qualifica da almeno tre anni, previa valutazione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università possono assumere con chiamata diretta, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato previsto dal presente articolo, purché in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel rispetto dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale, di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 12-*quater*. – *(Reclutamento per concorso dei primi ricercatori, dei primi tecnologi, dei dirigenti di ricerca e dei dirigenti tecnologi negli enti pubblici di ricerca)* – 1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali in ordine alle procedure di progressione di carriera riservate a coloro che già siano assunti in ruolo, resta altresì fermo che gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di primi ricercatori, primi tecnologi, dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi.

2. A tutte le procedure concorsuali per l'assunzione, a tempo determinato o indeterminato, di primi ricercatori, primi tecnologi, dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi possono partecipare solo coloro che abbiano conseguito la corrispondente idoneità di cui all'articolo 12-*quinquies*.

3. Le commissioni giudicatrici delle procedure concorsuali per il reclutamento di primi ricercatori e di primi tecnologi possono essere composte da primi ricercatori, primi tecnologi, dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi in ruolo negli enti pubblici di ricerca, nonché da professori universitari di prima e di seconda fascia che abbiano conseguito l'idoneità di II o di I livello di cui all'articolo 12-*quinquies*.

4. Le commissioni giudicatrici delle procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti di ricerca e di dirigenti tecnologi possono essere composte da dirigenti di ricerca e da dirigenti tecnologi in ruolo negli enti pubblici di ricerca, nonché da professori universitari di prima fascia che abbiano conseguito l'idoneità di I livello di cui all'articolo 12-*quinquies*.

5. Ai fini dei commi 3 e 4 del presente articolo, sino al 31 dicembre 2023, i professori universitari che non abbiano conseguito l'idoneità di cui all'articolo 12-*quinquies* possono essere comunque chiamati a far parte delle commissioni giudicatrici, fermo restando che in quelle di cui al comma 4 possono essere inclusi solo i professori universitari di prima fascia.

Art. 12-*quinquies*. – *(Istituzione dell'idoneità di II e di I livello negli enti pubblici di ricerca)* – 1. Negli enti pubblici di ricerca è istituita l'idoneità di II livello per le funzioni di primo ricercatore e di primo tecnologo e di I livello per le funzioni di dirigente di ricerca e di dirigente tec-

nologo. L'idoneità ha durata di dieci anni e richiede requisiti distinti a seconda del livello. L'idoneità attesta la qualificazione scientifica, professionale e tecnologica che, ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali in ordine alle procedure di progressione di carriera riservate a coloro che già siano assunti in ruolo, costituisce requisito necessario per l'accesso tramite procedure concorsuali ai ruoli di primo ricercatore, primo tecnologo, dirigente di ricerca e dirigente tecnologo.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'Università e della Ricerca, previo parere dell'ANVUR e della ConPER, sono stabiliti i criteri a cui ogni ente pubblico di ricerca dovrà attenersi per disciplinare, con proprio regolamento, le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'idoneità, in conformità ai criteri di cui al comma 3.

3. I decreti di cui al comma 2 prevedono:

*a)* l'attribuzione dell'idoneità sulla base di parametri minimi e, comunque, con motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli, dei prodotti della ricerca e delle pubblicazioni scientifiche in conformità alla missione di ricerca dell'ente;

*b)* la possibilità che si prescriva un numero massimo di prodotti della ricerca e di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'idoneità;

*c)* la presentazione della domanda per il conseguimento dell'idoneità senza scadenze prefissate; il decreto disciplina altresì il termine entro il quale inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di ciascuna domanda e le modalità per l'eventuale ritiro della stessa a seguito della conoscibilità dei parametri utilizzati dalla commissione per il singolo candidato nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera a);

*d)* i termini e le modalità di espletamento delle procedure di idoneità e l'eventuale individuazione di modalità informatiche;

*e)* l'istituzione delle commissioni di durata biennale per le procedure di idoneità I e di II livello. Spetta al singolo ente pubblico di ricerca scegliere se ricorrere a una commissione unica o a commissioni differenziate per livello e se procedere al sorteggio dei loro membri. In caso di commissione unica, i commissari sono nominati all'interno di una lista di dirigenti di ricerca, di dirigenti tecnologi e di professori ordinari che abbiano conseguito l'idoneità di I livello. In caso di commissioni differenziate per le procedure di idoneità I e di II livello, si applicano alle prime le norme di cui al periodo precedente e nelle seconde possono essere altresì inclusi i primi ricercatori, i primi tecnologi e i professori associati che abbiano conseguito l'idoneità di II livello. In entrambi i casi, la lista dei potenziali commissari è composta da coloro che abbiano presentato domanda per esservi inclusi. Sino al 31 dicembre 2023, i professori universitari che non abbiano conseguito l'idoneità di cui al presente articolo possono essere comunque chiamati a far parte delle commissioni. La partecipazione alle commissioni di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed indennità;

*f)* il riconoscimento dell'idoneità di II livello a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale e che posseggano i requisiti formali di partecipazione, salvo che la maggioranza della commissione, con motivato giudizio, si esprima in senso contrario; il riconoscimento dell'idoneità di I livello a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di prima fascia e che posseggano i requisiti formali di partecipazione, salvo che la maggioranza della commissione, con motivato giudizio, si esprima in senso contrario. Spetta alla commissione valutare se il percorso professionale e scientifico dei candidati che ha dato luogo all'attribuzione della predetta abilitazione sia riconducibile alle aree scientifiche e tecnologiche missione di ricerca dell'ente per cui si è presentata domanda di idoneità.

4. Alle procedure di idoneità si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle lettere *g), l)* e *m)* dell'articolo 16, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

5. Il conseguimento dell'idoneità non dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un ente pubblico di ricerca.

6. L'idoneità di corrispondente livello è attribuita di diritto a coloro che, nei dieci anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge, siano risultati idonei nelle procedure di progressione di carriera riservate agli assunti in ruolo ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali applicabili. Ai fini del computo del predetto periodo e del rimanente periodo di vigenza dell'idoneità si considera la data di pubblicazione della graduatoria o, comunque, del provvedimento finale delle stesse procedure.

Art. 12-*sexies*. – *(Chiamata di ricercatori e professori universitari da parte degli enti pubblici di ricerca)* – 1. Gli enti, nell'ambito del piano di fabbisogno di personale e in coerenza con le esigenze derivanti dal piano triennale di attività, possono assumere a tempo pieno o a tempo definito, con chiamata diretta, con la qualifica di primo ricercatore o di primo tecnologo, i professori associati, nonché i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 in servizio presso le università con tale qualifica da almeno tre anni. In ogni caso, il presupposto per la chiamata diretta di cui al presente comma è costituito dal possesso dell'idoneità di cui all'articolo 12-*quinquies*.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 gli enti possono altresì assumere con la qualifica di dirigente di ricerca o di dirigente tecnologo, i professori ordinari e i professori associati. In ogni caso, il presupposto per la chiamata diretta di cui al presente comma è costituito dal possesso dell'idoneità di I livello di cui all'articolo 12-*quinquies*.

3. Laddove l'assunzione di cui ai commi 1 e 2 non sia a tempo pieno, il chiamato permane nei ruoli di entrambe le istituzioni e la misura del tempo definito non può essere uguale a quella che residua nei ruoli dell'università.

4. In caso chiamata diretta di cui ai commi 1 e 2 a tempo definito, laddove le norme che disciplinano i due rapporti di lavoro, anche in ordine

allo *status* giuridico, siano insuscettibili di separata applicabilità, si dà luogo all'applicazione di quelle riconducibili all'ordinamento dove si riversa il maggior impegno lavorativo in termini percentuali.

5. In caso di chiamata diretta di cui ai commi 1 e 2 a tempo pieno, colui che è chiamato in ruolo negli enti pubblici di ricerca conserva ad ogni effetto giuridico la propria anzianità di servizio maturata nei ruoli delle università con uno o più contratti di lavoro. Il medesimo principio si applica in caso di chiamata diretta a tempo parziale in misura proporzionale all'impegno lavorativo assunto.

6. Fermo restando il disposto di cui al comma 4, ai fini dell'applicazione delle norme sul regime di lavoro a tempo definito, deve considerarsi la sommatoria dell'impegno lavorativo in termini percentuali nell'ente pubblico di ricerca e nell'università.

7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel rispetto dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale, di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 12-*sexies*. – *(Disposizioni in materia di chiamata diretta)* – 1. Agli Enti pubblici di ricerca si applica, l'art. 1, comma 9, penultimo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, nonché, in quanto compatibile, la restante parte del medesimo comma."

2. A decorrere dal 1º gennaio 2023 i ruoli a tempo indeterminato riconducibili ai profili di ricercatore e tecnologo di livello iniziale sono posti a esaurimento.

3. A decorrere dal 1º gennaio 2023 l'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 è abrogato.».

---

**6.7**

D'ARIENZO

*Al comma 1, capoverso* «Art. 12-*ter*»*, comma 1, sostituire le parole:* «durata di sette anni» *con le seguenti:* «durata massima di sette anni».

---

**6.8**

GRANATO, ANGRISANI

*Al comma 1, capoverso* «Art. 12-ter.»*, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:* «La procedura di valutazione è effettuata insieme con la valutazione del personale già inquadrato a tempo indeterminato al terzo livello in modo da garantire a tale personale le stesse possibilità di inquadramento alla qualifica da primo ricercatore o primo tecnologo.».

---

**6.9**

D'ARIENZO

*Al comma 1, capoverso* «Art. 12-*ter*»*, comma 2, dopo le parole:* «legge 30 dicembre 2010, n. 240,» *inserire le seguenti:* «entro un contingente pari al 30 per cento di quanto previsto all'articolo 16, comma 2 del presente decreto».

---

**6.10**

IANNONE

*Al comma 1, capoverso* «Art. 12-*ter*», *sopprimere il comma 3.*

---

**6.11**

D'ARIENZO

*Al comma 1, capoverso* «Art. 12-*ter*»*, comma 3, dopo le parole:* «per ricercatore» *inserire le seguenti:* «e per tecnologo» *e dopo le parole:* «a tempo determinato» *inserire le seguenti:* «e indeterminato».

---

**6.0.1**

CASTELLONE, DE LUCIA, VANIN, MONTEVECCHI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

**«Art. 6-*bis*.**

*(Chiamata di professori universitari dai ruoli degli Enti pubblici di ricerca*)

1. Dopo l'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è inserito il seguente:

"Art. 18-*bis*. – *(Chiamata di professori universitari dai ruoli degli enti pubblici di ricerca)* – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, le università possono assumere a tempo pieno o a tempo definito, con chiamata diretta, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato, i primi ricercatori e i primi tecnologi degli enti pubblici di ricerca, nonché i titolari di contratto per ricercatore o per tecnologo a tempo determinato previsto dall'articolo 12-*ter* del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 in servizio da almeno tre anni presso gli enti pub-

blici di ricerca. In ogni caso, il presupposto per la chiamata diretta di cui al presente comma è costituito dal possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 le università possono altresì assumere, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore ordinario, i dirigenti di ricerca, i dirigenti tecnologi, i primi ricercatori e i primi tecnologi degli enti pubblici di ricerca. In ogni caso, il presupposto per la chiamata diretta di cui al presente comma è costituito dal possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di prima fascia.

3. Laddove l'assunzione di cui ai commi 1 e 2 non sia a tempo pieno, il chiamato permane nei ruoli di entrambe le istituzioni e la misura del tempo definito non può essere uguale a quella che residua nel ruolo dell'ente pubblico di ricerca.

4. In caso chiamata diretta di cui ai commi 1 e 2 a tempo definito, laddove le norme che disciplinano i due rapporti di lavoro, anche in ordine allo status giuridico, siano insuscettibili di separata applicabilità, si dà luogo all'applicazione di quelle riconducibili all'ordinamento dove si riversa il maggior impegno lavorativo in termini percentuali.

5. In caso di chiamata diretta di cui ai commi 1 e 2 a tempo pieno, colui che è chiamato in ruolo nelle università conserva ad ogni effetto giuridico la propria anzianità di servizio maturata nei ruoli degli enti pubblici di ricerca con uno o più contratti di lavoro. Il medesimo principio si applica in caso di chiamata diretta a tempo parziale in misura proporzionale all'impegno lavorativo assunto.

6. Fermo restando il disposto di cui al comma 4, ai fini dell'applicazione delle norme sul regime di lavoro a tempo definito, deve considerarsi la sommatoria dell'impegno lavorativo in termini percentuali nell'università e nell'ente pubblico di ricerca."».

---

**Art. 7.**

**7.1**

IANNONE

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

---

**7.2**

RAMPI, MARILOTTI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono tenute a pubblicare, pena l'invalidità della procedura di selezione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di celerità nonché della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nel portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, da attivare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito del sito *internet* istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca, entro ragionevole termine, comunque non inferiore a venti giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande, i bandi per le procedure di selezione di cui alla presente legge, nonché per i ruoli di professore di prima o seconda fascia di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.».

---

**Art. 8.**

**8.1**

RAMPI, MARILOTTI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Fino alla revisione dei settori concorsuali e dei relativi settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle procedure di nomina delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, numero 3, continua a trovare applicazione la disciplina vigente in materia della determinazione dei settori scientifico-disciplinari.».

---

**8.2**

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, RUOTOLO, BUCCARELLA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, della presente legge, il limite massimo di quattro anni per la durata dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non si applica a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già instaurato rapporti ai sensi del predetto comma 9, a cui continua ad applicarsi il limite di durata non superiore a dodici anni. Ai fini del calcolo del predetto limite di durata sono

computati esclusivamente i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22 e dell'articolo 24, comma 3 lettere *a)* e *b)* della legge 30 dicembre 2010, n.240 nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge. Sono invece esclusi dal computo del predetto limite i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 5 comma 1 della presente legge (ovvero ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla presente legge)»;

b) *al comma 4 sostituire le parole:* «dodici mesi», *con le seguenti:* «ventiquattro mesi»;

c) *dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-*bis*. Sino al quinto anno successivo all'approvazione della presente legge, le università possono bandire procedure di chiamata per RTD di cui all'articolo 5 comma 1, riservate a ricercatori a tempo determinato di tipo A di cui all'articolo 24 comma 3 della legge 30 dicembre n. 240 del 2010 in ruolo nel proprio ateneo ai sensi del comma 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240;

6-*ter*. Sino al quinto anno successivo all'approvazione della presente legge, le università possono bandire procedure di chiamata per RTD di cui all'articolo 5 comma 1, ai sensi dell'articolo 24 comma 2, riservate a dottori di ricerca che abbiano svolto attività di ricerca come ricercatori a tempo determinato di tipo A di cui all'articolo 24 comma 3 della legge 30 dicembre n. 240 del 2010 o per almeno 4 anni come assegnisti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre n. 240 del 2010;

6-*quater*. Le università, per i successivi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, vincolano con apposito decreto ministeriale nelle procedure di selezione pubbliche corrispondenti ai piani di reclutamento almeno quattro quinti delle risorse entro il primo anno, almeno i due terzi il secondo anno, almeno la metà il terzo anno, almeno un terzo il quarto anno e almeno un decimo il quinto anno. Tali risorse sono destinate all'assunzione di RTD di cui all'articolo 5 comma 1, ai fini delle procedure riservate di cui ai precedenti commi.

6-*quinquies*. Agli oneri aggiuntivi derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

---

**8.3**

CORRADO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, della presente legge, il limite massimo di quattro anni per la durata dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non si applica a coloro che, alla data di entrata in

vigore della presente legge, abbiano già instaurato rapporti ai sensi del predetto comma 9, a cui continua ad applicarsi il limite di durata non superiore a dodici anni. Ai fini del calcolo del predetto limite di durata sono computati esclusivamente i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22 e dell'articolo 24, comma 3 lettere *a)* e *b)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge; non rientrano invece nel computo del predetto limite i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla presente legge.».

---

**8.4**

RAMPI, MARILOTTI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il limite temporale di cui all'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi ai rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere *a)* e *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge. Tale limite si applica, altresì, ai rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 4 della presente legge. Non rientrano invece nel computo del predetto limite i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla presente legge.».

---

**8.5**

CASTELLONE, DE LUCIA, VANIN, MONTEVECCHI

*Al comma 3 sostituire le parole* «; tale limite continua ad applicarsi anche ai rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettere a) e b)» *con le seguenti*: «per i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22 e dell'articolo 24, comma 3, lettere *a)* e *b)*».

---

**8.6**

D'ARIENZO

*Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti*:

«4. Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *b)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi alle procedure pubbliche di selezione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i concorsi per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *b)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, ed i concorsi per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, sono riservati esclusivamente a coloro che siano titolari o siano stati titolari di un contratto da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a)*, della legge n. 240 del 2010, secondo il testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge. Il vincitore di una procedura selettiva per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, che sia titolare o sia stato titolare di un contratto da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a)*, della legge n. 240 del 2010, secondo il testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, viene immediatamente inquadrato al quarto anno della nuova tipologia contrattuale secondo il nuovo testo dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 5 della presente legge.».

---

**8.7**

SBROLLINI

*Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:*

«4. Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *b)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge. Le medesime disposizioni, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente

legge, continuano ad applicarsi alle procedure pubbliche di selezione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i concorsi per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *b)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, ed i concorsi per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, sono riservati esclusivamente a coloro che siano titolari o siano stati titolari di un contratto da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a)*, della legge n. 240 del 2010, secondo il testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge. Il vincitore di una procedura selettiva per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'art.5 della presente legge, che sia titolare o sia stato titolare di un contratto da ricercatore a tempo determinato *ex* articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo il testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, viene immediatamente inquadrato al quarto anno della nuova tipologia contrattuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, della presente legge.».

---

**8.8**

ANGRISANI, GRANATO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24 comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.»;

b) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. I contratti dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono modificati come previsto dall'articolo 5 della presente legge, prevedendo che la durata complessiva di sette anni sia estesa a tutti i contratti di ricercatore previsti dal medesimo articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.».

---

**8.9**

CASTELLONE, DE LUCIA, VANIN, MONTEVECCHI

*Al comma 4, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni*:

a) *al primo periodo, sostituire la parola:* «dodici», *con la parola*: «trentasei»;

b) *dopo le parole:* «dell'articolo 24» *aggiungere le seguenti:* «comma 3, lettera *b)*».

---

**8.10**

SBROLLINI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 4, dopo le parole:* «ai sensi dell'articolo 24» *inserire le seguenti*: «comma 3, lettera *b)*».

*b) dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-*bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 3, così come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera c), si applicano anche ai contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

4-*ter.* Agli oneri di cui al comma 4-*bis*, valutati in 265 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo.».

---

**8.11**

RAMPI, MARILOTTI

*Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Le procedure di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, sono attivabili fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare gli obiettivi stabiliti nella programmazione del personale universitario definita ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, ovvero, in ogni caso, laddove il finanziamento, anche parziale, della posizione sia correlato alle risorse rivenienti dall'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento

(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.».

---

**8.12**

CASTELLONE, DE LUCIA, VANIN, MONTEVECCHI

*Dopo il comma 5 inserire i seguenti*:

«5-*bis*. Coloro che siano stati titolari di un contratto triennale per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, accedono a procedure pubbliche selettive riservate per contratti di ricercatore universitario, di cui al citato articolo 24 della legge n. 240 del 2010 secondo la nuova formulazione.

5-*ter*. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti parametri e criteri delle procedure di cui al comma 5-*bis*, che si svolgeranno con cadenza annuale per i tre anni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

5-*quater*. Per le finalità di cui al comma 5-*bis*, è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2022. All'onere di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

**8.13**

RAMPI, MARILOTTI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del terzo anno successivo, coloro che abbiano usufruito per almeno un triennio di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, e che stipulino un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, al mo-

mento della presa di servizio sono inquadrati al terzo anno del nuovo contratto.».

---

**8.14**

D'ARIENZO

*Dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

«5-*bis*. L'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 si interpreta nel senso di consentire la partecipazione alle procedure di stabilizzazione bandite dagli enti pubblici di ricerca anche dei dipendenti a tempo indeterminato presso altra pubblica amministrazione.

5-*ter*. Gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 possono utilizzare le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 238, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche ai fini dello scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

---

**8.15**

GRANATO, ANGRISANI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. Per i trentasei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici di ricerca possono utilizzare le vigenti graduatorie dei concorsi interni di progressione di carriera per primo ricercatore primo tecnologo, dirigente di ricerca e dirigente tecnologo, bandite ai sensi ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro 2002 – 2005 e pubblicate nei trentasei mesi precedenti all'entrata in vigore della presente legge.».

---

**8.16**

RAMPI, MARILOTTI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i profili di ricercatore e tecnologo terzo livello sono posti ad esaurimento. Sono fatte salve le procedure bandite alla data di entrata in vigore della presente

legge. Al fine di promuovere lo sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è costituito un apposito fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi al terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello nei limiti delle risorse assegnate a valere su detto fondo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri vigilanti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse sono assegnate sulla base di criteri individuati nel suddetto decreto, tenuto conto, tra l'altro, della percentuale di unità di personale in servizio nei profili di ricercatore e tecnologo in servizio al terzo livello da oltre 12 anni. I componenti delle commissioni per le procedure di selezione di cui al presente comma sono scelti esclusivamente tra esperti di elevata qualificazione nelle aree scientifiche e nei settori tecnologici di riferimento, esterni all'ente. Qualora l'attuazione della suddetta disposizione determini nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, essa è adottata solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore della legge di bilancio che stanzi le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

---

**8.17**

D'ARIENZO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i profili di ricercatore e tecnologo terzo livello sono posti ad esaurimento. Sono fatte salve le procedure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, della legge del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

---

**8.0.1**

CASTELLONE, DE LUCIA, VANIN, MONTEVECCHI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-*bis*.**

*(Piano straordinario di copertura finanziaria per promuovere l'esaurimento del ruolo di ricercatore di III livello e per le stabilizzazioni residue*)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al III livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché per il completamento del processo di stabilizzazioni presso gli Enti pubblici di ricerca, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a dieci milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022.

2. Gli Enti pubblici di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi al III livello professionale per l'accesso al II livello nei limiti delle risorse assegnate a valere sul fondo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri vigilanti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse sono assegnate sulla base di criteri individuati nel suddetto decreto, tenuto conto, tra l'altro, della percentuale di unità di personale in servizio nei profili di ricercatore e tecnologo in servizio al III livello da oltre 12 anni. I componenti delle commissioni per le procedure di selezione di cui al presente comma sono scelti esclusivamente tra esperti di elevata qualificazione nelle aree scientifiche e nei settori tecnologici di riferimento, esterni all'ente.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

# LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 6 ottobre 2021

## Plenaria

**220ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
COLTORTI

*La seduta inizia alle ore 11,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare (n. 281)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 28 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 settembre.

Il PRESIDENTE comunica che il relatore Rufa ha presentato uno schema di parere favorevole con osservazioni, già trasmesso a tutti i componenti della Commissione e pubblicato in allegato, e gli chiede se intenda illustrarlo.

Il relatore RUFA *(L-SP-PSd'Az)* illustra lo schema di parere, segnalando l'opportunità di apportare una integrazione alla terza osservazione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore, con la modifica proposta dal relatore stesso, pubblicato in allegato, che risulta approvato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (n. 304)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

Il relatore SANTILLO *(M5S)* illustra lo schema di decreto legislativo in esame, volto a recepire la direttiva (UE) 2017/2397, che ha innovato la disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna.

Le precedenti direttive 91/672/CE e 95/50/CE, infatti, riguardavano il riconoscimento e l'armonizzazione dei requisiti relativi alla sola qualifica di conduttore di navi per il trasporto di merci e persone nella navigazione interna.

Per superare gli ostacoli che tale limitazione ha posto alla mobilità del personale e aumentare nel contempo le garanzie per la sicurezza della navigazione, la nuova direttiva ha quindi ampliato l'ambito di applicazione delle norme sul riconoscimento delle qualifiche, estendendole anche al personale di coperta, agli esperti di gas naturale liquefatto e agli esperti di navigazione passeggeri di talune tipologie di imbarcazioni utilizzate sulle vie navigabili interne.

Come evidenziato nella relazione illustrativa, tuttavia, la direttiva, anche al fine di ridurre i costi ed evitare aggravi procedurali, ha previsto che gli Stati membri che non abbiano vie navigabili interne collegate alla rete navigabile interna di un altro Stato membro, finché decidono di non rilasciare certificati di qualifica dell'Unione, abbiano la facoltà di attuare solo le diposizioni della direttiva necessarie per il riconoscimento, sul proprio territorio, dei certificati professionali rilasciati secondo le norme europee. Tali Stati sono dunque esonerati dall'obbligo di recepire le disposizioni relative alla certificazione delle qualifiche, fermo restando che il possesso di un certificato dell'Unione deve consentire l'accesso alle attività di navigazione sulle vie interne non collegate.

È questa la situazione in cui si trova l'Italia.

In particolare, nell'ordinamento interno, con i decreti del Presidente della Repubblica n. 24 del 1998 e n. 545 del 1999 sono state recepite le due direttive sopra citate (n. 91/672/CE e n. 95/50/CE), che disciplinano, rispettivamente, il riconoscimento dei certificati nazionali di conduzione di navi nel settore della navigazione interna e l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento di tali certificati.

Con lo schema in esame, non avendo l'Italia vie navigabili interne collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro, si procede ora a recepire solo talune disposizioni della direttiva (UE) 2017/2397, indicate espressamente all'articolo 39 della direttiva medesima.

Nel dettaglio, lo schema si compone di 12 articoli.

L'articolo 1 espone le finalità.

Gli articoli 2 e 3, in analogia con le previsioni della direttiva, delineano il campo di applicazione delle norme introdotte e dettano le definizioni utilizzate.

L'articolo 4 individua quali autorità competenti in materia di certificati di qualifica e di titoli professionali i medesimi Uffici della motorizzazione civile che il decreto legislativo n. 114 del 2018 aveva già individuato quali autorità competenti in materia di certificati di sicurezza per le navi adibite alla navigazione interna (Milano, Brescia-sezione Mantova, Venezia e Roma).

L'articolo 5 prevede la possibilità che, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, alcuni tratti di vie navigabili interne nazionali siano classificati quali vie navigabili interne nazionali a carattere marittimo e notificati alla Commissione europea.

L'articolo 6, al fine di consentire ai titolari di qualifiche professionali certificate in conformità alle disposizioni europee di esercitare la loro professione su tutte le vie navigabili interne, dispone il riconoscimento dei certificati di qualifica e dei libretti di navigazione rilasciati, in base alla direttiva, al personale di coperta, agli esperti di navigazione passeggeri, agli esperti di gas naturale liquefatto e al personale di navigazione sul Reno. La validità dei certificati di qualifica e dei libretti di navigazione rilasciati da un Paese terzo può essere riconosciuta nel caso in cui la Commissione europea abbia adottato atti di esecuzione che concedono tale riconoscimento.

L'articolo 7 prevede la possibilità di sospendere temporaneamente, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, la validità di un certificato di qualifica dell'Unione.

L'articolo 8 riguarda la registrazione e la convalida dei dati sul libretto di navigazione e sul giornale di bordo.

L'articolo 9 demanda ad un provvedimento del MIMS l'individuazione delle misure per contrastare le frodi e altre pratiche illecite concernenti i certificati di qualifica dell'Unione, i libretti di navigazione e i giornali di bordo. Disciplina inoltre lo scambio di informazioni con le autorità degli altri Stati membri sulla certificazione delle persone che partecipano alla conduzione di imbarcazioni.

L'articolo 10 prevede che le spese relative alle attività delle commissioni di esame istituite per l'accertamento delle competenze professionali e gli oneri connessi al rilascio dei certificati siano a carico dei richiedenti.

L'articolo 11 disciplina il periodo transitorio, dettando tra l'altro norme sulla validità dei certificati di qualifica rilasciati sia prima che dopo il 18 gennaio 2022, data di entrata in vigore della direttiva e dalla quale decorre l'abrogazione delle direttive 91/672/CE e 95/50/CE. Prevede inoltre che si proceda al coordinamento delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica n. 24 del 1998 e n. 545 del 1999 con le novità introdotte dallo schema e chiarisce infine che i certificati rilasciati dal 18 gennaio 2022 sulla base del decreto del Presidente della Repubblica n. 545 hanno validità esclusivamente sul territorio italiano.

L'articolo 12 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (n. 282)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 settembre.

Il PRESIDENTE comunica che, non essendo ancora pervenuto il parere della Conferenza unificata, la riserva non è stata sciolta e l'espressione del parere dovrà necessariamente essere rinviata ad altra seduta.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (n. 288)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 settembre.

Il relatore MARGIOTTA *(PD)* invita i Commissari a sottoporre a lui stesso e al co-relatore Mallegni spunti ed osservazioni ai fini del loro eventuale inserimento nello schema di parere che è in corso di predisposizione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 11,55.*

# SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 281

L'8ª Commissione lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare (n. 281),

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– valuti il Governo la possibilità di semplificare il percorso di riconoscimento dei certificati rilasciati da altri Stati membri dell'Unione europea, al fine di non appesantire il percorso già complesso ed oneroso dell'addestramento da parte del personale navigante;

– valuti il Governo, al fine di salvaguardare l'occupazione di figure professionali impiegate su navi inferiori a 500 GT o in navigazione costiera e, al contempo, garantire un'adeguata operatività di tali unitaÌ navali che attualmente soffrono la mancanza di specifiche figure professionali per il settore, l'istituzione in tempi relativamente brevi di un Tavolo interministeriale presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) che, nel rispetto delle disposizioni della sez. A/1-3 del codice STCW, in materia di istruzione e formazione per i lavoratori marittimi, abbia l'obiettivo di individuare alcune norme di semplificazione più favorevoli per il personale marittimo che presta la propria opera a bordo di unità adibite esclusivamente a viaggi costieri, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 71 del 2015, anche attraverso l'analisi di specifici percorsi formativi;

– valuti il Governo di ampliare lo spazio di definizione delle acque protette e delle acque adiacenti alle acque protette compatibilmente con gli aspetti di garanzia della sicurezza della navigazione ed in coerenza con i principi eurocomunitari;

– si consideri, come già avvenuto in passato in base ad una prassi consolidata, il riconoscimento in Italia dei certificati rilasciati all'estero (c.d. *endorsement)*, la cui competenza, in base allo schema in esame verrebbe attribuita esclusivamente agli Uffici Consolari, estendendo di fatto la possibilità di convalida anche agli Ispettorati territoriali delle competenti Direzioni generali.

# PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 281

L'8ª Commissione lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare (n. 281),

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– valuti il Governo la possibilità di semplificare il percorso di riconoscimento dei certificati rilasciati da altri Stati membri dell'Unione europea, al fine di non appesantire il percorso già complesso ed oneroso dell'addestramento da parte del personale navigante;

– valuti il Governo, al fine di salvaguardare l'occupazione di figure professionali impiegate su navi inferiori a 500 GT o in navigazione costiera e, al contempo, garantire un'adeguata operatività di tali unitaÌ navali che attualmente soffrono la mancanza di specifiche figure professionali per il settore, l'istituzione in tempi relativamente brevi di un Tavolo interministeriale presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) che, nel rispetto delle disposizioni della sez. A/1-3 del codice STCW, in materia di istruzione e formazione per i lavoratori marittimi, abbia l'obiettivo di individuare alcune norme di semplificazione più favorevoli per il personale marittimo che presta la propria opera a bordo di unità adibite esclusivamente a viaggi costieri, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 71 del 2015, anche attraverso l'analisi di specifici percorsi formativi;

– valuti il Governo, previa eventuale convocazione delle associazioni di categoria e delle parti sindacali interessate, di ampliare lo spazio di definizione delle acque protette e delle acque adiacenti alle acque protette compatibilmente con gli aspetti di garanzia della sicurezza della navigazione ed in coerenza con i principi eurocomunitari;

– si consideri, come già avvenuto in passato in base ad una prassi consolidata, il riconoscimento in Italia dei certificati rilasciati all'estero (c.d. *endorsement)*, la cui competenza, in base allo schema in esame verrebbe attribuita esclusivamente agli Uffici Consolari, estendendo di fatto la possibilità di convalida anche agli Ispettorati territoriali delle competenti Direzioni generali.

# AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 6 ottobre 2021

## Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

**Riunione n. 314**

*Presidenza del Presidente*
VALLARDI

*Orario: dalle ore 10,05 alle ore 10,35*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ORIGIN ITALIA-ASSOCIAZIONE ITALIANA CONSORZI INDICAZIONI GEOGRAFICHE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 950 (PROBLEMATICHE CHE POTREBBERO DERIVARE ALLA FILIERA DEL PROSECCO DAL RICONOSCIMENTO DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA DEL VINO CROATO PROŠEK)*

## Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

**Riunione n. 315**

*Presidenza del Presidente*
VALLARDI

*Orario: dalle ore 10,45 alle ore 11,05*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERDOC, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 950 (PROBLEMATICHE CHE POTREBBERO DERIVARE ALLA FILIERA DEL PROSECCO DAL RICONOSCIMENTO DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA DEL VINO CROATO PROŠEK)*

## Plenaria

**199ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
VALLARDI

*La seduta inizia alle ore 11,55.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2381)** ***Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile***
(Parere alla 13ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore PUGLIA *(M5S)* presenta e illustra una proposta di parere *pubblicata in allegato*, in cui ha recepito diversi suggerimenti ed integrazioni pervenuti dai componenti della Commissione.

Il senatore TARICCO *(PD)* ringrazia il relatore per il lavoro svolto e suggerisce di apportare alcune modifiche al testo proposto. In primo luogo chiede di modificare l'osservazione di cui alla lettera *d)* al fine di prevedere un coinvolgimento delle aziende agricole e forestali; in secondo luogo propone di introdurre forme di agevolazione per le associazioni di volontariato che operano nel contrasto agli incendi.

La senatrice CALIGIURI *(FIBP-UDC)* propone al relatore una integrazione diretta a prevedere la ricostruzione delle superfici boscate tramite interventi antropici su terreni del demanio regionale.

Il senatore LA PIETRA *(FdI)*, in merito alla osservazione formulata dal relatore alla lettera *a)*, pur condividendone la *ratio* diretta a ridurre il numero dei componenti del Comitato tecnico, lo invita a considerare l'opportunità di prevedere comunque un coinvolgimento di rappresentanti delle associazioni del comparto agricolo che altrimenti non avrebbero alcuna possibilità di interlocuzione. Chiede altresì al relatore se, al fine di dare maggiore rilievo alle considerazioni avanzate dalla Commissione, sia possibile trasformare le osservazioni da lui proposte in altrettante condizioni.

Il relatore PUGLIA *(M5S)* ringrazia i colleghi senatori per il proficuo apporto recato alla discussione ed accoglie le proposte di modifica suggerite dai senatori Taricco e La Pietra e dalla senatrice Caligiuri. Per quanto concerne invece la richiesta del senatore La Pietra di trasformare le osservazioni previste nel parere in altrettante condizioni, pur comprendendone la finalità, ritiene di non poter darvi seguito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazioni, come modificata nel corso della seduta *pubblicata in allegato*, viene posta in votazione ed approvata all'unanimità.

*La seduta termina alle ore 12,15.*

# SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2381

La Commissione, esaminato, il disegno di legge in titolo,

rilevato, per quanto di competenza, che:

il provvedimento interviene con una serie di misure volte a contrastare il diffuso fenomeno degli incendi boschivi, integrando il quadro normativo ed operativo esistente, in conseguenza della grave emergenza determinatasi nell'estate appena trascorsa;

sulla scorta della legge-quadro sugli incendi boschivi n. 353 del 2000, spetta alle Regioni la competenza in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, mediante l'elaborazione dei piani regionali di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi – triennali, con aggiornamento annuale (in base a linee guida definite da decreto ministeriale del 20 dicembre 2001) – sia l'attivazione delle sale operative affinché intervengano così le squadre per lo spegnimento di terra come i mezzi aerei regionali (in genere elicotteri), con personale regionale, volontari e vigili del fuoco (ed eventualmente l'ausilio di un intervento di protezione civile). Spetta invece allo Stato il concorso alle attività di spegnimento degli incendi, con i mezzi della flotta aerea antincendio di Stato;

siffatto quadro di ripartizione delle competenze non viene inciso dal decreto in esame che, all'articolo 1, disciplina un nuovo strumento di programmazione – statale – ai fini di coordinamento, relativo alla previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Esso è volto sia all'aggiornamento tecnologico sia all'accrescimento della capacità operativa;

il comma 3, in particolare, prevede l'approvazione di un Piano nazionale di coordinamento con tali finalità, avente validità triennale, aggiornabile annualmente ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di concerto di un novero di Ministri, tra cui quello delle politiche agricole alimentari e forestali;

tale Piano nazionale è redatto sulla base degli esiti di una ricognizione condotta dal Dipartimento della protezione civile, che a tal fine, ai sensi del comma 2, si avvale di un Comitato tecnico di cui fanno parte «qualificati rappresentanti» dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura, per gli affari regionali e le autonomie, nonché, tra gli altri, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri;

l'articolo 2 stanzia 40 milioni per l'acquisto di mezzi operativi e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi. Di tali risorse, 4,6 milioni sono destinati alle esigenze del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri;

l'articolo 4 reca misure finalizzate al rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi, mediante misure di potenziamento dei piani regionali (comma 1) nonché stanziando fondi specifici nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) per il finanziamento di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio è elevato (comma 2);

l'articolo 5 introduce una serie di modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, recante la legge-quadro in materia di incendi boschivi. In particolare, con il comma 1 dell'art. 5 si introduce la nuova definizione di incendio di interfaccia urbano-rurale, con cui si intende quella tipologia di incendi boschivi che interessano zone o aree nelle quali sussiste una interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali; si stabilisce che il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi individui, tra l'altro, le aree trattate con la tecnica del fuoco prescritto, gli inadempimenti determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio e le operazioni di incendi di interfaccia urbano-rurale;

infine l'articolo 8 destina 150 milioni di euro disponibili nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2, componente 4, alle misure di lotta contro gli incendi boschivi, e in particolare alla realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio;

considerato che:

il contrasto del fenomeno degli incendi boschivi costituisce materia oggetto di inestricabile intreccio di competenze, sarebbe opportuno semplificare maggiormente le modalità per l'attuazione del Piano triennale, introdotto dall'articolo 1, quale strumento di programmazione statale per fini di coordinamento nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, nonché ridurre la composizione del comitato tecnico al fine di garantire una sua maggiore efficienza;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

*a)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di ridurre la composizione del comitato tecnico di cui all'art.1 comma 2 al fine di velocizzare la sua «capacità di azione»;

*b)* in merito all'articolo 5 è necessario assicurare un coordinamento dei piani antincendio boschivo e dei piani operativi nazionali con i pertinenti strumenti di pianificazione forestale e delle filiere forestali, previsti dall'articolo 6 del Testo Unico delle foreste, con particolare riguardo alla Strategia Forestale nazionale;

*c)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di procedere a una revisione delle modalità di emanazione del Piano nazionale, essendo

quest'ultimo subordinato all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con un numero elevato di ministri. Tale modalità potrebbe ritardare l'adozione del Piano stesso;

*d)* valuti la Commissione di merito di coinvolgere, nella prevenzione degli incendi boschivi, le aziende agricole attraverso loro volontari;

*e)* valuti la Commissione di merito di potenziare la viabilità forestale e la valorizzazione della viabilità lenta come le strade rurali, tratturi, percorsi pedonali di rilevanza storica;

*f)* valuti la Commissione di merito di riconoscere che l'applicazione della gestione forestale sostenibile in ogni ambito ecologico territoriale, limita gli effetti di possibili incendi e durante la fase di recupero e rimboschimento post-incendio garantisce una ripresa del bosco coerente con il territorio e la fascia climatica di appartenenza, rimanendo fondamentale il supporto costante alle attività selvicolturali di manutenzione dei soprassuoli;

*g)* si valuti di estendere l'ambito di intervento a tutte le emergenze che coinvolgono il settore delle foreste, ivi incluse quelle fitosanitarie, come ad esempio l'infestazione in atto dovuta a epidemia da *Ips typographus* (Bostrico tipografo) che mina la biodiversità in seguito ad eventi calamitosi che ne favoriscono l'infestazione; tali infestazioni hanno effetti devastanti sui boschi di abete rosso, generando elevati rischi di dissesto idrogeologico, mettendo a rischio la stabilità del territorio e la sicurezza degli abitati di fondo valle, oltretutto tali infestazioni generano una elevata presenza di necromassa forestale a terra aumentando di molto il rischio di incendi.

# PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2381

La Commissione, esaminato, il disegno di legge in titolo,

rilevato, per quanto di competenza, che:

il provvedimento interviene con una serie di misure volte a contrastare il diffuso fenomeno degli incendi boschivi, integrando il quadro normativo ed operativo esistente, in conseguenza della grave emergenza determinatasi nell'estate appena trascorsa;

sulla scorta della legge-quadro sugli incendi boschivi n. 353 del 2000, spetta alle Regioni la competenza in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, mediante l'elaborazione dei piani regionali di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi – triennali, con aggiornamento annuale (in base a linee guida definite da decreto ministeriale del 20 dicembre 2001) – sia l'attivazione delle sale operative affinché intervengano così le squadre per lo spegnimento di terra come i mezzi aerei regionali (in genere elicotteri), con personale regionale, volontari e vigili del fuoco (ed eventualmente l'ausilio di un intervento di protezione civile). Spetta invece allo Stato il concorso alle attività di spegnimento degli incendi, con i mezzi della flotta aerea antincendio di Stato;

siffatto quadro di ripartizione delle competenze non viene inciso dal decreto in esame che, all'articolo 1, disciplina un nuovo strumento di programmazione – statale – ai fini di coordinamento, relativo alla previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Esso è volto sia all'aggiornamento tecnologico sia all'accrescimento della capacità operativa;

il comma 3, in particolare, prevede l'approvazione di un Piano nazionale di coordinamento con tali finalità, avente validità triennale, aggiornabile annualmente ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di concerto di un novero di Ministri, tra cui quello delle politiche agricole alimentari e forestali;

tale Piano nazionale è redatto sulla base degli esiti di una ricognizione condotta dal Dipartimento della protezione civile, che a tal fine, ai sensi del comma 2, si avvale di un Comitato tecnico di cui fanno parte «qualificati rappresentanti» dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura, per gli affari regionali e le autonomie, nonché, tra gli altri, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri;

l'articolo 2 stanzia 40 milioni per l'acquisto di mezzi operativi e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi. Di tali risorse, 4,6 milioni sono destinati alle esigenze del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri;

l'articolo 4 reca misure finalizzate al rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi, mediante misure di potenziamento dei piani regionali (comma 1) nonché stanziando fondi specifici nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) per il finanziamento di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio è elevato (comma 2);

l'articolo 5 introduce una serie di modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, recante la legge-quadro in materia di incendi boschivi. In particolare, con il comma 1 dell'articolo 5 si introduce la nuova definizione di incendio di interfaccia urbano-rurale, con cui si intende quella tipologia di incendi boschivi che interessano zone o aree nelle quali sussiste una interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali; si stabilisce che il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi individui, tra l'altro, le aree trattate con la tecnica del fuoco prescritto, gli inadempimenti determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio e le operazioni di incendi di interfaccia urbano-rurale;

infine l'articolo 8 destina 150 milioni di euro disponibili nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2, componente 4, alle misure di lotta contro gli incendi boschivi, e in particolare alla realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio;

considerato che:

il contrasto del fenomeno degli incendi boschivi costituisce materia oggetto di inestricabile intreccio di competenze, sarebbe opportuno semplificare maggiormente le modalità per l'attuazione del Piano triennale, introdotto dall'articolo 1, quale strumento di programmazione statale per fini di coordinamento nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, nonché ridurre la composizione del comitato tecnico al fine di garantire una sua maggiore efficienza;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

*a)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di ridurre la composizione del comitato tecnico di cui all'articolo1 comma 2 al fine di velocizzare la sua «capacità di azione», ferma restando l'opportunità di coinvolgere nello stesso comitato rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative del comparto agricolo;

*b)* in merito all'articolo 5 è necessario assicurare un coordinamento dei piani antincendio boschivo e dei piani operativi nazionali con i pertinenti strumenti di pianificazione forestale e delle filiere forestali, previsti dall'articolo 6 del Testo Unico delle foreste, con particolare riguardo alla Strategia Forestale nazionale;

*c)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di procedere a una revisione delle modalità di emanazione del Piano nazionale, essendo quest'ultimo subordinato all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con un numero elevato di ministri. Tale modalità potrebbe ritardare l'adozione del Piano stesso;

*d)* valuti la Commissione di merito di coinvolgere, nella prevenzione degli incendi boschivi, le aziende agricole e forestali che operano sul territorio;

*e)* valuti la Commissione di merito di potenziare la viabilità forestale e la valorizzazione della viabilità lenta come le strade rurali, tratturi, percorsi pedonali di rilevanza storica;

*f)* valuti la Commissione di merito di riconoscere che l'applicazione della gestione forestale sostenibile in ogni ambito ecologico territoriale, limita gli effetti di possibili incendi e durante la fase di recupero e rimboschimento post-incendio garantisce una ripresa del bosco coerente con il territorio e la fascia climatica di appartenenza, rimanendo fondamentale il supporto costante alle attività selvicolturali di manutenzione dei soprassuoli;

*g)* si valuti di estendere l'ambito di intervento a tutte le emergenze che coinvolgono il settore delle foreste, ivi incluse quelle fitosanitarie, come ad esempio l'infestazione in atto dovuta a epidemia da *Ips typographus* (Bostrico tipografo) che mina la biodiversità in seguito ad eventi calamitosi che ne favoriscono l'infestazione; tali infestazioni hanno effetti devastanti sui boschi di abete rosso, generando elevati rischi di dissesto idrogeologico, mettendo a rischio la stabilità del territorio e la sicurezza degli abitati di fondo valle, oltretutto tali infestazioni generano una elevata presenza di necromassa forestale a terra aumentando di molto il rischio di incendi;

*h)* valuti la Commissione di merito la possibilità di prevedere forme di agevolazione per le associazioni di volontariato e le Onlus che operano nel campo della prevenzione e del contrasto agli incendi, per l'acquisto di attrezzature e macchinari funzionali allo scopo;

*i)* valuti la Commissione la possibilità di prevedere disposizioni finalizzate alla ricostruzione delle superficie boscate tramite interventi antropici su superfici nude o terreni saldi di proprietà del demanio regionale, fermi restando i divieti e le prescrizioni previsti dalla legge.

# LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 6 ottobre 2021

## Plenaria

**267ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*
MATRISCIANO

*La seduta inizia alle ore 9,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(*Doc.* LVII, n. 4-*bis* – Allegati I, II, III e IV)** ***Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 e connessi allegati***
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice GUIDOLIN *(M5S)* presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, precisando che esso tiene conto dei suggerimenti avanzati nel corso del dibattito.

Il senatore ROMEO *(L-SP-PSd'Az)* apprezza l'equilibrio caratterizzante il testo presentato dalla relatrice, anche relativamente all'osservazione sul salario minimo, in quanto corredata dagli opportuni richiami alla contrattazione collettiva e alla tutela della competitività delle imprese. Nell'anticipare l'orientamento favorevole del proprio Gruppo rispetto allo schema di parere, suggerisce un'integrazione concernente la previsione di meccanismi di flessibilità per l'uscita dal mondo del lavoro.

Dopo aver riconosciuto l'opportunità dell'integrazione proposta dal senatore Romeo, il senatore FLORIS *(FIBP-UDC)* valuta favorevolmente i riferimenti alla formazione, all'*upskilling* e al *reskilling* inclusi nello schema di parere. Rammentando i contenuti dell'incontro informale svolto ieri con i rappresentanti dell'ANMIL, propone quindi di aggiungere nel

testo uno specifico riferimento al reinserimento dei soggetti la cui capacità lavorativa risulti ridotta in conseguenza di infortunio sul lavoro. Conclude preannunciando un orientamento di voto favorevole.

Il senatore ROMAGNOLI *(M5S)* valuta positivamente la proposta di integrazione formulata dal senatore Romeo. Pone quindi in evidenza il carattere fondamentale delle competenze già possedute che, se opportunamente valorizzate, non possono che agevolare il reinserimento lavorativo delle persone che hanno contratto disabilità.

Concorda la presidente MATRISCIANO, osservando che le competenze acquisite caratterizzano la capacità professionale di ciascun lavoratore anche successivamente all'eventuale infortunio.

Rilevato l'equilibrio complessivo dello schema di parere proposto, la senatrice DRAGO *(FdI)* invita la relatrice ad aggiungere ulteriori osservazioni relative al potenziamento dell'istituto del congedo parentale e dei servizi di mensa scolastica.

Il senatore BRESSA *(Aut (SVP-PATT, UV))*, rimarcata la rilevanza della questione del reinserimento lavorativo delle vittime di infortunio, osserva che lo schema di parere è redatto sulla base delle diverse sensibilità espresse. Preannuncia pertanto un'intenzione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

Dopo aver specificato il proprio orientamento di voto favorevole, il senatore LAFORGIA *(Misto-LeU-Eco)* valuta positivamente la posizione espressa dal senatore Romeo riguardo il tema dell'introduzione del salario minimo nella cornice della contrattazione collettiva e, sottolineata la pregnanza programmatica del punto, auspica un deciso impegno della Commissione finalizzato a dare impulso all'innovazione legislativa in materia.

La senatrice FEDELI *(PD)* anticipa un'intenzione di voto favorevole sullo schema di parere, notando che questo reca i contenuti oggetto del dibattito. Propone quindi una riflessione generale sulla necessità dell'armonizzazione degli indirizzi di gestione della spesa corrente con le priorità in materia di investimenti contemplate dal PNRR. Sottolinea infine l'urgenza di un intervento legislativo in materia salariale, teso a completare le disposizioni in materia di giusta retribuzione con misure idonee a contrastare il *dumping* salariale.

Il senatore ROMANO *(M5S)* esprime apprezzamento per l'andamento del dibattito e auspica che le proposte contenute nello schema di parere possano trovare attuazione concreta.

La relatrice GUIDOLIN *(M5S)* integra lo schema di parere precedentemente proposto in accoglimento delle proposte formulate. Specifica pe-

raltro di preferire inserire nelle osservazioni un richiamo agli interventi di sostegno alla genitorialità in luogo dei riferimenti specifici sollecitati dalla senatrice Drago.

Lo schema di parere, così come riformulato *(testo pubblicato in allegato)* viene posto in votazione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva a maggioranza.

*SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA*

In considerazione dell'andamento dei lavori, la presidente MATRISCIANO comunica che la seduta già convocata alle ore 13,30 di oggi non avrà luogo. Resta invece confermata la seduta convocata per domani, giovedì 7 ottobre, alle ore 9.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 10,10.*

# PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LVII, N. 4-*BIS* E CONNESSI ALLEGATI

L'11ª Commissione permanente,

esaminato il Documento in titolo, per le parti di competenza,

rilevato che la politica di bilancio resterà espansiva fino a quando il PIL e l'occupazione avranno recuperato la caduta e la mancata crescita rispetto al livello del 2019, e che si può prevedere che tali condizioni saranno soddisfatte dal 2024 in avanti;

atteso che, in base al Documento in esame, il sentiero programmatico per il triennio 2022-2024 consente sia il rinnovo di numerose misure di rilievo economico e sociale, come quelle relative al sistema sanitario, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e agli incentivi concernenti l'efficientamento energetico degli edifici e gli investimenti innovativi, sia la riforma degli ammortizzatori sociali, un primo stadio della riforma fiscale e la definizione a regime dell'assegno unico e universale per i figli;

considerato che il Documento in esame reca un elenco di disegni di legge da ritenere come collegati alla legge di bilancio, tra i quali quello concernente l'aggiornamento e il riordino della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; un disegno di legge quadro in materia di disabilità; un disegno di legge per la revisione organica degli incentivi alle imprese ed il potenziamento, la razionalizzazione e la semplificazione del sistema degli incentivi alle imprese del Mezzogiorno; un disegno di legge sul sistema degli interventi a favore degli anziani non autosufficienti; un disegno di legge per la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

In merito al prospettato disegno di legge quadro in materia di disabilità si auspica che nell'elaborazione dello stesso sia previsto un nuovo modello che revisioni i percorsi di inserimento lavorativo delle persone con disabilità, considerando dei piani specifici per le persone con disabilità intellettiva o con residua capacità lavorativa a seguito di infortuni sul lavoro, anche valorizzandone le eventuali esperienze maturate all'interno della P.A. Più in generale, la Commissione auspica altresì l'adozione di interventi finalizzati al sostegno della genitorialità e alla conciliazione famiglia-lavoro.

Quanto ai prospettati disegni di legge per la revisione organica degli incentivi alle imprese e per la valorizzazione del sistema della forma-

zione superiore e della ricerca, si sottolinea la necessità di prevedere maggiori investimenti:

– a favore delle imprese, ancorché subordinati al rigoroso rispetto da parte delle medesime della disciplina lavoristica, volti a creare occupazione e lavoro di qualità;

– nella formazione, nella riqualificazione e nel miglioramento delle competenze, sia nel settore pubblico che in quello privato, mediante azioni di *upskilling* e di *reskilling*, concentrandosi sulle competenze digitali e sulla formazione scolastica e professionale per tutte le età, dando una particolare attenzione alla formazione duale e incrementando gli ITS, in modo da conseguire maggiore interconnessione tra il settore formativo della scuola e le esigenze aziendali del territorio anche attraverso partenariati pubblico-privati.

Il Documento in esame, pur contenendo un approfondimento in merito alle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico italiano e delle spese pubbliche connesse all'invecchiamento, non reca indicazioni specifiche sulle misure che potrebbero essere adottate nel settore pensionistico in relazione alla scadenza, quantomeno a legislazione vigente, di alcuni istituti. A tal proposito appare di particolare importanza che sia posta in essere quanto prima la revisione organica e generale della normativa in materia di attività lavorative gravose e usuranti al fine di consentire regole certe per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato dei lavoratori in esse impiegati, anche prevedendo l'implementazione di meccanismi di flessibilità in uscita dal mercato del lavoro.

Si auspica infine l'adozione, nell'ambito delle politiche del lavoro, di specifici provvedimenti di tutela del reddito e della giusta retribuzione dei lavoratori più fragili, sia dipendenti che autonomi, quali:

– il salario minimo orario e la rappresentanza delle Parti sociali nella contrattazione collettiva, intesi quali strumenti di sostegno del potere d'acquisto dei salari nonché di rafforzamento della contrattazione collettiva nazionale nei settori più deboli e a basso tasso di sindacalizzazione e che dovranno comunque essere accompagnati da misure in favore delle imprese volte a sostenere gli eventuali aumenti del costo del lavoro;

– l'equo compenso, inteso quale compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione professionale.

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DOCUMENTO LVII, N. 4-*BIS* E CONNESSI ALLEGATI

L'11ª Commissione permanente,

esaminato il Documento in titolo, per le parti di competenza,

rilevato che la politica di bilancio resterà espansiva fino a quando il PIL e l'occupazione avranno recuperato la caduta e la mancata crescita rispetto al livello del 2019, e che si può prevedere che tali condizioni saranno soddisfatte dal 2024 in avanti;

atteso che, in base al Documento in esame, il sentiero programmatico per il triennio 2022-2024 consente sia il rinnovo di numerose misure di rilievo economico e sociale, come quelle relative al sistema sanitario, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e agli incentivi concernenti l'efficientamento energetico degli edifici e gli investimenti innovativi, sia la riforma degli ammortizzatori sociali, un primo stadio della riforma fiscale e la definizione a regime dell'assegno unico e universale per i figli;

considerato che il Documento in esame reca un elenco di disegni di legge da ritenere come collegati alla legge di bilancio, tra i quali quello concernente l'aggiornamento e il riordino della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; un disegno di legge quadro in materia di disabilità; un disegno di legge per la revisione organica degli incentivi alle imprese ed il potenziamento, la razionalizzazione e la semplificazione del sistema degli incentivi alle imprese del Mezzogiorno; un disegno di legge sul sistema degli interventi a favore degli anziani non autosufficienti; un disegno di legge per la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

In merito al prospettato disegno di legge quadro in materia di disabilità si auspica che nell'elaborazione dello stesso sia previsto un nuovo modello che revisioni i percorsi di inserimento lavorativo delle persone con disabilità, considerando dei piani specifici per le persone con disabilità intellettiva, anche valorizzandone le eventuali esperienze maturate all'interno della P.A.

Quanto ai prospettati disegni di legge per la revisione organica degli incentivi alle imprese e per la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca, si sottolinea la necessità di prevedere maggiori investimenti:

– a favore delle imprese, ancorché subordinati al rigoroso rispetto da parte delle medesime della disciplina lavoristica, volti a creare occupazione e lavoro di qualità;

– nella formazione, nella riqualificazione e nel miglioramento delle competenze, sia nel settore pubblico che in quello privato, mediante azioni di *upskilling* e di *reskilling*, concentrandosi sulle competenze digitali e sulla formazione scolastica e professionale per tutte le età, dando una particolare attenzione alla formazione duale e incrementando gli ITS, in modo da conseguire maggiore interconnessione tra il settore formativo della scuola e le esigenze aziendali del territorio anche attraverso partenariati pubblico-privati.

Il Documento in esame, pur contenendo un approfondimento in merito alle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico italiano e delle spese pubbliche connesse all'invecchiamento, non reca indicazioni specifiche sulle misure che potrebbero essere adottate nel settore pensionistico in relazione alla scadenza, quantomeno a legislazione vigente, di alcuni istituti. A tal proposito appare di particolare importanza che sia posta in essere quanto prima la revisione organica e generale della normativa in materia di attività lavorative gravose e usuranti al fine di consentire regole certe per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato dei lavoratori in esse impiegati.

Si auspica infine l'adozione, nell'ambito delle politiche del lavoro, di specifici provvedimenti di tutela del reddito e della giusta retribuzione dei lavoratori più fragili, sia dipendenti che autonomi, quali:

– il salario minimo orario e la rappresentanza delle Parti sociali nella contrattazione collettiva, intesi quali strumenti di sostegno del potere d'acquisto dei salari nonché di rafforzamento della contrattazione collettiva nazionale nei settori più deboli e a basso tasso di sindacalizzazione e che dovranno comunque essere accompagnati da misure in favore delle imprese volte a sostenere gli eventuali aumenti del costo del lavoro;

– l'equo compenso, inteso quale compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione professionale.

# IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 6 ottobre 2021

## Plenaria

**260ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*
PARENTE

*La seduta inizia alle ore 10,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(*Doc.* LVII, n. 4-*bis* – Allegati I, II, III e IV)** ***Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 e connessi allegati***
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Riprende la discussione generale.

La senatrice BOLDRINI *(PD)* ritiene che nel Documento in esame siano stati posti in evidenza i temi della sanità e del rilancio dell'economia, le cui prospettive di crescita sono ampiamente positive, grazie anche alle misure adottate per il contenimento del contagio da Covid-19. Quanto agli aspetti di competenza della Commissione, richiama anzitutto l'attenzione sulla stabilizzazione del personale sanitario, cui a fine emergenza, ossia il 31 dicembre 2021, scadrà il contratto a tempo determinato. Sul punto, rileva la necessità del superamento del blocco del turn over per affrontare la cronica mancanza di personale. Si sofferma, quindi, sul tema della formazione dei medici di medicina generale, sottolineando che questi ultimi rappresentano l'anello di collegamento tra pazienti e sistema sanitario. Auspica che, anche ad integrazione delle iniziative menzionate nel Documento in esame, la Commissione possa portare avanti i provvedimenti, già incardinati o annunciati, concernenti l'infermiere di famiglia, lo psicologo di comunità, le cure primarie, la riforma dell'assistenza territoriale e quella del servizio di emergenza urgenza. Nel deprecare i tagli

effettuati in sanità negli ultimi anni, plaude al recente cambiamento di rotta, che appare confermato dalla Nota di aggiornamento (pur in presenza di un andamento del rapporto tra spesa sanitaria e PIL meritevole di approfondimento), e si augura che, con l'affievolirsi dell'emergenza sanitaria, si possa ragionare su prospettive di lunga durata e prestare un'attenzione ancora maggiore a temi come quello della salute mentale.

La senatrice BINETTI *(FIBP-UDC)* rimarca che vi è la possibilità di superare molte criticità in ambito sanitario, grazie alla convergenza degli interventi contemplati dal Documento in esame e dal PNRR e alle ulteriori misure che potranno essere adottate con la prossima legge di bilancio. Ritiene che il momento attuale sia un'occasione unica per raggiungere obiettivi non centrati negli anni passati. Auspica che la Commissione possa dare il proprio contributo per affrontare questioni di notevole rilievo ed interconnesse, quali quelle riguardanti la formazione dei professionisti sanitari ed il riassetto del sistema sanitario.

Il senatore ZAFFINI *(FdI)*, nel preannunciare sin da ora il voto contrario della sua parte politica sul Documento in esame, osserva che l'andamento del PIL può essere influenzato da rimbalzi tecnici, come quello che – a suo giudizio – si sta verificando in questo momento. Rammenta che nel corso del 2020 vi è stato un crollo verticale del PIL, accompagnato da un numero assai elevato di morti per Covid-19: sono fenomeni che, a suo parere, testimoniano l'inadeguatezza delle politiche governative. In merito al settore della sanità, lamenta il mancato coinvolgimento del Parlamento sui vari dossier allo studio del Governo. Quanto ai contenuti della Nota di aggiornamento, ritiene che vi sia poca chiarezza sulle misure in ambito sanitario. Stigmatizza, infine, i costanti tagli operati alla sanità negli anni passati e la mancanza di iniziative volte ad ammodernare l'impianto generale del sistema.

La presidente PRESIDENTE *(IV-PSI)* pone l'accento sull'aumento della stima del PIL per l'anno in corso rispetto alle previsioni del Documento di economia e finanza, e sottolinea che le prospettive economiche sono positive, pur dovendosi tenere conto delle variabili connesse all'andamento della pandemia. Rimarca che, in merito all'attuazione dei progetti del PNRR, occorre instaurare un circuito virtuoso di interlocuzione tra Parlamento e Governo, e ricorda, al riguardo, che la Commissione sta per concludere l'esame dell'affare assegnato sulla medicina territoriale in epoca post-Covid (n. 569): di ciò, a suo avviso, si dovrebbe dare atto all'interno del redigendo parere. Si associa alle considerazioni della senatrice Boldrini, per ciò che attiene alle esigenze di reclutamento e formazione del personale sanitario, e sottolinea pertanto la necessità di individuare risorse aggiuntive per la sanità nell'ambito della prossima legge di bilancio.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e cede la parola alla relatrice per la replica.

La relatrice PIRRO *(M5S)* dichiara di condividere molti degli spunti emersi durante il dibattitto. In relazione al menzionato affare assegnato (n. 569), giudica opportuno focalizzare l'attenzione sulla formazione e sull'riassetto della medicina territoriale – dato che la pandemia ne ha fatto emergere le carenze – e vigilare sul corretto impiego delle risorse. Ritiene inoltre imprescindibile intervenire per adeguare le dotazioni di personale del Servizio sanitario nazionale. Quanto al rapporto tra spesa sanitaria e PIL, sottolinea che esso, pur decrescendo nel periodo considerato dalla Nota, si attesterà comunque nel 2024 ad un livello superiore a quello cui si era giunti a causa dei tagli operati negli anni precedenti al 2018. Reputa necessario porre mano alla riforma del servizio di emergenza urgenza, ad integrazione della nuova impalcatura della medicina territoriale. Sul tema del disagio mentale, specie degli adolescenti, dichiara di essere in linea con la posizione della senatrice Boldrini, ricordando che le Commissioni 7ª e 12ª riunite hanno recentemente concluso l'affare assegnato sull'impatto della didattica a distanza per gli studenti (n. 621). In merito, ritiene necessaria la presenza di psicologi negli istituti scolastici per aiutare gli adolescenti più fragili.

In conclusione, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni *(pubblicata in allegato)*.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice CANTÙ *(L-SP-PSd'Az)*, nell'annunciare voto favorevole sulla proposta di parere illustrata dalla relatrice, pur se recante recepimento parziale dei suggerimenti prospettati, ribadisce a nome del suo Gruppo l'opportunità di declinare alla prima occasione utile, in primis in sede di esame della legge di bilancio, alcune dimensioni giuridiche ed economiche di rilievo fondamentale anche per meglio qualificare il contesto dei macro indirizzi da sviluppare per il riordino del sistema.

Fa riferimento, in primo luogo, alla necessità di ricomporre in un quadro unitario l'attuale disomogeneità dei vari «SET 118» con la definizione di nuovi Livelli Essenziali di Assistenza di emergenza-urgenza preospedaliera ed ospedaliera, tenendo conto dell'evoluzione dei bisogni degli ultimi anni, investendo in capitale umano e formazione nonché in innovazione tecnologica specifica per aggiornare il sistema, finalizzando le relative risorse in via prioritaria alla digitalizzazione dei processi e alla riqualificazione anche strutturale della Rete, con introduzione di un monitoraggio unico integrato Stato-Regioni di garanzia di aderenza agli standard predefiniti e di qualificazione e contrattualizzazione degli erogatori. Soggiunge che detto intervento dovrebbe inserirsi nel processo di monitoraggio complessivo dei servizi sanitari regionali secondo principi di trasparenza, appropriatezza, virtuosa concorrenza tra gli erogatori, responsabilità

e merito, anche in termini di effettiva disponibilità dei posti letto secondo livelli essenziali di potenziamento fino a standard di dotazione ottimale, con modello sperimentale in prima applicazione affidato ad Agenas.

Fa riferimento, in secondo luogo, al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza e delle funzioni assistenziali del sistema preospedaliero e ospedaliero di emergenza-urgenza, della continuità assistenziale integrata con la medicina territoriale e della domiciliarizzazione tecnologicamente assistita delle cure, che deve essere basato su adeguati standard qualitativi uniformi a livello nazionale, secondo il principio del giusto corrispettivo e, tenuto conto delle direttive europee in materia di concorrenza e pubbliche forniture, in ragione dell'analisi dei costi, del valore clinico e dei prezzi.

Esprime conclusivamente l'auspicio che l'impostazione prospettata possa essere, quand'anche non suscettibile di immediata formalizzazione, unanimemente condivisa, anche nell'intendimento di sostenere un proficuo lavoro in sede di Comitato ristretto sui disegni di legge n. 1715 e connessi.

Il senatore MAUTONE *(M5S)* sottolinea l'importanza qualitativa e quantitativa del provvedimento in esame, che prevede, tra l'altro, una riorganizzazione del Servizio sanitario, a vantaggio di tutti i cittadini. Ritiene che occorra operare celermente per dare concretezza agli interventi previsti. Dichiara in conclusione il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice BINETTI *(FIBP-UDC)* annuncia a sua volta voto favorevole, auspicando che l'attività propositiva della Commissione possa trovare nell'Esecutivo terreno fertile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazioni è posta ai voti e approvata.

**(2394)** ***Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di*** **screening**

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE ricorda che è stata dichiarata aperta la discussione generale.

La senatrice BINETTI *(FIBP-UDC)* fa presente che il decreto-legge in esame, nella comune percezione, è incentrato sull'introduzione dell'uso generalizzato del *green pass*, ottenuto sia attraverso il tampone sia dopo la somministrazione del vaccino. Rileva altresì che il dibattito sulla certifica-

zione verde si è concentrato su due aspetti fondamentali: l'efficacia dei vaccini e la paventata violazione della riservatezza. Esprime l'avviso che l'estensione del *green pass* sia una misura giustamente cautelativa, ma invita a non trascurare alcune situazioni-limite nelle quali risulta precluso l'ottenimento di tale certificazione: si riferisce alla condizione dei volontari del vaccino sperimentale «ReiThera» e a quella dei soggetti vaccinati all'estero con un vaccino non riconosciuto dalll'EMA. Ritiene che per superare le criticità esposte sarebbe opportuno individuare soluzioni di buon senso e calibrate sulle peculiarità dei singoli casi. In conclusione, lamenta una campagna di comunicazione sui vaccini non adeguata: sarebbe stato utile, a suo parere, investire in educazione scientifica, evitando di demandare l'informazione a dibattiti televisivi estenuanti e talora fuorvianti.

La senatrice BOLDRINI *(PD)* rileva che il provvedimento in esame si concentra sul mondo del lavoro, superando anche alcune discrasie derivanti dai precedenti decreti-legge in materia. Plaude all'estensione dell'uso della certificazione verde all'interno degli organi costituzionali, a suo avviso doverosa. Torna a segnalare che, allo stato, le persone che non presentano più sintomi ma continuano a risultare positive al test molecolare, in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana, possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi; tuttavia, il loro rientro a lavoro è consentito solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico. Si augura che tale criticità possa essere superata.

La senatrice PIRRO *(M5S)*, anche per ovviare alle criticità emerse nel corso del dibattito, pone nuovamente l'accento sulla possibilità di riconoscere il valore del test sierologico quantitativo ai fini dell'ottenimento della certificazione verde o dell'esenzione dalla stessa. Si associa alle considerazioni della senatrice Binetti sulla campagna di comunicazione.

Il senatore ZAFFINI *(FdI)* precisa che il vero tema oggetto del provvedimento è l'introduzione del *green pass* quale requisito per poter lavorare. Rammenta che non tutti gli esitanti possono essere qualificati come *no vax*, poiché tra questi vi sono molti cittadini semplicemente preoccupati delle possibili conseguenze del vaccino. Ritiene che, una volta introdotto l'obbligo della certificazione verde per lavorare, spetti allo Stato fornire gratuitamente i tamponi a tutti i soggetti non vaccinati. Rileva che la vaccinazione non protegge al cento per cento dall'infezione e rimarca che l'uso generalizzato del tampone andrebbe incentivato, in quanto – come sottolineato anche dal sottosegretario Sileri – esso permette di ampliare le attività di *testing* e tracciamento, necessarie per monitorare l'andamento della pandemia. Nel dichiararsi scettico sul raggiungimento dell'immunità di gregge, reputa che occorra fornire una adeguata formazione ai medici di medicina generale, che in diversi casi si sono dimostrati riluttanti a indi-

rizzare i propri assistiti verso la vaccinazione. In conclusione, esprime un giudizio negativo sull'impianto del provvedimento.

Il senatore MAUTONE *(M5S)*, nel replicare al precedente oratore, difende le scelte sin qui operate per spingere alla vaccinazione, ritenendo che quest'ultima sia il principale strumento di contrasto del *virus*. Pur rispettando le diverse posizioni su un tema così sensibile, si dichiara contrario alla fornitura gratuita del tampone ai soggetti vaccinabili, che comporterebbe tra l'altro costi molto elevati.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 11,15.*

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LVII, N. 4-*BIS* E CONNESSI ALLEGATI

La Commissione,

esaminato il documento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

*a)* appaiono necessari interventi per adeguare le dotazioni di personale del Servizio sanitario nazionale, anche in relazione alla prefigurata iniziativa legislativa del Governo per il potenziamento dell'assistenza territoriale, tema su cui la Commissione sta concludendo l'esame di un affare assegnato. Al riguardo, si segnala l'opportunità di superare gli attuali limiti al *turn over* e di valorizzare l'operato dei professionisti già reclutati con formule contrattuali a tempo non indeterminato per fare fronte all'emergenza Covid-19;

*b)* a completamento della predetta iniziativa legislativa del Governo in tema di assistenza territoriale, ed in raccordo con essa, occorre mettere mano anche a un riordino complessivo del Sistema di emergenza sanitaria territoriale «118», nonché alla formazione di tutti i professionisti del settore sanitario, alla luce della riforma del Servizio sanitario nazionale.

# TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 6 ottobre 2021

## Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

**Riunione n. 84**

*Presidenza della Presidente*
MORONESE

*Orario: dalle ore 8,15 alle ore 9,30*

*(sospensione: dalle ore 8,35 alle ore 8,45)*

*AUDIZIONI INFORMALI DEL PRESIDENTE DI FEDERPARCHI E DI RAPPRESENTANTI DELLA PROTEZIONE CIVILE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2381 (DECRETO-LEGGE 120/2021 – CONTRASTO INCENDI BOSCHIVI)*

## Plenaria

**245ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*
LANIECE

*La seduta inizia alle ore 10,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(*Doc.* LVII, n. 4-*bis* – Allegati I, II, III e IV)** ***Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 e connessi allegati***

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente LANIECE dichiara chiusa la discussione generale.

La relatrice L'ABBATE *(M5S)* illustra quindi uno schema di parere *(pubblicato in allegato)*.

La senatrice PAPATHEU *(FIBP-UDC)* prospetta l'opportunità di alcune modifiche dello schema di parere, con particolare riferimento alla tematica del Superbonus e alle esigenze di sostenibilità sociale.

La senatrice NUGNES *(Misto)* propone invece una modifica per quanto riguarda l'indicazione relativa ai provvedimenti collegati alla manovra di bilancio.

Dopo ulteriori interventi del senatore ARRIGONI *(L-SP-PSd'Az)* e della senatrice NUGNES *(Misto)*, la relatrice L'ABBATE *(M5S)* modifica lo schema di parere alla luce dei suggerimenti testé avanzati.

Previa verifica del prescritto numero dei senatori, lo schema di parere è infine posto ai voti e approvato, nel testo *(pubblicato in allegato)*.

*La seduta termina alle ore 10,25.*

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DOCUMENTO LVII, N. 4-*BIS* E CONNESSI ALLEGATI

La 13ª Commissione,

premesso che:

il documento fornisce un quadro complessivo dell'economia italiana e una previsione macroeconomica del Governo per il prossimo biennio, 2022-2024, evidenziando le tendenze e le prospettive e fornendo uno scenario programmatico per assicurare il consolidamento della ripresa economica del paese, con l'obiettivo di colmare il divario con il periodo prepandemia e di recuperare i ritardi accumulati dal nostro Paese;

i dati economici descrivono una situazione dell'economia italiana in generale miglioramento, data la crescita del PIL reale pari al 6 per cento nell'anno in corso, a cui si aggiunge l'evoluzione tendenzialmente positiva sospinta anche dal PNRR che affianca alle favorevoli condizioni monetarie e finanziarie il rilancio del Paese all'insegna della sostenibilità ambientale e sociale;

il documento sottolinea la centralità del tema dell'integrazione della sostenibilità come scelta strategica, in particolare si evidenzia come gli incentivi agli investimenti pubblici dovranno contribuire a rendere il sistema infrastrutturale italiano in grado di rispondere alla sfida della decarbonizzazione indicata dalla *European Greeen Deal* e di raggiungere gli obbiettivi di sviluppo sostenibile individuati dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Tanto premesso e considerato si formulano le seguenti osservazioni:

– valuti il Governo l'opportunità di valutare l'inserimento, tra i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, di un disegno di legge relativo alla promozione della *green economy* e l'economia circolare (Green Generation);

– con riferimento agli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici privati valuti il Governo la proroga dei vari bonus edilizi e segnatamente del Superbonus;

– considerato che con i nuovi strumenti, meccanismi e incentivi definiti o in via di definizione, tra cui il PNRR, il recepimento direttiva (UE) 2018/2001, l'adozione del Piano Transizione Ecologica, finalizzati a perseguire gli obiettivi nazionali di decarbonizzazione al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050, si avranno ricadute in ordine al fabbisogno degli oneri di sistema e dunque sulle bollette, valuti il Governo la previsione di un opportuno monitoraggio del fabbisogno di incentivazione e

delle componenti tariffarie degli oneri di sistema, nonché l'elaborazione di scenari di medio e lungo termine;

– valuti il Governo l'opportunità di istituire un credito d'imposta per le imprese esercenti il trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, finalizzato al rinnovo del parco veicolare dei mezzi con classi di emissione da euro 0 ad euro IV, per l'acquisto di veicoli M2 e M3 con tecnologia euro VI;

– valuti il Governo l'opportunità di provvedere per le imprese esercenti il trasporto turistico alla riduzione dell'accisa sul gasolio commerciale e all'allineamento con gli altri partner europei, attraverso un'agevolazione transitoria per i prossimi 2 anni in modo da favorire l'impiego di veicoli a basso impatto ambientale, in linea con le politiche in tal senso perseguite;

– valuti il Governo l'opportunità di utilizzare le entrate derivanti dalla revisione delle imposte ambientali e dei sussidi ambientalmente dannosi a supporto dei settori produttivi sui quali sta gravando l'aumento dei costi delle materie prime;

– valuti il Governo l'opportunità di utilizzare le risorse di bilancio in modo crescente verso investimenti e spese per l'istruzione e la ricerca nel settore della contabilità ambientale, della valutazione di indicatori di sostenibilità ambientale e sociale, del metodo *Life Cycle Thinking,* del calcolo degli indicatori di circolarità, a supporto delle aziende private e della pubblica amministrazione per i GPP, secondo anche i criteri *Enviromental Social and Governance* (ESG).

# PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LVII, N. 4-*BIS* E CONNESSI ALLEGATI

La 13ª Commissione,

premesso che:

il documento fornisce un quadro complessivo dell'economia italiana e una previsione macroeconomica del Governo per il prossimo biennio, 2022-2024, evidenziando le tendenze e le prospettive e fornendo uno scenario programmatico per assicurare il consolidamento della ripresa economica del paese, con l'obiettivo di colmare il divario con il periodo prepandemia e di recuperare i ritardi accumulati dal nostro Paese;

i dati economici descrivono una situazione dell'economia italiana in generale miglioramento, data la crescita del PIL reale pari al 6 per cento nell'anno in corso, a cui si aggiunge l'evoluzione tendenzialmente positiva sospinta anche dal PNRR che affianca alle favorevoli condizioni monetarie e finanziarie il rilancio del Paese all'insegna della sostenibilità ambientale e sociale.

il documento sottolinea la centralità del tema dell'integrazione della sostenibilità come scelta strategica, in particolare si evidenzia come gli incentivi agli investimenti pubblici dovranno contribuire a rendere il sistema infrastrutturale italiano in grado di rispondere alla sfida della decarbonizzazione indicata dalla *European Greeen Deal* e di raggiungere gli obbiettivi di sviluppo sostenibile individuati dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Tanto premesso e considerato si formulano le seguenti osservazioni:

– valuti il Governo l'opportunità di inserire, tra i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, un disegno di legge relativo al riordino della normativa ambientale e un disegno di legge relativo alla promozione della *green economy* e dell'economia circolare (Green Generation), individuando altresì modalità di attuazione affinché i provvedimenti siano sostenibili anche dal punto di vista sociale;

– con riferimento agli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici privati valuti il Governo la proroga dei vari bonus edilizi e segnatamente la proroga e l'estensione del Superbonus;

– considerato che con i nuovi strumenti, meccanismi e incentivi definiti o in via di definizione, tra cui il PNRR, il recepimento direttiva (UE) 2018/2001, l'adozione del Piano Transizione Ecologica, finalizzati a perseguire gli obiettivi nazionali di decarbonizzazione al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050, si avranno ricadute in ordine al fabbiso-

gno degli oneri di sistema e dunque sulle bollette, valuti il Governo la previsione di un opportuno monitoraggio del fabbisogno di incentivazione e delle componenti tariffarie degli oneri di sistema, nonché l'elaborazione di scenari di medio e lungo termine;

– valuti il Governo l'opportunità di istituire un credito d'imposta per le imprese esercenti il trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, finalizzato al rinnovo del parco veicolare dei mezzi con classi di emissione da euro 0 ad euro IV, per l'acquisto di veicoli M2 e M3 con tecnologia euro VI;

– valuti il Governo l'opportunità di provvedere per le imprese esercenti il trasporto turistico alla riduzione dell'accisa sul gasolio commerciale e all'allineamento con gli altri partner europei, attraverso un'agevolazione transitoria per i prossimi 2 anni in modo da favorire l'impiego di veicoli a basso impatto ambientale, in linea con le politiche in tal senso perseguite;

– valuti il Governo l'opportunità di utilizzare le entrate derivanti dalla revisione delle imposte ambientali e dei sussidi ambientalmente dannosi a supporto dei settori produttivi sui quali sta gravando l'aumento dei costi delle materie prime;

– valuti il Governo l'opportunità di utilizzare le risorse di bilancio in modo crescente verso investimenti e spese per l'istruzione e la ricerca nel settore della contabilità ambientale, della valutazione di indicatori di sostenibilità ambientale e sociale, del metodo *Life Cycle Thinking,* del calcolo degli indicatori di circolarità, a supporto delle aziende private e della pubblica amministrazione per i GPP, secondo anche i criteri *Enviromental Social and Governance* (ESG).

# POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledì 6 ottobre 2021

## Plenaria

**262ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
STEFANO

*La seduta inizia alle ore 11,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (n. 282)**

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice, senatrice BOTTO *(Misto)*, presenta uno schema di osservazioni sull'atto in titolo, ritenendo che esso provveda a dare piena attuazione alla direttiva (UE) 2019/1936 mediante le opportune modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, con cui era stata data attuazione alla direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.

Ritiene, tuttavia, che se, da un lato, lo schema di decreto legislativo dimostra la particolare attenzione dell'Unione europea sulla materia, ponendosi come obiettivo strategico l'avvicinarsi all'azzeramento degli incidenti mortali entro il 2050 e come obiettivo intermedio il dimezzamento entro il 2030 del numero dei feriti gravi rispetto al 2020, dall'altro appare carente per diversi aspetti, in relazione a questioni note, che scontano i gravi ritardi del nostro Paese, in termini di sicurezza e dei servizi offerti agli utenti stradali, nonché del gap infrastrutturale, che caratterizzano negativamente il sistema dei trasporti e della mobilità in Italia da decenni.

Al riguardo, propone di segnalare la necessità di prevedere un Piano nazionale sulla sicurezza stradale, con massicci investimenti, e norme più

severe in termini di penalità nei riguardi dei concessionari stradali e autostradali, per inadempimenti in caso di mancata ottemperanza o per violazioni dei propri obblighi. Tali interventi costituiscono una base imprescindibile per i prossimi anni, finalizzati a innalzare i livelli di sicurezza e di efficienza della circolazione stradale sull'intera rete nazionale.

Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

**(2381)** ***Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile***

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice MASINI *(FIBP-UDC)*, relatrice, presenta uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni volte al contrasto degli incendi boschivi, anche a seguito della grave emergenza registratasi nel corso dell'estate del 2021, flagellata da estesi e ripetuti incendi.

Ritiene che il provvedimento contenga le opportune disposizioni finalizzate alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, al rafforzamento delle diverse componenti operative, incrementandone la capacità di intervento, e alla prevenzione e repressione del reato di incendio boschivo e fattispecie connesse, senza porre profili di criticità in riferimento all'ordinamento dell'Unione europea.

Propone, pertanto, l'espressione di un parere favorevole, invitando tuttavia a valutare l'opportunità, in riferimento allo stanziamento di cui all'articolo 8, di specificare la scansione temporale dello stanziamento, anche in considerazione del fatto che le risorse destinate alla realizzazione del sistema di monitoraggio nell'ambito del PNRR si ripartiscono sugli anni 2022-2026.

Il PRESIDENTE, in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

*La seduta, sospesa alle ore 11,40, riprende alle ore 11,45.*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (n. 295)**

(Osservazioni alle Commissioni 2ª e 8ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 settembre.

Il senatore MARCUCCI *(PD)*, relatore, presenta uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, sulla base della delega legislativa contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53), che all'articolo 9 reca anche i principi e criteri specifici di delega.

Ricorda, al riguardo, che il tema del diritto d'autore ha occupato una parte importante dei lavori di approfondimento svolti dalla 14ª Commissione in sede di esame del disegno di legge di delegazione europea, da cui sono scaturiti 29 ordini del giorno, accolti dal Governo, su specifici aspetti concernenti l'attuazione della direttiva, volti ad integrare e precisare i 15 criteri specifici di delega contenuti nell'articolo 9 della legge delega.

Ha ritenuto quindi doveroso svolgere un lavoro di confronto e verifica per valutare l'effettivo riscontro, nello schema di decreto legislativo, degli impegni assunti dallo stesso Governo con gli ordini del giorno accolti o approvati.

Dal lavoro svolto, ha ritenuto di segnalare l'opportunità di valutare ulteriormente le indicazioni contenute negli ordini del giorno nn. 8, 19, 20, 35, 43, 42, 44, 54 e 59, ritenendo gli che altri ordini del giorno siano sufficientemente riscontrati nelle disposizioni dello schema di decreto legislativo.

Inoltre, dal punto di vista redazionale, propone di invitare a valutare l'opportunità di riferire la disposizione di cui al comma 1 del nuovo articolo 43-*bis* della legge sul diritto d'autore, direttamente all'articolo 1 della legge n. 317 del 1986, come modificato dal decreto legislativo n. 233 del 2017, e di valutare l'opportunità di specificare quali siano le attività connesse al servizio di *monitoring* ivi citate.

La senatrice GIANNUZZI *(Misto)*, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, ritiene eccessivamente carente lo schema di decreto, rispetto agli ordini del giorno e ai contributi emersi durante l'esame in Commissione della legge di delegazione. Preannuncia, pertanto, il suo voto di astensione.

Il senatore Simone BOSSI *(L-SP-PSd'Az)* chiede di poter svolgere un approfondimento sul riscontro degli ordini del giorno a firma dei senatori del Gruppo Lega nel provvedimento in esame, nonché di tenere conto anche degli ordini del giorno non accolti.

Il relatore MARCUCCI *(PD)* ritiene di aver svolto una verifica attenta su tutti gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione, ma svolgerà comunque un ulteriore approfondimento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(2305)** ***Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

La senatrice CASOLATI *(L-SP-PSd'Az)*, relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati, recante disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, la cui finalità è quella di semplificare le procedure per l'abilitazione all'esercizio di alcune professioni regolamentate, rendendo l'esame conclusivo del corso di studi universitario coincidente con l'esame di Stato, sì da ridurre i tempi di inserimento nel mercato del lavoro. Ciò è reso possibile dal momento che nei percorsi di studio interessati dall'intervento normativo viene contestualmente garantita anche una preparazione qualificata sotto il profilo tecnico-pratico e una verifica della stessa.

Il provvedimento in esame dà attuazione ad uno degli interventi di riforma indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In tale documento è stato assunto un impegno ad approvare la riforma legislativa entro il 2021. Si tratta in particolare della Riforma n.1.6 nell'ambito della Misura 4, componente 1, misura 1 (M4-C1-R.1.6) destinata al «Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione».

Il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2021, è stato approvato dalla Camera lo scorso 18 giugno 2021 in prima lettura.

L'articolo 1 prevede che l'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46), in farmacia e farmacia industriale (classe LM-13), in medicina veterinaria (classe LM-42), nonché della laurea magistrale in psicologia (classe LM-51), abiliti all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di veterinario e di psicologo.

L'articolo 2 stabilisce che l'esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (classe LP01), in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (classe LP-02), e in professioni tecniche industriali e dell'informazione (classe LP-03), abiliti all'esercizio delle professioni di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato.

L'articolo 3 disciplina le modalità di adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante richiamate agli articoli 1 e 2 in funzione dell'innovativo carattere abilitante del titolo di studio conseguito a seguito dei relativi esami finali. Si prevede che gli

esami finali delle richiamate classi di laurea includano lo svolgimento di una prova pratica valutativa tesa ad accertare le competenze tecnico-professionali acquisite con il tirocinio svolto nell'ambito dei relativi corsi di studi. La commissione giudicatrice dell'esame finale è, a tal fine, integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dalle rappresentanze nazionali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento.

L'articolo 4 delinea un procedimento per rendere abilitanti all'esercizio delle professioni regolamentate – senza l'ulteriore intervento della fonte primaria, ma attraverso un regolamento di delegificazione (*ex* articolo 17, comma 2, legge 400/1988) – ulteriori titoli universitari conseguiti con il superamento di corsi di studio che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni per il quale non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio *post lauream*. Sono pertanto escluse dall'ambito di applicabilità della facoltà le professioni (quali avvocato, notaio, commercialista, revisore legale) per le quali l'esame di Stato è preceduto da un tirocinio successivo alla laurea.

L'articolo 5 reca disposizioni specifiche per le professioni di chimico, fisico e biologo, che possono essere esercitate previo superamento dell'esame finale per il conseguimento delle rispettive lauree magistrali abilitanti, le quali prevedono lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi e il superamento di una nuova prova pratica valutativa.

L'articolo 6 reca disposizioni transitorie e finali. Al comma 1 si stabilisce che la disciplina del carattere abilitante dell'esame finale delle lauree di cui agli articoli 3, 4 e 5 avrà decorrenza dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali cui è demandato l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo ai sensi del disegno di legge in esame. Il comma 2 contempla modalità semplificate di espletamento dell'esame di Stato per coloro che hanno conseguito o che conseguono i titoli di laurea previsti.

L'articolo 7 reca una disciplina transitoria per gli studenti che hanno conseguito o conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti.

L'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.

La relatrice, quindi, avverte che, presso la Commissione di merito sono stati presentati emendamenti al testo del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta prevista per domani 7 ottobre, alle ore 11, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 12,05.*

# OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 282

La 14ª Commissione permanente,

considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo è volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1936, in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, in forza della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53);

considerato che la direttiva (UE) 2019/1936 modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, ampliando l'ambito di applicazione della normativa anche alle autostrade e strade principali al di fuori della rete TEN e a qualsiasi progetto di infrastrutture stradali nelle aree extraurbane, completato mediante fondi dell'UE;

considerato, inoltre, che la direttiva:

– prevede, oltre all'attuale attività di «ispezione di sicurezza stradale», la nuova procedura di «valutazione della sicurezza stradale a livello di rete», su cui gli Stati membri devono presentare relazioni quinquennali, la prima delle quali entro il 31 ottobre 2025;

– introduce una consequenzialità tra le risultanze delle ispezioni di sicurezza stradale e le necessarie attività da porre in essere riferite alla sicurezza stessa, e la nuova attività ispettiva sui tratti della rete stradale contigui alle gallerie, oggetto della direttiva 2004/54/CE;

– stabilisce la nuova definizione di «utenti della strada vulnerabili», quali in particolare ciclisti, pedoni e motociclisti, che hanno costituito, nel 2017, il 47% delle vittime di incidenti stradali nell'UE e che pertanto richiedono una particolare attenzione nell'applicazione delle procedure previste dalla direttiva;

– misure per migliorare la riconoscibilità della segnaletica stradale orizzontale e verticale, sia per i conducenti umani che per i sistemi automatizzati di assistenza alla guida;

valutato che lo schema di decreto provvede a dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1936 mediante le opportune modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, con cui era stata data attuazione alla direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con il seguente rilievo:

lo schema di decreto legislativo, se da un lato dimostra la particolare attenzione dell'Unione europea sulla materia, ponendosi come obiet-

tivo strategico l'avvicinarsi all'azzeramento degli incidenti mortali entro il 2050 e come obiettivo intermedio il dimezzamento entro il 2030 del numero dei feriti gravi rispetto al 2020, dall'altro appare carente per diversi aspetti, in relazione a questioni note, che scontano i gravi ritardi del nostro Paese, in termini di sicurezza e dei servizi offerti agli utenti stradali, nonché del *gap* infrastrutturale, che caratterizzano negativamente il sistema dei trasporti e della mobilità in Italia da decenni.

Al riguardo, si ravvisa la necessità di prevedere un Piano nazionale sulla sicurezza stradale, con massicci investimenti, e norme più severe in termini di penalità nei riguardi dei concessionari stradali e autostradali, per inadempimenti in caso di mancata ottemperanza o per violazioni dei propri obblighi. Interventi che costituiscono una base imprescindibile per i prossimi anni, finalizzati a innalzare i livelli di sicurezza e di efficienza della circolazione stradale sull'intera rete nazionale.

# PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2381

La 14ª Commissione permanente,

considerato che il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, reca disposizioni volte al contrasto degli incendi boschivi, anche a seguito della grave emergenza registratasi nel corso dell'estate del 2021, flagellata da estesi e ripetuti incendi;

considerato che le disposizioni muovono lungo alcune direttrici, quali l'articolazione degli strumenti programmatori di coordinamento (integrandone l'assetto, quale definito dalla vigente legge-quadro in materia di incendi boschivi: legge n. 335 del 2001), a fini di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi; rafforzamento delle diverse componenti operative, incrementandone la capacità di intervento; prevenzione e repressione del reato di incendio boschivo e fattispecie connesse;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in riferimento all'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

in riferimento allo stanziamento di cui all'articolo 8, si valuti l'opportunità di specificare la scansione temporale dello stanziamento, anche in considerazione del fatto che le risorse destinate alla realizzazione del sistema di monitoraggio nell'ambito del PNRR si ripartiscono sugli anni 2022-2026.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE
## per le questioni regionali

Mercoledì 6 ottobre 2021

## Plenaria

*Presidenza della Presidente*
Emanuela CORDA

*La seduta inizia alle ore 11,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021**
*Doc*. LVII, n. 4-*bis* e Allegati
(Parere alla V Commissione della Camera e alla 5ª Commissione del Senato)
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO *(M5S)*, *relatore*, nel ricordare che si soffermerà, in primo luogo sulle previsioni relative all'economia e alla finanza pubblica presenti nel documento, rileva come gli andamenti macroeconomici tendenziali evidenziano un aumento del PIL per l'anno in corso, che sale al 6,0 per cento, rispetto al 4,5 per cento ipotizzato nel DEF in aprile.

La Nota evidenzia al riguardo che gli incrementi del PIL che stiamo registrando riflettono già alcuni incentivi all'innovazione e all'efficientamento energetico finanziati dal PNRR, ma non ne incorporano ancora il forte impulso agli investimenti pubblici, peraltro già in notevole crescita (quasi il 20 per cento in termini nominali nel 2020 e 16 per cento quest'anno).

Per i prossimi anni, la Nota prevede, a politiche invariate, un aumento del PIL del 4,2 per cento nel 2022, del 2,6 per cento nel 2023 e dell'1,9 per cento nel 2024. In termini programmatici (cioè scontando l'effetto delle politiche poste in essere dal governo) l'incremento del PIL è previsto del 4,7 per cento nel 2022, al 2,8 per cento nel 2023 e all'1,9 per cento nel 2024.

Riguardo all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, il nuovo quadro programmatico prevede un rapporto con il PIL pari al 9,4 per cento per l'anno in corso, al 5,6 per cento per il 2022, al 3,9 per cento per il 2023 e al 3,3 per cento per il 2024; anche nel quadro tendenziale a legislazione vigente tale valore è pari al 9,4 per cento per l'anno in corso, mentre negli anni successivi esso sarebbe pari (al netto, cioè, degli interventi programmati) al 4,4 per cento per il 2022, al 2,4 per cento per il 2023 e al 2,1 per cento per il 2024.

Riguardo al debito pubblico il nuovo quadro programmatico prevede un rapporto con il PIL pari al 153,5 per cento per l'anno in corso, al 149,4 per cento per il 2022, al 147,6 per cento per il 2023 e al 146,1 per cento per il 2024; anche nel quadro tendenziale a legislazione vigente tale valore è pari al 153,5 per cento per l'anno in corso, mentre negli anni successivi esso sarebbe pari (al netto, cioè, degli interventi programmati) al 148,8 per cento per il 2022, al 145,9 per cento per il 2023 e al 143,3 per cento per il 2024.

La Nota conferma quindi che la politica di bilancio resterà espansiva fino a quando il PIL e l'occupazione avranno recuperato non solo la caduta, ma anche la mancata crescita rispetto al livello del 2019, e che si può prevedere che tali condizioni saranno soddisfatte dal 2024 in avanti (il raggiungimento di tali obiettivi permetterà il passaggio ad una politica di bilancio più «neutrale» e volta a ridurre, principalmente attraverso la maggiore crescita economica, il deficit strutturale).

Secondo la Nota il sentiero programmatico per il triennio 2022-2024 consente sia il rinnovo di numerose misure di rilievo economico e sociale – come quelle relative al sistema sanitario, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e agli incentivi concernenti l'efficientamento energetico degli edifici e gli investimenti innovativi – sia la riforma degli ammortizzatori sociali, un primo stadio della riforma fiscale e la definizione a regime dell'assegno unico universale per i figli. Si tratta come si vede di misure che a vario titolo coinvolgono le competenze degli enti territoriali.

Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, ricordo poi anche che la Nota annuncia, tra i collegati alla decisione di bilancio, tra gli altri, i seguenti provvedimenti (già previsti nel DEF 2021):

– disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, comma 3, della Costituzione;

– revisione del testo unico dell'ordinamento degli enti locali.

La deputata Emanuela ROSSINI *(MISTO-MIN.LING.)* esprime in primo luogo una valutazione molto positiva della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021, soprattutto perché ha saputo costruire un equilibrio difficile tra il bisogno di assicurare la sostenibilità della finanza pubblica con la necessità di crescita del Paese sotto forma di investimenti e riforme. Rileva poi che il documento chiarisce che l'attuazione concreta degli interventi del PNRR sarà di fatto spostata al secondo triennio di attuazione del piano, cioè quello 2024-2026 mentre il triennio

in corso 2021-2023 sarà cruciale per la sottoscrizione dei contratti necessari, oltre che per la realizzazione degli interventi già programmati prima del PNRR e ai quali sono state destinate le prime risorse arrivate. In questo senso ritiene importante il sostegno alle attività che gli enti locali dovranno svolgere.

Sottolinea come nel triennio che va dal 2024 al 2026 saranno infatti erogati stanziamenti a sostegno dei progetti degli enti locali e ciò consentirà al Sud di emergere dalla situazione di stallo che prosegue ormai da troppi anni, poiché, dal 2024 in poi, avremo anche un innalzamento del PIL. In questo quadro è opportuno che fin dalla prima rendicontazione sull'attuazione del PNRR prevista per gennaio 2021 venga fornita la ripartizione sul territorio degli interventi effettuati.

La senatrice Rosa Silvana ABATE *(MISTO)* dichiara il voto contrario in quanto la Nota di aggiornamento è molto approssimativa e contraddittoria. Oltre a ciò rileva che non si comprende quali siano i progetti e gli interventi che avranno priorità. Con riferimento all'autonomia differenziata, che è il cardine della nostra attività e che è inserita tra i provvedimenti collegati, rileva, anche in questo caso, la superficialità della Nota che manca di approfondimento in questo ambito, come pure con riferimento alla revisione del testo unico degli enti locali anch'esso indicato come collegato. Alla luce di tutte queste riserve ribadisce il proprio voto contrario.

La senatrice Bianca Laura GRANATO *(L'ALTERNATIVA C'È)* rileva l'improvvisa comparsa nella Nota, tra i disegni di legge collegati alla decisione di bilancio, del disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata e ne segnala la stranezza. Denuncia, inoltre, la mancanza di riferimenti alle ricadute sull'economia reale dovute all'utilizzo del *green pass*. Rileva come le descrizioni che si fanno della situazione economica sembrino dunque surreali. Dichiara pertanto il proprio voto contrario.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO *(FdI)* rappresenta anzitutto l'esigenza, avanzata da numerosi sindaci, relativa alla costruzione di mense scolastiche che consentirebbero a molte famiglie una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Ciò in relazione anche al grave problema della scarsa natalità che affligge il nostro Paese. Analogamente rileva come la mancanza di una disciplina del congedo parentale incida moltissimo sulla scarsa natalità, insieme al problema fiscale. Ciò rende infatti impossibile alle famiglie gestire un bambino nella fascia di età tra zero e tre anni. Sottolinea come la scarsa natalità sia connessa anche alla tutela ambientale che diventa priva di senso in assenza o in carenza di nuove generazioni. Sottolinea poi il problema dell'emigrazione giovanile sulla quale non ha rinvenuto nella Nota alcuna proposta. Stigmatizza il fare riferimento a una rivisitazione fiscale e contributiva senza che vi sia alcuna proposta per le giovani generazioni e i neolaureati che si vedono

costretti a emigrare. Sollecita poi la revisione degli estimi catastali. Rileva la necessità di una revisione dell'indicatore ISEE in mancanza della quale qualunque revisione fiscale diviene inutile e come, in conclusione, il Governo appaia sempre meno disponibile all'ascolto. Dichiara dunque il proprio voto contrario.

Il deputato Diego ZARDINI *(PD)* nel dichiarare il voto favorevole del gruppo del partito democratico, auspica che alcuni degli argomenti posti dai colleghi di opposizione siano accolti in impegni da parte del Governo. Accoglie con favore l'inserimento tra i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica del disegno di legge sull'autonomia differenziata, in quanto la Commissione si è a lungo impegnata in tal senso. Non rileva a tale proposito alcun motivo di preoccupazione proprio in relazione al lungo lavoro svolto dalla Commissione e finalizzato ad avviare un modello di autonomia differenziata rispettoso delle richieste delle regioni e a contemperare le varie istanze emerse.

Il deputato Antonio FEDERICO *(M5S)*, *relatore,* concorda con il collega Zardini circa l'importanza dell'inserimento tra i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica del disegno di legge sull'autonomia differenziata, proprio a coronamento del grande lavoro svolto dalla Commissione. Auspica che gli *input* sollevati anche in questa sede possano essere accolti dal Governo e ribadisce tuttavia come molte delle istanze avanzate non siano di competenza della Commissione.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO *(FdI)* concorda con la collega Granato circa la gravità dell'inserimento del disegno di legge sull'autonomia differenziata tra i disegni di legge collegati e stigmatizza il fatto che, invece, contemporaneamente il lavoro in Commissione si sia bloccato. Dichiara che la Commissione doveva essere avvertita di tale decisione.

Emanuela CORDA, *Presidente,* chiarisce che il lavoro sul documento conclusivo dell'indagine conclusiva si è fermato in attesa delle osservazioni dei gruppi parlamentari e in particolare da parte del gruppo di Fratelli d'Italia e che non c'è alcuna volontà della presidenza né del Governo di impedire il lavoro della Commissione. Ricorda in proposito che c'è stata anche una proficua interlocuzione con la Ministra Gelmini sul tema.

Il deputato Antonio FEDERICO *(M5S)*, *relatore,* formula una proposta di parere favorevole, con un'osservazione volta a recepire le considerazioni della collega Rossini *(vedi allegato 1).*

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore**

S. 2300, approvato dalla Camera

(Parere alla 9ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Flavio GASTALDI *(LEGA)*, *relatore* ricorda preliminarmente che la materia della pesca è ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale alla competenza residuale regionale; tuttavia la medesima giurisprudenza evidenzia che per la complessità e la polivalenza delle attività in cui si estrinseca la pesca, sulla stessa possono interferire più interessi eterogenei, taluni statali, quali ad esempio la tutela dell'ecosistema, e altri regionali, con indiscutibili riflessi sulla ripartizione delle competenze legislativa ed amministrativa (sentenza n. 213 del 2006).

Ricorda che la Commissione si è già espressa sul testo, il 13 ottobre 2020, nel corso dell'*iter* del provvedimento alla Camera, deliberando un parere con alcune condizioni volte a:

– prevedere il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che stabilisce le modalità per il rilascio delle licenze di pesca, le modifiche e i rinnovi, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure e i termini relativi; nonché in caso di rilascio di una nuova licenza di pesca o di semplice rinnovo (articolo 8 comma 1); al riguardo si segnalava in particolare l'opportunità, assumendo rilievo, con riferimento al rilascio delle licenze di pesca, sia la competenza regionale residuale in materia di pesca sia, in maniera consistente, la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ecosistema, di prendere in considerazione la previsione del parere della Conferenza, ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali previsti dai commi 2 e 3;

– prevedere il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che stabilisce le modalità con le quali gli esercenti di attività alberghiere e di ristorazione forniscono al consumatore informazioni sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura distribuiti e somministrati, in base a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (articolo 12 comma 2); anche in questo caso si segnalava l'opportunità di prendere in considerazione la previsione del parere della Conferenza, assumendo rilievo sia, in maniera consistente, una materia di esclusiva competenza statale come la tutela della

concorrenza sia materie di competenza residuale regionale come la pesca, il commercio e il turismo.

Le due condizioni sono state recepite.

Il disegno di legge si compone di 22 articoli.

Poiché nel corso dell'esame in Assemblea alla Camera sono state apportate poche modifiche sostanziali con riferimento alla competenza della Commissione, riassumerò brevissimamente il contenuto degli articoli, rinviando, per una trattazione più dettagliata, alla relazione svolta in occasione dell'espressione del parere alla Camera.

L'articolo 1, definisce le finalità e l'ambito di applicazione del disegno di legge.

L'articolo 2 reca una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

L'articolo 3 reca modifiche all'inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca inferiori alle 10 tonnellate.

L'articolo 4 estende l'applicabilità della disciplina previdenziale prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 250 del 1958, nei confronti dei marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione (concernente le categorie della gente di mare) che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca.

L'articolo 5 istituisce, dall'anno 2022, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica.

L'articolo 6 apporta due modifiche al decreto legislativo n. 154 del 2004, recante norme per la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, al fine di promuovere la cooperazione e l'associazionismo.

L'articolo 7 aggiunge, a decorrere dal 1º gennaio 2022, i settori della pesca e dell'acquacoltura al già previsto settore agricolo, relativamente all'esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti e la documentazione finalizzati alla concessione di aiuti europei e nazionali e a prestiti agrari di esercizio.

L'articolo 8 reca disposizioni volte alla semplificazione in materia di licenze di pesca.

L'articolo 9 esclude la tassa di concessione governativa per gli apparecchi televisivi detenuti a bordo di natanti adibiti alla attività di pesca, prevista dall'articolo 17 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972.

L'articolo 10 prevede che gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possano vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività. Non possono invece esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni, condanne con sentenza passato in giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode; si sostituisce poi la lettera *g)* dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998 (la quale individua un insieme di soggetti ai quali non si applica

la normativa sul commercio introdotta dal medesimo decreto), prevedendo che l'esclusione si applichi anche agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura che vendono prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività.

L'articolo 11 autorizza il Governo ad emanare un regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, al fine di disciplinare le modalità di indicazione al consumatore finale della data di cattura delle diverse specie di prodotti ittici.

L'articolo 12 prevede che gli esercenti di attività alberghiere e di ristorazione possono fornire al consumatore un'informazione completa e trasparente sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura distribuiti e somministrati, in base a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Un decreto adottato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, stabilisce le modalità con le quali tali informazioni vengono fornite ai consumatori.

L'articolo 13 modifica l'articolo 2, comma 339, della legge n. 244 del 2007, il quale disciplina la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle Commissioni di riserva delle aree marine protette, sostituendo l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e prevedendo che le citate commissioni di riserva, nello svolgimento delle proprie funzioni, possano acquisire i pareri delle maggiori associazioni e rappresentanze territoriali della pesca.

L'articolo 14 prevede che la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura svolga le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto-legislativo n. 154 del 2004, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato e senza compensi ai componenti della Commissione.

L'articolo 15, sostituendo l'articolo 9 del decreto legislativo n. 154 del 2004, reca disposizioni inerenti la ricerca scientifica e tecnologia applicata alla pesca e all'acquacoltura i cui indirizzi, finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, sono definiti dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali. Vengono quindi individuate le competenze e la composizione del Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura.

L'articolo 16, sostituendo l'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, reca disposizioni relative all'istituzione di Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura presso ogni Capitaneria di porto, disciplinandone, tra l'altro, i compiti e la composizione.

L'articolo 17 dispone che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali disciplini i termini e le modalità di ripartizione del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia dall'Unione europea, in funzione del principio di trasparenza e della necessità di incentivare l'impiego di sistemi di pesca selettivi e a ridotto impatto sull'ecosistema, secondo le previsioni dell'articolo 8 del Regolamento (UE) n. 2016/1627. Il

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali promuove la costituzione di una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa e a favorire l'occupazione, la cooperazione e l'economia di impresa.

L'articolo 18 dispone che, al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, il marinaio autorizzato alla pesca possa assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore a 200 tonnellate, addette alla pesca mediterranea in qualsiasi zona; a tal fine, si autorizza il Governo a modificare l'articolo 257 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952 (Regolamento di esecuzione del codice della navigazione).

L'articolo 19 modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2005, relativo alla intesa di filiera agricolo-alimentare, aggiungendo, in particolare, il settore della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 20 introduce, all'articolo 8 del decreto legislativo n. 4 del 2012, il comma 1-*bis*, il quale prevede una particolare ammenda quale sanzione per la cattura della *Lithophaga litophaga* (cosiddetto dattero di mare).

L'articolo 21 reca la copertura finanziaria del provvedimento.

L'articolo 22 reca infine la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del disegno di legge siano applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2).*

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina**

S. 2243, approvato dalla Camera

(Parere alla 9ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Flavio GASTALDI *(LEGA)*, *relatore*, rileva anzitutto come il provvedimento appaia riconducibile principalmente alla materia «agricoltura», di residuale competenza regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

Ricorda che la Commissione si è già espressa sul provvedimento nel corso dell'esame alla Camera, nella seduta dell'11 maggio scorso. In quell'occasione la Commissione ha approvato un parere favorevole con una condizione e un'osservazione.

La condizione era volta a richiedere l'inserimento all'articolo 4 della previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a stabilire i principi

generali per la produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina.

La condizione è stata recepita.

L'osservazione era invece volta ad invitare la Commissione di merito a garantire un maggior coinvolgimento dei comuni nell'attuazione della legge, con particolare riferimento alla realizzazione della Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina, di cui all'articolo 8 (ora articolo 9).

Un parziale recepimento dell'osservazione può essere colto nel nuovo comma 7 inserito all'articolo 2. Tale comma prevede che i comuni, nel caso di apertura di mercati in aree pubbliche possono riservare alle aziende agricole contadine esercenti la vendita di prodotti agricoli e alimentari appositi spazi all'interno dell'area destinata al mercato, promuovere la creazione di appositi mercati contadini periodici nonché favorire l'accesso a luoghi e locali deputati alla logistica dei gruppi di acquisto solidale.

L'osservazione non è però stata recepita con riferimento all'articolo 9 e propone pertanto di ribadirla nel nuovo parere della Commissione.

Le rimanenti limitate modifiche introdotte al testo successivamente al precedente parere reso dalla Commissione non appaiono presentare profili problematici con riferimento alle competenze della Commissione.

La senatrice Rosa Silvana ABATE *(MISTO)* rileva come il provvedimento si sovrapponga alla vigente disciplina dell'imprenditore agricolo e come anche le associazioni che sono state audite si siano dichiarate contrarie. Si tratta di un testo pasticciato che non si coordina con le norme vigenti, ed in particolare con la definizione di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, e del quale non si comprendono né la *ratio* né il fine. Giudica il provvedimento deleterio e prevede che la sua adozione porterà scompiglio e disordine specie per le piccole imprese agricole che, già a causa degli orientamenti della politica, anche a livello europeo, più favorevoli ai grandi gruppi imprenditoriali, stanno subendo forti pregiudizi. Dichiara pertanto il proprio voto contrario che non è un voto politico ma tecnico, da giurista.

Il deputato Flavio GASTALDI *(LEGA)*, *relatore*, nel concordare, in parte, con quanto dichiarato dalla collega Abate, ricorda, tuttavia, che presso la Commissione di merito sono stati apportati numerosi miglioramenti del testo specie per al fine di non far ricadere troppe spese sui comuni. Riconosce, al tempo stesso, che permangono criticità in particolare con riferimento all'aspetto fiscale. Sarebbe stato inoltre più opportuno un intervento organico che comprendesse anche gli altri provvedimenti in materia pendenti presso Camera e Senato.

La deputata Emanuela ROSSINI *(MISTO-MIN.LING.)* ricorda che il settore dell'agricoltura ha ottenuto un aumento di fondi europei e che tutti i comuni sono tenuti a spendere i fondi europei spettanti all'agricoltura.

Rileva la necessità di favorire la gestione dei fondi da parte dei comuni e che, al contrario, attribuire queste competenze allo Stato impedisce alle piccole imprese di crescere. Ritiene necessario, pertanto, arricchire i comuni di competenze anche da un punto di vista amministrativo per essere in grado di utilizzare i fondi europei.

Il deputato Flavio GASTALDI *(LEGA)*, *relatore*, nel concordare con la collega Emanuela Rossini ricorda però che la realtà dei fatti è spesso differente dalla teoria e che molto spesso i comuni hanno difficoltà oggettive a gestire i fondi per mancanza di tecnici e di risorse economiche.

La deputata Emanuela ROSSINI *(MISTO-MIN.LING.)* nel riconoscere l'oggettività di questi problemi propone di unificare gli uffici tecnici di più comuni al fine di ottenere un *team* che possa affrontare i problemi con le dovute competenze. i piccoli comuni oggi non riescono a gestire un bando. Rileva anche, a tale proposito, la necessità di assumere personale con formazione non strettamente giuridica.

Il deputato Flavio GASTALDI *(LEGA)*, *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione *(vedi allegato 3).*

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

*La seduta termina alle ore 11,50.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 11,50 alle ore 12.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*IN SEDE CONSULTIVA*

*DL 121/2021 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI E SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE, DEI TRASPORTI E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI, DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI E DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI*

*C. 3278 GOVERNO*

ALLEGATO 1

**Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2021**

**(*Doc*. LVII n. 4-*bis*)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata, per le parti di competenza, Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2021 (*Doc.* LVII, n. 4-*bis* e Allegati) e rilevato che:

la Nota segnala che gli andamenti macroeconomici tendenziali evidenziano un aumento del PIL per l'anno in corso, che sale al 6,0 per cento, con significativo incremento rispetto alla stima del 4,5 per cento ipotizzato nel DEF in aprile;

la Nota prevede, a politiche invariate, un aumento del PIL del 4,2 per cento nel 2022, del 2,6 per cento nel 2023 e dell'1,9 per cento nel 2024; in termini programmatici (cioè scontando l'effetto delle politiche poste in essere dal governo) l'incremento del PIL è previsto del 4,7 per cento nel 2022, al 2,8 per cento nel 2023 e all'1,9 per cento nel 2024;

riguardo all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, il nuovo quadro programmatico prevede un rapporto con il PIL pari al 9,4 per cento per l'anno in corso, al 5,6 per cento per il 2022, al 3,9 per cento per il 2023 e al 3,3 per cento per il 2024; anche nel quadro tendenziale a legislazione vigente tale valore è pari al 9,4 per cento per l'anno in corso, mentre negli anni successivi esso sarebbe pari (al netto, cioè, degli interventi programmati) al 4,4 per cento per il 2022, al 2,4 per cento per il 2023 e al 2,1 per cento per il 2024;

riguardo al debito pubblico il nuovo quadro programmatico prevede un rapporto con il PIL pari al 153,5 per cento per l'anno in corso, al 149,4 per cento per il 2022, al 147,6 per cento per il 2023 e al 146,1 per cento per il 2024; anche nel quadro tendenziale a legislazione vigente tale valore è pari al 153,5 per cento per l'anno in corso, mentre negli anni successivi esso sarebbe pari (al netto, cioè, degli interventi programmati) al 148,8 per cento per il 2022, al 145,9 per cento per il 2023 e al 143,3 per cento per il 2024.

in via generale, la Nota rileva quindi come la politica di bilancio resterà espansiva fino a quando il PIL e l'occupazione avranno recuperato non solo la caduta, ma anche la mancata crescita rispetto al livello del 2019, facendo presente come si possa prevedere che tali condizioni saranno soddisfatte dal 2024 in avanti e che il raggiungimento di tali obiettivi permetterà il passaggio ad una politica di bilancio più neutrale e volta

a ridurre, principalmente attraverso la maggiore crescita, il *deficit* strutturale;

il sentiero programmatico per il triennio 2022-2024 consente sia il rinnovo di numerose misure di rilievo economico e sociale – come quelle relative al sistema sanitario, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e agli incentivi concernenti l'efficientamento energetico degli edifici e gli investimenti innovativi – sia la realizzazione di interventi connessi all'attuazione del PNRR quali la riforma degli ammortizzatori sociali, un primo stadio della riforma fiscale e la definizione a regime dell'assegno unico universale per i figli; si tratta di misure che vedono il coinvolgimento degli enti territoriali;

sempre in relazione all'attuazione del PNRR, appare opportuno integrare gli obblighi di informazione al Parlamento previsti dall'articolo 1 della legge n. 108 del 2021 (di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021) con l'indicazione del riparto territoriale delle risorse impiegate e degli interventi che vedranno gli enti territoriali come soggetti attuatori;

la Nota opportunamente conferma, tra i collegati alla decisione di bilancio, le disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e la revisione del testo unico dell'ordinamento degli enti locali;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito di richiedere al Governo l'impegno ad un'integrazione degli obblighi informativi previsti dall'articolo 1 della legge n. 108 del 2021 sull'attuazione del PNRR con l'indicazione del riparto territoriale delle risorse impiegate e degli interventi che vedranno gli enti territoriali come soggetti attuatori.

ALLEGATO 2

**Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore**

**(S. 2300, approvato dalla Camera)**

PARERE APPROVATO

La Commissione per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2300, recante interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore, approvato dalla Camera;

richiamato il parere già espresso sul provvedimento nel corso dell'esame alla Camera nella seduta del 13 ottobre 2020;

rilevato che:

la materia della pesca è ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale alla competenza residuale regionale; tuttavia la medesima giurisprudenza evidenzia che per la complessità e la polivalenza delle attività in cui si estrinseca la pesca, sulla stessa possono interferire più interessi eterogenei, taluni statali (si pensi alla tutela dell'ecosistema, competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *s)*, della Costituzione), altri regionali, con indiscutibili riflessi sulla ripartizione delle competenze legislativa ed amministrativa (sentenza n. 213 del 2006);

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina**
**(S. 2243, approvato dalla Camera)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2243 recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina;

richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'esame alla Camera nella seduta dell'11 maggio 2021;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile principalmente alla materia «agricoltura», di residuale competenza regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel testo modifiche volte a garantire un maggior coinvolgimento dei comuni nell'attuazione della legge; tra le altre cose, il contributo dei comuni potrebbe risultare rilevante nella realizzazione della Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina, di cui all'articolo 9.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

## sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 6 ottobre 2021

**Comitato XV**

## Aspetti e problematiche connessi alla criminalità organizzata nella regione Puglia

**Riunione n. 18**

*Coordinatore:* Marco PELLEGRINI *(M5S)*

*Orario: dalle ore 14,06 alle ore 15*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 6 ottobre 2021

## Plenaria

*Presidenza del Presidente*
Ugo PAROLO

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Ugo PAROLO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming*, con modalità sperimentale, sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva «Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali»**

**Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, e dell'Unione Province d'Italia – UPI**
(Svolgimento e conclusione)

Ugo PAROLO, *presidente*, introduce i temi dell'audizione all'ordine del giorno.

Davide Carlo CAPARINI, *Coordinatore della Commissione Affari finanziari, Assessore della Regione Lombardia*, Francesco CALZAVARA, *Assessore al Bilancio della Regione del Veneto*, e Vittorio POMA, *Presidente UPI Lombardia e Presidente Provincia di Pavia*, svolgono le rispettive relazioni.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i deputati Ugo PAROLO, *presidente,* e Carlo GIACOMETTO *(FI).*

Davide Carlo CAPARINI, *Coordinatore della Commissione Affari finanziari, Assessore della Regione Lombardia*, e Vittorio POMA, *Presidente UPI Lombardia e Presidente Provincia di Pavia*, a più riprese rispondono alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Ugo PAROLO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo reso e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 9,20 alle ore 9,25.

# COMITATO PARLAMENTARE
## per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 6 ottobre 2021

## Plenaria

**143ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*
URSO

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

*AUDIZIONI*

**Audizione del Capo di Stato Maggiore della difesa, generale Enzo Vecciarelli**

Il Comitato procede all'audizione del Capo di Stato Maggiore della difesa, generale Enzo VECCIARELLI, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, i senatori CASTIELLO *(M5S)* e FAZZONE *(FIBP-UDC)* e i deputati Enrico BORGHI *(PD)*, VITO *(FI)* e Maurizio CATTOI *(M5S)*.

Il generale VECCIARELLI ha quindi svolto l'intervento di replica.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per la semplificazione

Mercoledì 6 ottobre 2021

## Plenaria

**(1ª antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*
Nicola STUMPO

*La seduta inizia alle ore 8,20.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa**

(Deliberazione di una proroga del termine e di integrazione del programma)

Nicola STUMPO, *presidente*, comunica che la seduta odierna è stata convocata per deliberare la proroga del termine e l'integrazione del programma dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa.

Sulla base di quanto convenuto in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con i Presidenti dei due rami del Parlamento propone dunque una proroga del termine dell'indagine conoscitiva al 31 gennaio 2022, nonché l'integrazione del programma della medesima con ulteriori associazioni di categoria operanti nei settori oggetto dell'indagine.

La Commissione approva la proposta del presidente.

*La seduta termina alle ore 8,30.*

## Plenaria

**(2ª antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*
Nicola STUMPO

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Nicola STUMPO, *presidente,* avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Ricorda che, trattandosi di seduta dedicata all'attività conoscitiva, ai componenti della Commissione è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 4 novembre 2020. In proposito, ricorda altresì che è necessario che i componenti che intendono partecipare ai lavori secondo la predetta modalità, risultino visibili alla presidenza, soprattutto nel momento in cui svolgono il loro eventuale intervento, che deve ovviamente essere udibile.

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa**

**Audizione rappresentanti di Enel Italia S.p.A.**

(Svolgimento e conclusione)

Nicola STUMPO, *presidente,* introduce l'audizione.

Fabrizio IACCARINO, *Responsabile Sostenibilità e Affari Istituzionali Enel Italia S.p.A.*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni Nicola STUMPO, *presidente,* il deputato Umberto BURATTI *(PD),* la senatrice Angela Anna Bruna PIARULLI *(M5S),* Mauro D'ATTIS *(FI)* e Daniele MOSCHIONI *(LEGA).*

Fabrizio IACCARINO, *Responsabile Sostenibilità e Affari Istituzionali Enel Italia S.p.A.,* risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Nicola STUMPO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia l'Avv. Fabrizio Iaccarino per la relazione svolta.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE
# per l'attuazione del federalismo fiscale

Mercoledì 6 ottobre 2021

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 8,10 alle ore 8,15.

## Plenaria

*Presidenza del Vice Presidente*
Paolo RUSSO

*La seduta inizia alle ore 8,20.*

*AUDIZIONI*

**Audizione del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS), professor Giampaolo Arachi, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza**

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Giampaolo ARACHI, *Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, consegnando della documentazione alla Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il senatore Marco PEROSINO *(FIBP-UDC)*, i deputati Gian Mario FRAGOMELI *(PD)* e Francesca Anna RUGGIERO *(M5S)* a più riprese, nonché i deputati Roberto TURRI *(LEGA)* da remoto e Paolo RUSSO, *presidente.*

Giampaolo ARACHI, *Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS)*, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni e chiarimenti.

Paolo RUSSO, *presidente*, nel ringraziare il Presidente Arachi, dispone che la documentazione consegnata sia allegata al resoconto stenografico e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
## sul sistema bancario e finanziario

Mercoledì 6 ottobre 2021

### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,10.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
## sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori

Mercoledì 6 ottobre 2021

## Plenaria

*Presidenza della Presidente*
Laura CAVANDOLI

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Laura CAVANDOLI, p*residente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

*AUDIZIONI*

**Audizione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Carla Garlatti**
(Svolgimento e conclusione)

Laura CAVANDOLI, *presidente,* introduce l'audizione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Carla Garlatti, invitandola a svolgere una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Carla GARLATTI, *Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza*, illustra i diversi profili dell'allontanamento dei minori della famiglia di origine, soffermandosi sule convenzioni internazionali e sulla normativa interna che regola questo istituto, anche nella prospettiva delle riforme attualmente in discussione.

*La seduta, sospesa alle ore 13,55, riprende alle ore 14.*

Carla GARLATTI, *Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza*, conclude il suo intervento.

Intervengono per porre quesiti la senatrice Paola BOLDRINI *(PD)*, le deputate Maria Teresa BELLUCCI *(FDI)*, Veronica GIANNONE *(FI)*, Rosa MENGA *(MISTO)*, e Stefania ASCARI *(M5S)*, nonché Laura CAVANDOLI, *presidente.*

Carla GARLATTI, *Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza*, risponde sinteticamente ai quesiti, riservandosi di inviare più dettagliate risposte scritte e di trasmettere alla Commissione la documentazione richiamata nel corso del suo intervento.

Laura CAVANDOLI, *presidente,* ringrazia per la disponibilità la dottoressa Garlatti e dichiara conclusa l'audizione.

Ricorda che, come concordato, la Garante risponderà per scritto ai quesiti che i componenti della Commissione potranno far pervenire nel termine di dieci giorni.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

€ 12,00